Una vita in cooperazione
Una guida al tempo e al lavoro ritrovato

Appendice
Modelli e Norme

a cura di Giuseppe Messina

Assise

Collana editoriale promossa dalla Società di studi politici in collaborazione con le Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d'Italia

Collana coordinata da Nicola Capone, Segretario generale delle Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d'Italia

Si ringrazia Anna Fava per la preziosa collaborazione

© Foto di Paolo Messina

© Società di studi politici
www.studipolitici.it

La scuola di Pitagora editrice
Via Monte di Dio, 54
80132 Napoli
www.scuoladipitagora.it
info@scuoladipitagora.it

Indice

Guida alla lettura

1. Cooperative
I. Statuto tipo di Cooperativa sociale di produzione e lavoro agricolo sociale (con la qualifica di impresa sociale); II. Statuto tipo di Cooperativa agricola di conferimento; III. Statuto tipo di cooperativa sociale di tipo a) e b); IV. Cooperativa di conferimento di prodotti ortofrutticoli. I contenuti essenziali del regolamento interno; V. Regolamento interno ex L.142/2001; VI. Regolamento per la gestione dei prestiti dai soci; VII. Modello Libro soci; VIII. Domanda di ammissione a socio; IX. Delibera tipo di assemblea ; X. Soci presenti in assemblea; XI. Calcolo costo del lavoro; XII. Nota integrativa; XIII. Consegna verbale di revisione ai soci; XIV. Imprese sociali, Cooperative sociali e ONLUS; XV. Legislazione essenziale per le cooperative; XVI. Gli articoli della Costituzione e del Codice civile di riferimento.

2. Usi Civici
I. Riferimenti legislativi; II. Che cosa fare per informarsi sugli usi civici presenti sul proprio territorio; III. Uno sguardo alla legislazione regionale; IV. Modello Statuto tipo per il funzionamento del Comitato per l'amministrazione sepa-

rata dei beni civici frazionali (ASBUC); V. Elenco degli uffici regionali competenti.

3. Demanio dello Stato
I. Riferimenti legislativi.

4. Terre confiscate
I. Riferimenti legislativi; II. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 48; III. Alcune esperienze nazionali di gestione di terre confiscate alle mafie.

5. Agriturismo
I. Riferimenti normativi e legislativi.

6. Fattorie sociali e fattorie didattiche
I. Norme speciali per le fattorie didattiche; II. Normative regionali; III. Testimonianze.

7. Sviluppo rurale e normative comunitarie
I. Principali riferimenti normativi e programmatici relativi alle misure volte al sostegno previsto dai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR).

8. Come organizzare il proprio mercato: normativa di riferimento
I. Riferimenti legislativi; II. Decreto del 20 novembre 2007.

ALLEGATO
Usi civici in Campania

Guida alla lettura

L'Appendice al volume *Una vita in cooperazione. Una guida al tempo e al lavoro ritrovato* è una raccolta aggiornata delle leggi e dei modelli più vari per accompagnare il percorso informativo, formativo e costitutivo di un sodalizio cooperativo.
Al suo interno sono contenute alcune brevi testimonianze in cui i protagonisti di attività cooperative già avviate raccontano la loro storia, le difficoltà, le speranze e le ragioni che li hanno condotti al ritorno alla terra.

Cooperative. Innanzitutto, consigliamo chi intendesse costituire una cooperativa di dotarsi di un buono statuto e di tutti i regolamenti che costituiranno gli strumenti operativi per gestire l'ente, in modo da prevenire eventuali problemi e capire meglio come muoversi. Si tratta, ovviamente, di modelli che calati nella specifica realtà della cooperativa a cui si intende dare vita potranno essere facilmente modificabili nell'oggetto e nella gestione, mantenendo il rigore giuridico e il rispetto delle norme.
Vengono proposti tre modelli di statuto per le cooperative: Cooperativa sociale di produzione e lavoro agricolo sociale (con la qualifica di impresa sociale); Cooperativa agricola di conferimento; Cooperativa sociale di tipo a) e b).
Un analogo discorso vale per i vari modelli: contenuto essenziale del regolamento interno per una cooperativa di conferimento dei prodotti; regolamento interno per le cooperative di produzione e lavoro (ex L.142/2001); regolamento per la gestione dei prestiti dei soci; modello libro soci, domanda di ammissione a socio, verbali di assemblea, nonché modello di nota integrativa al bilancio e per il calcolo del costo del lavoro.
Un box sulle imprese sociali, cooperative sociali e onlus cerca di chiarire questo mondo tanto vario e importante per la società italiana e la sua economia.

Chiude la sezione sulle cooperative la legislazione principale aggiornata al 2013. Abbiamo ritenuto utile riportare integralmente alcuni articoli della Costituzione, mentre circa le norme del codice civile la fonte a cui dover attingere è semplicemente indicata. Riteniamo, infatti, che l'acquisto di un Codice civile (meno di 20 euro) sia una spesa indispensabile!

Usi civici. Per gli usi civici abbiamo fornito la più ampia rassegna riguardante l'aspetto legislativo e la modulistica (per le ASBUC) per la complessità della materia, che costituisce uno dei settori fondamentali da indagare per poter concretamente trovare la terra. Per la Regione Campania, scelta come esemplificazione della realtà degli usi civici in Italia, oltre a indicare la legge regionale si sono forniti per ogni Comune i dati sui terreni, buon punto di partenza per affrontare la verifica delle risorse e la richiesta degli stessi. Per tutte le regioni viene fornito l'elenco degli uffici competenti in materia.

Demanio dello Stato. Per il demanio dello Stato, invece, ci si è limitati a operare una selezione delle norme di riferimento visto anche che allo stato, circa le procedure per l'affitto o la vendita di quei beni, tutto sembra rinviato ai decisori politici.

Terre confiscate alle mafie. Sulle terre confiscate alle mafie, si è data indicazione sulla norma, ritenendo il testo e le informazioni fornite sufficienti per affrontare un'eventuale richiesta di terre.

Agriturismo. Nel manuale sono sviluppate le principali problematiche e si sono indicati modelli e percorsi pratici, oltre a una scheda sintetica che rinvia alle normative regionali (con l'ausilio della rete si può trovare rapidamente la norma che interessa). In appendice si rinviene, invece, sia l'art. 2135 codice civile sia la norma nazionale, di cui suggeriamo uno studio particolarmente attento e approfondito.

Fattorie didattiche e Fattorie sociali. Sono indicate le normative nazionali e quelle regionali. Per le Fattorie didattiche vengono elencate le norme specifiche a cui fare riferimento per realizzare una fattoria didattica. Attenzione particolare viene data anche alle normative comunitarie per lo Sviluppo rurale che servono a capire il senso stesso della multifunzionalità in agricoltura e l'importanza che l'UE dà allo sviluppo rurale.

Mercato. Allo scopo di favorire lo sviluppo di conoscenze utili a organizzare il proprio mercato, si sono fornite indicazioni su alcune norme che devono essere conosciute.
Circa gli altri argomenti sviluppati nel manuale, si è ritenuto non appesantire la trattazione con ulteriori informazioni, perché si ritiene il testo già sufficientemente esaustivo per affrontare le iniziative che si intendono intraprendere.
Si segnalano i siti internet e la bibliografia, organizzati per temi o aree per garantire una più efficace consultazione.

1

Cooperative

I. Statuto tipo di Cooperativa sociale di produzione e lavoro agricolo sociale (con la qualifica di impresa sociale); II. Statuto tipo di Cooperativa agricola di conferimento; III. Statuto tipo di cooperativa sociale di tipo a) e b); IV. Cooperativa di conferimento di prodotti ortofrutticoli. I contenuti essenziali del regolamento interno; V. Regolamento interno ex L.142/2001; VI. Regolamento per la gestione dei prestiti dai soci; VII. Modello Libro soci; VIII. Domanda di ammissione a socio; IX. Delibera tipo di assemblea; X. Soci presenti in assemblea; XI. Calcolo costo del lavoro; XII. Nota integrativa; XIII. Consegna verbale di revisione ai soci; XIV. Imprese sociali, Cooperative sociali e ONLUS; XV. Legislazione essenziale per le cooperative; XVI. Gli articoli della Costituzione e del Codice civile di riferimento.

I. Statuto tipo di Cooperativa sociale di produzione e lavoro agricolo sociale (con la qualifica di impresa sociale)

STATUTO TIPO DI COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO AGRICOLO (CON LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE)

"STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO AGRICOLO_____ QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA

Art.1 – Costituzione
È costituita una società cooperativa avente la seguente denominazione:
"_____ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO AGRICOLO, impresa sociale".

Art. 2 – Norme applicabili
La Cooperativa, è costituita ai sensi dell'art. 2135 del C.C. e, nell'ambito delle attività, ai sensi della legge 381/91 lettera A e B e aderisce ai principi di impresa sociale ai sensi del D.lgs. 155/2006; è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, ai sensi dell'art.2511 c.c. senza fini di speculazione privata e ha per scopo: fornire occasioni di lavoro agricolo ai soci mediante attività di conduzione dei terreni, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti e di erogazione dei servizi connessi; potrà erogare servizi e beni socialmente utili, fornire servizi nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e didattica, inoltre le attività economiche svolte potranno avere lo scopo integrativo e terapeutico per soggetti svantaggiati, diversamente abili e socialmente non integrati: pertanto ai sensi della legge 381 del 1991 è qualificata quale cooperativa sociale di tipo A e B.
Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 – Sede
3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di _____ all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.
3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1.

3.3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.
3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma precedente. Spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 4 – Durata
4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre _____, e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 5 –Preambolo, Scopo e Oggetto
La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata dai principi di mutualità. In generale il suo fine secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, è quello di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso la gestione di aziende agricole-zootecniche-forestali e fornire servizi e promuovere qualunque attività così come previsto dall'art.2135 c.c. nell'ambito di una visione di multifunzionalità dell'agricoltura e di sostenibilità ambientale.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
La cooperativa intende fornire occasioni di lavoro ai propri soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato e in forma continuativa, in funzione dello scambio mutualistico che si intende conseguire, le cui regole di svolgimento e relativi criteri, con riferimento ai rapporti tra la società e i soci, saranno contenuti in un apposito Regolamento redatto dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 che sarà approvato dall'assemblea della società e depositato presso la D.T.L. entro 30 giorni dall'approvazione. Conseguentemente la tutela dei soci viene

esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.
La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative.
5.2 Riguardo ai rapporti mutualistici con i soci la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento ex art.2516 c.c. mentre i soci lavoratori della Cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
5.3 La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.
5.4 Oggetto. Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi e le attitudini professionali dei soci, la Cooperativa ha come oggetto l'esercizio esclusivo delle attività previste all'art. 2135 del C.C. nel rispetto della legge 381/1991 e dei dettami normativi del D.lgs. 155 del 2006 regolante le imprese sociali, tra cui in particolare e a solo titolo esemplificativo:
a)acquistare, affittare, assumere in gestione in qualsiasi forma da privati o da Enti pubblici (terreni demaniali e /o soggetti all'uso civico e/o terreni confiscati alle mafie, ecc.), terreni allo scopo di coltivarli e valorizzarli dal punto di vista agricolo, zootecnico e/o forestale dirette anche alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione che abbiano ad oggetto prodotti agricoli in genere e prodotti vitivinicoli ottenuti dalla coltivazione dei fondi e/o conferiti dai soci e dal territorio circostante, attività di allevamento di bestiame, nonché attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio, ovvero di ricezione e ospitalità, ai sensi di legge;
b)svolgere tutte le operazioni utili alla efficace conduzione dei fondi agricoli, alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti e alla erogazione dei servizi connessi ivi compresa l'organizzazione, la vendita e la commercializzazione sia al dettaglio che all'ingrosso dei prodotti agricoli sia in Italia che all'Estero anche inscatolati, surgelati e confezionati in ogni modo, istituendo anche spacci di vendita diretta al consumatore (negozio rurale);
c) tutelare e valorizzare eventuali prodotti tipici istituendo marchi o brevetti e provvedendo anche in concorso con il territorio alla loro registrazione nei modi stabiliti dalla legge;
d) curare, coordinare tutta l'attività zootecnica dei soci, con particolare riguardo alla razionalizzazione ed automazione delle pro-

duzioni e al coordinamento della raccolta del latte sia commercializzato che avviato alla lavorazione casearia;
e) curare la lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ortofrutticoli, florovivaistici e zootecnici, provenienti dalla produzione dei soci e non, in appositi stabilimenti sociali, nonché, la distillazione dei prodotti e sottoprodotti in modo tale da favorire il miglior realizzo delle produzioni.
f)garantire il mantenimento dell'efficienza delle risorse patrimoniali della società, anche mediante opere di miglioramento fondiario quali sistemazioni idrauliche, bonifiche terreni, costruzioni e ristrutturazioni fabbricati, ecc.;
g)svolgere attività agrituristica, di turismo rurale, di fattoria didattica, di fattoria sociale e orto-floro-vivaistica e quindi acquistare, affittare o assumere in gestione a vario titolo, costruire o ristrutturare fabbricati o altre strutture funzionali alla realizzazione delle suddette attività;
h)assumere lavori di bonifica, opere di sistemazione e manutenzione forestale, idraulica e ambientale, realizzazione, mantenimento e ripristino di aree verdi sia da privati sia da enti pubblici e qualunque altro intervento agricolo di ogni genere e tipo nel rispetto dei limiti previsti per il mantenimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;
i) gestire in proprio e conto terzi attività e servizi sociali e socio sanitari sia a carattere residenziale che domiciliare come previsto dalla legge 381/1991 nel rispetto ed ai sensi dell'articolo 1 lettera A e B.
Ai sensi dell'art. 1 lettere a) e b), legge 8 novembre 1991, n.ro 381 e del D.lgs. 24 marzo 2006 n.155 e successive integrazioni, la società cooperativa sociale, impresa sociale intende, inoltre, perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
B) lo svolgimento delle attività indicate nel presente statuto, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
La società si propone di esercitare in via stabile e principale l'attività economica finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e servizi di utilità sociale diretta a realizzare finalità di interesse generale nei settori individuati dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.ro 155 e precisamente:
a) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.33 dell'8 febbraio 2002;
c) assistenza socio - sanitaria, come definite dall'art. 3 - septies del D.lgs. 502 del 30 dicembre 1992 e precisamente tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo

periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. Pertanto le prestazioni socio - sanitarie comprendono:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
d) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute;
e) assistenza sociale, ai sensi della legge 328 dell'8 novembre 2000, comprensiva di tutte le attività relative alla predisposizione e alla erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita;
f) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
g) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
h) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
i) turismo culturale;
l) formazione universitaria e post-universitaria;
m) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
n) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
o) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.
Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori sopra indicati, la società si propone di esercitare attività di impresa, anche al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:
a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.
Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future nonché di finanziamenti agevolati o anche a fondo perduto nonché contributi di settore previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale quali a titolo esemplativo P.S.R. o fondi e indennizzi nel settore di operatività.
La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per

la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, (e ciò anche al fine dell'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati di cui alla lettera B dell'art.1 della legge 381 del 1991), assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fideiussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.
La Cooperativa potrà compiere, inoltre, tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
La Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D.lgs. N.358/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria. È vietata, pertanto, alla Cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.
5.5 Collaborare allo sviluppo e rafforzamento del movimento cooperativo. Tale scopo potrà essere conseguito anche attraverso l'acquisizione totale o parziale della proprietà, possesso e detenzione di aziende o società, fabbricati, per i quali i soci cooperatori prestano la propria attività di lavoro.
La cooperativa potrà, inoltre, chiedere in concessione o comunque acquisire e amministrare, da enti locali, pubblici, privati, ecc. terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento di tali scopi e/o comunque attinenti direttamente o indirettamente ai medesimi come fattorie sociali, fattorie didattiche, ecc.
Potrà ancora: stipulare convenzioni e contratti con enti e istituzioni per la prestazione di servizi connessi allo scopo sociale; promuovere o partecipare a enti, società, consorzi, preferibilmente se promossi dal movimento cooperativo, aventi scopo di coordinamento e la facilitazione per l'accesso al credito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e fideiussioni; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del 31/01/1992 ed eventuali norme di modifiche integrazioni.
A integrazione dei suoi primari scopi la cooperativa potrà altresì provvedere a stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, costituendo una sezione di attivi-

tà disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del risparmio tra i soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi della legge n. 127 del 17/02/1971 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Qualora il numero dei soci della cooperativa sia superiore a cinquanta l'ammontare complessivo dei prestiti sociali raccolti dalla cooperativa non potrà eccedere il limite del triplo del patrimonio sociale (capitale sociale versato e riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato). Tale limite è elevato a cinque volte il patrimonio sociale qualora almeno il trenta per cento del monte complessivo dei prestiti sociali sia assistito da garanzia bancaria, assicurativa o di società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. n.385/1993 (il tutto in conformità delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia pubblicate sulla G.U. del 12 dicembre 1994 in attuazione delle delibere del C.I.R.C. del 3 marzo 1994). Le operazioni finanziarie saranno svolte esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, e in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico. Potrà altresì emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 58 della legge n. 448 del 23/12/1998, in osservanza a tutte le leggi vigenti in materia, in particolare alle disposizioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e quanto previsto dall'art. 2410 del Codice Civile. Potrà inoltre ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di leggi vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente.
La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
5.6 La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Art. 6 – Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se dopo la costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. I soci cooperatori, nell'ambito degli organi preposti: concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, e alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capita-

le sociale e partecipano al rischio d'impresa.
6.2 Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.
I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.
6.3 Possono altresì essere soci: soggetti diversi dalle persone fisiche, e in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali; associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.
6.4 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.
6.5 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 – Soci lavoratori
7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.
7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.
7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consi-

glio di amministrazione e approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 8 – Categoria speciale di soci cooperatori

8.1 L'organo amministrativo può deliberare, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 6) in una categoria speciale in ragione dell'interesse: a) alla loro formazione professionale; b) al loro inserimento nell'impresa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

8.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; c) le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

8.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 23.4, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

8.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

8.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

8.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

8.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

8.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16 del presente statuto: a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione. b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.
8.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 9 – Soci volontari
9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. 9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.
9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.
9.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 10 – Soci Sovventori
10.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.
10.2 Possono essere ammessi soci sovventori, ai sensi dell'art.4 della legge 59/92, ai quali l'assemblea può riconoscere una remunerazione superiore al 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita per gli altri soci in sede di ripartizione degli utili. Il socio sovventore sottoscrive quote (anche sotto forma di beni in natura o crediti) nominative trasferibili del valore unitario di € 500,00 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero dieci (10). La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci ordinari. Il rimborso delle azioni sottoscritte dai soci sovventori è privilegiato rispetto alle quote di capitale sottoscritte dagli altri soci in sede di liquidazione della cooperativa.
10.3 Deliberazione di emissione. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:
un (1) voto fino a euro cinquantamila (50.000,00);
due (2) voti fino a euro centomila (100.000,00);
tre (3) voti fino a euro centocinquantamila (150.000,00);
quattro (4) voti fino a euro duecentomila (200.000,00);
cinque (5) voti oltre i duecentocinquantamila (250.000,00).
In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.
10.4 Recesso dei soci sovventori. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'as-

semblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente punto.
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.
10.5 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

TITOLO V
AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art.11 Azioni di partecipazione.
11.1 Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 L.59/92.
In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Il valore di ciascuna azione è di euro cinquecento (500,00).
Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.
All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.
L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:
- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.
Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.
I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:
a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

11.2 Assemblea speciale L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.
Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.
L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.
Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.
11.3 Recesso Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VII
IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 – Procedura di ammissione

12.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente: - se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica professionale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale; – i motivi della richiesta e la categoria di soci cui chiede di essere iscritto; l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.
12.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
12.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori e l'eventuale tassa di ammissione.
12.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
12.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 13 – Quote
13.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a € 150,00.
13.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.
13.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche e ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art. 14 – Cessione delle quote dei soci cooperatori
14.1 La quota dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
14.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.
14.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 15 – Vincoli sulle quote
15.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.
15.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 16 – Recesso
16.1 Il diritto di recesso compete ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo; – ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione; – ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo; – ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; – in tutti gli altri cosi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.
16.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro ses-

santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
16.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 17 – Esclusione del socio
17.1 L'esclusione del socio può aver luogo:
a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
c) nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
d) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
e) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, c.c.;
17.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.
17.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
17.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
Art. 18 – Morte del socio
18.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 19 seguente.

Art. 19 – Liquidazione della quota
19.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
19.2 Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.
19.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.
19.4. Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 20 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi
20.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle azioni). Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VIII
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 – Elementi costitutivi

21.1 Il patrimonio della società è costituito:
a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale ovvero e per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari;
d) dall'eventuale fondo sovraprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 12.3; e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge. Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 22 – Capitale sociale

22.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 150,00. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.
22.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.
22.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui sono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
22.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.
22.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridur-

re il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che sia disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
22.6 Se per la perdita di cui al precedente punto 22.5, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Art. 23 – Riserva legale, statutarie e volontarie
23.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
23.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 24 – Divieti
22.1 È fatto divieto alla cooperativa di:
a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 25 – Esercizio sociale e bilancio
25.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
25.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.
25.3 L'assemblea approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
25.4 Ristorni.
Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.
L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):
a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
b) La qualifica / professionalità;
c) I compensi erogati;
d) Il tempo di permanenza nella società;
e) La tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO IX
ORGANI SOCIALI

Art. 26 - Organi
Sono organi della società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 27 - Assemblee
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano A.R. o comunicazione telematica effettuata con programma che consente di ottenere la prova della ricezione, ovvero con fax, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
27.1 - Funzioni dell'Assemblea
L'assemblea ordinaria:
1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi e i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei

programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
5. procede alla nomina degli amministratori;
6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
8. approva i regolamenti interni;
9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.25.
L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civile.

27.2 - Costituzione e quorum deliberativi
L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare; in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci e rappresentanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentanti all'adunanza.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici (15) giorni dalla data della deliberazione.
27.3 - Verbale delle deliberazioni e votazioni
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere re-

datto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

27.4 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto chi sia iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non sia in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10.3.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla
medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due (2) soci.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

27.5 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da cinque (3) a nove (7), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori resteranno in carica secondo il periodo previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente.

28.1 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

28.2 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In quest'ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni:
1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
28.3 Integrazione del Consiglio
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
28.4 Compensi agli amministratori
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.
28.5 - Rappresentanza
Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.
In caso di assenza o d'impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.
Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative
vigenti al riguardo.

Art. 29 - Collegio Sindacale
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dall'art.2435-bis del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.
Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.
Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.
Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 30 - Controllo contabile
Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO X
CONTROVERSIE

Art. 31 - Clausola Arbitrale
Nei limiti in cui sia consentito dalla legge, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui la società ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.
L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le esclusioni di legge.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.
La clausola arbitrale di cui al presente articolo è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.
31.1 - Esecuzione della decisione
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.
31.2 Soppressione. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci.

TITOLO XI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 32 - Liquidatori
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 32.1 - Liquidazione del patrimonio
In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 31, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 - Regolamenti
L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi, i regolamenti saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
33.1 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione
La società è retta e disciplinata secondo il principio di mutualità, ai sensi dell'art.2511 c.c. I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,

sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:
(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo
dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al
capitale effettivamente versato;
(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
35.2 - La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.
35.3 - Rinvio
Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative rette con i principi della mutualità prevalente anche agli effetti tributari.

II. Statuto tipo di Cooperativa agricola di conferimento

STATUTO TIPO DI COOPERATIVA AGRICOLA DI CONFERIMENTO

STATUTO DELLA COOPERATIVA SGRICOLA DI CONFERIMENTO "_____ _____SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA"

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA

Art. 1 – Costituzione
È costituita una società cooperativa avente la seguente denominazione: "_____ SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA" .

Art. 2 – Norme applicabili
Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 – Sede
3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di _____ all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.
3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1.
3.3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.
3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 – Durata
4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre _____, e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 5 –Preambolo, Scopo e Oggetto
5.1 Preambolo-Scopo La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata dai principi di mutualità ai sensi dell'art. 2511 c.c..
In generale il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità attraverso la realizzazione di prodotti agricoli sani e sostenibili sul piano ambientale. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
La società, che non ha fini speculativi si propone di svolgere la propria attività caratteristica prevalentemente a favore dei propri soci cooperatori, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del c.c., in modo da far conseguire agli stessi, nello svolgimento della propria attività, condizioni migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, e più precisamente i maggiori vantaggi economici possibili in proporzione ai prodotti agricoli da loro direttamente conferiti alla cooperativa, attraverso la manipolazione, conservazione, trasformazione, utilizzo, commercializzazione e valorizzazione dei loro prodotti.
In particolare, la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni e servizi da parte dei soci cooperatori, in modo che la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci sia superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.
Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle culture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-octies inizia a decorrere dal venir meno degli effetti degli eventi medesimi.
Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra Società e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate, invece, da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Conseguentemente la tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.
La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordina-

mento e all'integrazione con altre cooperative agricole.
5.2 La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.
5.3 La cooperativa, con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, e agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto: la manipolazione, conservazione, trasformazione, utilizzo, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, conferiti in prevalenza dai soci cooperatori.
La cooperativa potrà svolgere ogni attività strumentale ai fini di cui sopra, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:
a) svolgere compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari;
b) stipulare convenzioni e contratti, anche interprofessionali, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;
c) organizzare e gestire in forma sociale servizi e impianti di interesse collettivo per la raccolta del latte e la sua manipolazione;
d) svolgere azioni di tutela della produzione;
e) commercializzare i prodotti derivati dalla trasformazione dei prodotti conferiti dai singoli soci;
f) acquistare macchine agricole ed organizzare e gestire un centro di meccanizzazione ad uso esclusivo dei soci della Cooperativa per le operazioni culturali delle singole aziende agricole;
g) aprire punti vendita in Italia ed all'estero per la commercializzazione diretta ed al minuto dei propri prodotti e di prodotti alimentari in genere e, anche di produzione altrui;
h) promuovere programmi di ricerca e sperimentazione agraria diretti alla conservazione e realizzazione produttiva nelle aziende degli associati, curando in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali ed avvalendosi di centri ed istituti pubblici e privati, la raccolta e la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo;
i) riscuotere unitariamente premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore di propri associati e provvedere alla successiva ripartizione in base ai criteri di erogazione.
5.4 Collaborare allo sviluppo e rafforzamento del movimento cooperativo. Tale scopo potrà essere conseguito anche attraverso l'acquisizione totale o parziale della proprietà, possesso e detenzione di aziende o società, fabbricati, per i quali la cooperativa svolge la sua attività.
La cooperativa potrà, inoltre, chiedere in concessione o comunque acquisire e amministrare, da enti locali, pubblici, privati, ecc. terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento di tali scopi e/o comunque attinenti direttamente o indirettamente ai medesimi.
Potrà ancora: stipulare convenzioni e contratti con enti e istituzioni per la prestazione di servizi connessi allo scopo sociale; promuovere o partecipare a enti, società, consorzi, preferibilmente se promossi dal movimento cooperativo, aventi scopo di coordinamento e la facilitazione per l'accesso al credito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e fideiussioni; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59

del 31/01/1992 ed eventuali norme di modifiche integrazioni.
5.5 Previdenza e risparmio A integrazione dei suoi primari scopi la cooperativa potrà altresì provvedere a stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, costituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del risparmio tra i soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi della legge n. 127 del 17/02/1971 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Qualora il numero dei soci della cooperativa sia superiore a cinquanta l'ammontare complessivo dei prestiti sociali raccolti dalla cooperativa non potrà eccedere il limite del triplo del patrimonio sociale (capitale sociale versato e riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato). Tale limite è elevato a cinque volte il patrimonio sociale qualora almeno il trenta per cento del monte complessivo dei prestiti sociali sia assistito da garanzia bancaria, assicurativa o di società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. n.385/1993 (il tutto in conformità delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia pubblicate sulla G.U. del 12 dicembre 1994 in attuazione delle delibere del C.I.R.C. del 3 marzo 1994). Le operazioni finanziarie saranno svolte esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, e in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico. Potrà altresì emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 58 della legge n. 448 del 23/12/1998, in osservanza a tutte le leggi vigenti in materia, in particolare alle disposizioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e quanto previsto dall'art. 2410 del Codice Civile. Potrà inoltre ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di leggi vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente.
5.6 Sviluppo tecnologico La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
5.7 La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Art. 6 – Numero e categorie di soci
6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se dopo la costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
Nel caso in cui il numero dei soci cooperatori sia inferiore a 9 (nove), i detti soci cooperatori possono essere solo persone fisiche e società semplici.

I soci cooperatori, nell'ambito degli organi preposti: concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, e alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.
6.2 Possono essere soci cooperatori:
- le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, nonché le società ed altri enti, che siano titolari di imprese agricole e siano, quindi, proprietari, affittuari, usufruttuari, conduttori in genere di fondi agricoli siti nella provincia di _____ e nelle provincie limitrofe, e che intendano conferire alla cooperativa i prodotti delle rispettive imprese agricole per i fini specificati nel presente statuto;
- le organizzazioni di produttori agricoli, a condizione che impongano statutariamente ai loro associati l'obbligo di rispettare le norme di produzione e di immissione sul mercato, adottate dalla cooperativa.
Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.
6.3 Possono altresì essere soci: soggetti diversi dalle persone fisiche, e in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative nel settore agricolo; associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.
6.4 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.
6.5 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 – Soci lavoratori
7.1 La cooperativa nell'ambito della sua attività caratteristica potrà necessitare di lavoratori; l'ente intende far aderire i lavoratori al sodalizio qualora ne esistano la volontà e le condizioni, a giudizio dell'organo amministrativo.
I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.
7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.
7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori, pertanto, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rappor-

to di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione e approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 7 – Soci Sovventori

7.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

7.2 Possono essere ammessi soci sovventori, ai sensi dell'art.4 della legge 59/92, ai quali l'assemblea può riconoscere una remunerazione superiore al 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita per gli altri soci in sede di ripartizione degli utili. Il socio sovventore sottoscrive quote (anche sotto forma di beni in natura o crediti) nominative trasferibili del valore unitario di € 500,00 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero dieci (10). La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci ordinari. Il rimborso delle azioni sottoscritte dai soci sovventori è privilegiato rispetto alle quote di capitale sottoscritte dagli altri soci in sede di liquidazione della cooperativa.

7.3 Deliberazione di emissione. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

un (1) voto fino a euro cinquantamila (50.000,00);

due (2) voti fino a euro centomila (100.000,00);

tre (3) voti fino a euro centocinquantamila (150.000,00);
quattro (4) voti fino a euro duecentomila (200.000,00);
cinque (5) voti oltre i duecentocinquantamila (250.000,00).
In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.
7.4 Recesso dei soci sovventori. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente punto.
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.
7.5 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

TITOLO V
AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art.8 Azioni di partecipazione.
8.1 Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 L.59/92.
In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Il valore di ciascuna azione è di euro cinquecento (500,00).
Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.
All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Parteci-

pazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.
L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:
- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.
Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.
I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:
a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
8.2 Assemblea speciale L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.
Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.
L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.
Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.
8.3 Recesso Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VII
IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 – Procedura di ammissione
12.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente: - se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica professionale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale; – i motivi della richiesta e la categoria di soci cui chiede di essere iscritto; l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. I soggetti diversi dal-

la persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.
L'aspirante socio deve produrre alla cooperativa, unitamente alla domanda di ammissione:
1) una dichiarazione attestante i dati tecnici e colturali maggiormente rilevanti, coerenti con l'oggetto sociale e lo scambio mutualistico, dell'impresa agricola dell'aspirante socio, e più precisamente:
a) ubicazione ed estensione dei terreni agricoli, fondi rustici e degli allevamenti zootecnici, con specificazione di quelli in atto adibiti o da adibirsi alle produzioni che interessano l'attività della cooperativa, nonché il titolo in virtù del quale gli immobili stessi sono condotti;
b) le quantità prodotte e commercializzate nell'ultimo triennio;
2) le eventuali attività commerciali o industriali collegate alle produzioni agricole alle quali è interessato anche nella forma di partecipazione societaria;
3) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non appartenere ad altre organizzazioni di produttori per il prodotto od i prodotti per i quali si chiede di associarsi, precisando, altresì, se in passato abbia aderito o meno ad altre organizzazioni;
4) il presunto quantitativo di prodotti agricoli conferibili, indicandone le caratteristiche;
5) l'impegno al conferimento per i prodotti per i quali chiede di associarsi in cooperativa.
12.2 Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, il quale comunica all'interessato la decisione a mezzo lettera raccomandata anche a mano, motivando l'eventuale diniego.
12.3 Il socio nuovo ammesso oltre all'importo della quota sociale sottoscritta e della tassa di ammissione, deve versare la somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione in rapporto alla percentuale della quota sociale sottoscritta per la quota patrimoniale calcolata con l'ultimo bilancio approvato.
12.4 Entro trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione e solo dopo aver adempiuto ai suddetti obblighi si diventa soci e si è iscritti nel libro dei soci.
12.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
12.6 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 13 – Quote
13.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a € 150,00.
13.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.
13.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti

dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche e ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art. 14 – Cessione delle quote dei soci cooperatori
14.1 La quota dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
14.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.
14.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 15 – Vincoli sulle quote
15.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.
15.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 16 – Recesso
16.1 Il diritto di recesso compete ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto; – ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione; – ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo; – ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; – in tutti gli altri cosi previsti dalla legge o dal presente statuto. Il recesso non può essere parziale.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, in base all'art. 6 del presente Statuto;
b) che non si trovi in condizione di cooperare alla attuazione degli scopi sociali.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il diritto di recesso. Il recesso deve essere annotato nel libro soci.
16.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se

non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
16.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 17 – Esclusione del socio
17.1 L'esclusione del socio può aver luogo:
a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
d) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
e) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
f) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente e materialmente la società o fomenti dissidi e disordine tra i soci.
g) nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
h) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
i) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, c.c.
Nel caso indicato alla lettera d) il socio inadempiente deve essere invitato, mediante lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo non prima di un mese dal detto invito, previo esame del Consiglio di Amministrazione e sempre che il socio resti inadempiente.
17.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.
17.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
17.4 Non perde la qualifica il socio che chiede ed ottiene dal Consiglio di Amministrazione la sospensione dei conferimenti per una durata non superiore a tre anni, per una delle seguenti ragioni:
a) malattia del socio gravemente pregiudizievole per la conduzione aziendale;
b) gravi motivi di famiglia che impediscano la normale conduzione aziendale.
17.5 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 18 – Morte del socio
18.1 Nel caso di morte di un socio, gli eredi hanno diritto al rimborso della quota sociale del loro dante causa nella misura e con le modalità stabilite dal punto 18.4.
Ove non venga richiesto alla cooperativa il rimborso della quota sociale entro un anno dalla morte del socio, l'importo della detta quota passa al fondo di riserva.
Tuttavia nel caso di morte del socio o anche nel caso di cessione a qualunque titolo dell'azienda di un socio (o di parte di essa) da parte del socio medesimo al coniuge e/o ai figli e fratelli, gli aventi causa o eredi, che siano o vengano in possesso dei requisiti di cui all'art.6.2 di detto statuto e che ne

facciano domanda entro sei mesi dall'avvenuto trasferimento (mortis causa o inter vivos), possono diventare soci, in proporzione al diritto trasmesso dal loro dante causa senza versare l'ulteriore somma di cui all'art.12.3 dello statuto, purché abbiano assolto le relative obbligazioni di natura fiscale e ferma restando la procedura prevista dagli articoli 12.1 e 12.4 dello statuto.
18.2 Nel caso poi di conferimento dell'azienda da parte di un socio in una società, o nel caso di scioglimento di società, già socia della cooperativa, e di conseguente assegnazione dell'azienda ad uno o più dei soci della disciolta società, ovvero nl caso che una società socia dia in affitto l'azienda ad uno dei propri soci, i rispettivi aventi causa (società nel primo caso, assegnatari dell'azienda nel secondo e affittuario nel terzo), purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto, e sempre che ne facciano domanda entro sei mesi dall'avvenuto trasferimento (per conferimento o per assegnazione), possono diventare soci della cooperativa, in proporzione al diritto trasmesso dal loto dante causa, senza versare l'ulteriore somma di cui all'rt. 12.3 dello statuto, e sempre purché abbiano assolto alle relative obbligazioni di natura fiscale e ferma restando la procedura prevista dagli articoli 12.1 e 12.4 dello statuto.
18.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione per i casi di cui al presente articolo devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato nei termini stabiliti dalla legge.
18.4 Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando per essi non trovano applicazione i precedenti punti 18.1 e 18.2 avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio. La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno della chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti a soci uscenti o agli eredi o legatari di soci defunti, saranno devolute alla riserva ordinaria. In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti:
a) verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati;
b) verso terzi nel limite delle quote sottoscritte e non versate per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o i legatari del socio defunto.

TITOLO VIII
REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ MUTUALISTICA

Art. 19 Riguardo ai rapporti mutualistici con i soci la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento ex art.2516 c.c. Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici tra la società e i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale.
19.1 Più precisamente, la società stipula con i propri soci cooperatori autonomi e distinti

contratti di scambio, in forza dei quali i soci suddetti si obbligano a conferire alla cooperativa i prodotti della propria attività agricola, e la cooperativa si obbliga a sua volta a preferire i soci cooperatori rispetto ai terzi nell'acquisto di detti prodotti.
I soci cooperatori sono obbligati ad instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa, e quindi:
1) a conferire, con le modalità stabilite dal regolamento interno, la totalità del prodotto della propria attività agricola, con la sola eccezione di quanto occorrente per il consumo familiare o dei dipendenti, e salvo deroghe espressamente previste dai regolamenti interni o stabilite con deliberazione motivata dall'organo amministrativo, nel rispetto del principio di parità di trattamento.
Agli obblighi di conferimento di cui sopra può derogarsi in caso di forza maggiore, da provarsi da parte del socio cooperatore, ovvero sulla base di accordi annuali tra il socio cooperatore e la cooperativa, in ogni caso nel rispetto del principio della parità di trattamento, e sulla base di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione;
2) a sottoporsi ai controlli ed agli accertamenti relativi al rispetto delle norme di produzione previste dal presente statuto e dal regolamento mutualistico;
3) a produrre la documentazione e le informazioni richieste dal consiglio di amministrazione;
4) in caso di trasferimento dell'azienda agricola, ad inserire nel relativo atto l'impegno del cessionario a proseguire il rapporto sociale, ricorrendo i requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto e previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, qualora l'azienda sia trasferita ad un componente del nucleo familiare ovvero a società costituita nell'ambito del medesimo nucleo.
19.2 I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.
La cooperativa è quindi obbligata a preferire i propri soci cooperatori rispetto ai terzi nell'acquisto dei prodotti agricoli, e quindi a servirsi preferenzialmente delle materie prime e dei prodotti conferiti dai soci, nei limiti consentiti dalle caratteristiche ed esigenze dell'impresa sociale, secondo le esigenze e la programmazione decise dagli amministratori, e nel rispetto del principio di parità di trattamento. I soci cooperatori hanno diritto alla remunerazione del prodotto conferito, in proporzione alla qualità e quantità del prodotto stesso.
19.3 Il prezzo sarà stabilito a consuntivo, al termine dell'esercizio sociale; solo in tale momento la cooperativa, verificati i ricavi conseguiti ed i costi sostenuti, e tenuto conto degli accantonamenti relativi alla gestione, o comunque risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea in considerazione delle esigenze derivanti da investimenti e programmi futuri, nonché da una sana e oculata gestione, determina un importo complessivo imputabile al costo delle mate-

rie prime o dei prodotti conferiti dai soci, e lo suddivide quindi tra i soci stessi in base alla quantità e qualità dei rispettivi apporti. Non si fa luogo, quindi, a fine esercizio, alla distribuzione di ristorni. Nel corso dell'esercizio, la consegna dei prodotti alla cooperativa avviene con prezzo da determinare, ed ai soci cooperatori vengono corrisposti acconti periodici, secondo le regole stabilite nel regolamento interno.

TITOLO IX
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 Elementi costitutivi

20.1 Il patrimonio della società è costituito:
a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale ovvero e per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari;
d) dall'eventuale fondo sovraprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 12.3; e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge. Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 21 – Capitale sociale

21.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 150,00. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.
21.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.
21.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui sono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
21.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.
21.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni

deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che sia disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
21.6 Se per la perdita di cui al precedente punto 21.5, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Art. 22 – Riserva legale, statutarie e volontarie
22.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
22.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 23 – Divieti
23.1 È fatto divieto alla cooperativa di:
a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art.24 Esercizio sociale – bilancio
24.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.
Da tutti i ricavi della gestione dovranno essere detratti:
- l'acconto pagato ai soci (salvo conguaglio) sui prodotti conferiti;
- le spese e gli oneri di trasformazione;
- le spese e gli oneri generali di gestione;
- le quote di ammortamento degli immobili, delle macchine e delle attrezzature;
- il conguaglio sul prezzo di acconto per i beni conferiti dai soci.
Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati nel rispetto

dei principi della mutualità prevalente di cui all'art.2514 C.C.:
a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
c) alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
d) un dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai soci cooperatori se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;
e) l'eventuale ulteriore rimanenza al fondo di riserva legale.
24.3 L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
24.4 L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra, sia devoluta al fondo di riserva ordinaria la totalità dei residui attivi risultanti dal Bilancio. Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società.
24.5 Poiché il prezzo dei beni e prodotti conferiti dai soci è determinato, in base al presente statuto, a consuntivo al termine dell'esercizio, e quindi il vantaggio mutualistico è realizzato in tal modo, non si farà luogo alla distribuzione di ristorni.

TITOLO X
ORGANI SOCIALI

Art. 25 - Organi
Sono organi della società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 26 - Assemblee
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano A.R. o comunicazione telematica effettuata con programma che consente di ottenere la prova della ricezione, ovvero con fax, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
26.1 - Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria:
1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi e i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
5. procede alla nomina degli amministratori;
6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
8. approva i regolamenti interni;
9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.24.
L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civile.
26.2 - Costituzione e quorum deliberativi
L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare; in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci e rappresentanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentanti all'adunanza.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici (15) giorni dalla data della deliberazione.
26.3 - Verbale delle deliberazioni e votazioni
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presi-

dente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

26.4 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto chi sia iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non sia in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 7.3.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due (2) soci.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

26.5 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da cinque (3) a nove (7), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori resteranno in carica secondo il periodo previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente.

27.1 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

27.2 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In quest'ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

27.3 Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

27.4 - Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

27.5 - Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presi-

dente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.
In caso di assenza o d'impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.
Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative
vigenti al riguardo.

Art. 28 - Collegio Sindacale
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dall'art.2435-bis del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.
Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.
Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.
Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 29 - Controllo contabile
Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO XI
CONTROVERSIE

Art. 30 - Clausola Arbitrale
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 49, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
30.1 - Arbitri e procedimento
Gli arbitri sono in numero di:
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro quindicimila (15.000). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;
b) tre, per le altre controversie.
Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 5/03.
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.
30.2 - Esecuzione della decisione
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida
sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 31 - Liquidatori
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 31.1 - Liquidazione del patrimonio
In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 31, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XIII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi, i regolamenti saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

32.1 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

La società è retta e disciplinata secondo il principio di mutualità, ai sensi dell'art.2511 c.c. I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

32.2 - La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

32.3 - Rinvio

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative rette con i principi della mutualità prevalente anche agli effetti tributari.

III. Statuto tipo di cooperativa sociale di tipo a) e b)

STATUTO TIPO DI COOPERATIVA SOCIALE

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "_____COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA

Art. 1 – Costituzione
È costituita, ai sensi della legge 381/91 - art.1 lettera a) e b) - e del D.lgs. 460/97 la Società Cooperativa denominata "_____ Società cooperativa sociale-onlus".

Art. 2 – Norme applicabili
Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 – Sede
3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di _____ all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.
3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1.
3.3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.
3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 – Durata
4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre _____, e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 5 –Preambolo, Scopo e Oggetto
5.1 Preambolo-Scopo La Cooperativa non ha scopo di lucro ed è retta e disciplinata dai principi di mutualità. In generale il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria alla risposta ai bisogni dei cittadini italiani o extracomunitari o apolidi più svantaggiati o di disagio sociale per assisterli e facilitarne il reinserimento nel tessuto sociale. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
La cooperativa, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso la gestione dei servizi socio educativi. Inoltre ai sensi dell'art. 1 lettera b) legge 381/91 la cooperativa potrà prevedere la realizzazione di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio sociale.
In particolare lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata di servizi sanitari, sociali e socio sanitari e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di Enti con finalità solidaristiche attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.
Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.
Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra Società e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sen-

si dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Conseguentemente la tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.
La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali.
5.2 Riguardo ai rapporti mutualistici con i soci la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento ex art.2516 c.c.
5.3 La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.
5.4 Oggetto. La cooperativa, secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera a) legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso la gestione dei servizi socio educativi. Inoltre ai sensi dell'art. 1 lettera b) legge 381/91 la cooperativa potrà prevedere la realizzazione di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio sociale.
La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:
1. Attività di prevenzione e assistenza socio-sanitaria, terapeutica, riabilitativa domiciliare e non ed educativa in favore di minori (diversamente abili e normodotati), anziani e soggetti adulti diversamente abili di cui alla Legge 328/2000; attività di assistenza ai malati terminali in genere;
2. Animazione ed educativa territoriale: gestione ed animazione di spazi pubblici e privati destinati ad attività ricreative, educative e di aggregazione per il tempo libero, aree verdi, ludoteche, attività di animazione itinerante (ludobus, giocabus etc..), animazione di strada;
3. Servizi e centri per l'infanzia: asili nido, giardini per l'infanzia, spazi incontro, sportelli per la neonatalità e l'infanzia;
4. Gestione centri di riabilitazione fisica e psichica per malati cronici e non;
5. Realizzazione e gestione di strutture di accoglienza diurne e/o residenziale, per l'accoglienza di minori e giovani a rischio di esclusione sociale, anziani autosufficienti e non, portatori di handicap fisico e/o psichico, ragazze madri e per gli altri soggetti non autosufficienti;
6. Attività di sostegno e di accompagnamento scolastico per minori normodotati e diversamente abili;
7. Attività di integrazione culturale e sociale, rivolte in modo particolare, ma non esclusivo, alle persone immigrate (comunitarie ed extracomunitarie), assistenza e tutela degli stranieri e degli apolidi, con particolare attenzione alle donne straniere;
8. Attività di formazione, di ricerca, di rilevazione ed elaborazione dati;
9. Attività di consulenza e orientamento dei soggetti a rischio di esclusione sociale, attraverso centri di ascolto e sportelli informativi;
10. Attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace, della non violenza. Sensibilizzazione e azione sulle tematiche della Legalità, ivi compresa la gestione per fini sociali di beni confiscati alla malavita;
11. Attività di educazione ambientale, culturale, storica e sociale stimolando le comunità locali alla Cittadinanza Attiva;

12. Consultori familiari e servizi di mediazione familiare, di promozione del ruolo e del valore educativo dell'istituto familiare;
13. Accompagnamento motivazionale delle coppie all'affido e/o all'adozione di minori;
14. Attività di animazione e di sostegno alle attività ospedaliere e/o ambulatoriali rivolte ai pazienti/degenti; 15. Azioni di contrasto e di prevenzione dei maltrattamenti e violenze, anche sessuali, su minori e donne;
16. Favorire le Pari Opportunità per tutti, in contesti familiari, lavorativi e sociali;
17. Attività di accompagnamento, sostegno e crescita motivazionale dei minori a rischio drop-out, inseriti nei circuiti dello sfruttamento, del lavoro sommerso, favorendo, in collaborazione con famiglie, scuola, comunità ecclesiale, associazionismo, e altre agenzie educative;
18. Svolgimento di azioni rivolte allo Sviluppo Locale;
19. Prevenzione del lavoro minorile, sommerso, attraverso attività di accompagnamento al lavoro, attraverso la gestione di centri e sportelli vocati a: informazione, formazione, orientamento, consulenza e accompagnamento al lavoro.
20. Progettazione e gestione di servizio riabilitativo occupazionale diurno rivolto a detenuti, ex detenuti, soggetti con patologia psichiatrica, disabili fisici e intellettivi, alcool dipendenti, tossicodipendenti e persone che vivono in situazione di devianza ed emarginazione sociale.
21. Progettazione e gestione servizi residenziali di accoglienza e socializzazione rivolti a detenuti, ex detenuti, soggetti con patologia psichiatrica, disabili fisici e intellettivi, alcool dipendenti, tossicodipendenti e persone che vivono in situazione di devianza ed emarginazione sociale.
22. Progettazione e gestione servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione presso strutture pubbliche e private.
23. Progettazione e gestione servizio riabilitativo occupazionale, formativo e di socializzazione rivolto a detenuti all'interno degli istituti di pena.
24. Gestione di attività occupazionali diverse finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo.
25. Progettazione e gestione di servizio terapeutico rivolto a soggetti tossicodipendenti (comunità terapeutica).
26. Progettazione, realizzazione, pubblicizzazione e commercializzazione di prodotti, servizi e iniziative varie in un'ottica di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale.
27. Progettazione e gestione di servizi di formazione, informazione, sensibilizzazione, promozione ed educazione sui temi della dipendenza, della detenzione, del disagio, dell'inclusione sociale e lavorativa, della tutela e valorizzazione del patrimonio, culturale, ambientale.
28. Promozione e istituzione di centri di ricerca e di studio, inerenti o complementari agli obiettivi della cooperativa.
28. Realizzazione, traduzione, diffusione e vendita di pubblicazioni, riviste e libri attinenti agli ambiti di intervento della cooperativa. Organizzazione di mostre, manifestazioni culturali, seminari e convegni.
29. Progettazione, gestione ed erogazione di attività di formazione aggiornamento e riqualificazione, di orientamento professionale, scolastico e lavorativo, avvalendosi di consulenze interne ed esterne alla coopera-

tiva. Tali attività possono essere rivolte ai soci e al personale di altre istituzioni ed enti e possono essere realizzate attraverso convenzioni con la Regione _____, enti economici, pubblici e privati, nazionali e internazionali.
30. Promozione e organizzazione nell'ambito sociosanitario e scolastico di interventi pedagogici con connotazione formativa, informativa, preventiva, di riabilitazione, riqualificazione ed aggiornamento sensibili alla promozione dell'individuo e degli operatori, nella valorizzazione delle potenzialità di crescita. 31. Attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui la cooperativa opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.
32. Progettazione, gestione ed erogazione di servizi socio-ricreativi ed educativi tra i quali centri giovani, Informagiovani, ludoteche, musei e biblioteche, centri estivi per ragazzi, anziani, portatori di handicap e immigrati; gestione di case per ferie.
33. Organizzazione diretta e gestione in convenzione di corsi di attività motoria, di ginnastica correttiva, di base e ludistica, motoria.
34. Progettazione e gestione servizi di asilo nido, nido famiglia, nido aziendale, assistenza e baby sitting ai bambini, servizi di assistenza postscolastici in forme domiciliari o socializzate, curandone la salute, l'igiene, la sicurezza, condividendo la responsabilità pedagogica ed educativa dei genitori.
35. Progettazione, gestione ed erogazione di servizi presso Residenze Sanitarie Assistenziali, Case di Riposo e Centri diurni per anziani e disabili auto e non autosufficienti in strutture assistenziali pubbliche, private e in proprio.
36. Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di fisiokinesiterapia, di animazione, di educazione fisico-motoria e di riabilitazione in genere.
37. Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di assistenza domiciliare.
38. Svolgimento delle attività comprese nel mansionario infermieristico D.P.R. 14 marzo 1974 n. 255 e successive modifiche e integrazioni, nel mansionario socio-sanitario D.M. 10 febbraio 1984.
39. Assistenza infermieristica e/o medica in manifestazioni sportive, sociali, culturali e di altro tipo, sia diurne sia notturne.
40. Assistenza infermieristica e/o medica presso Enti Pubblici e Privati.
41. Progettazione e gestione di servizi vari di assistenza, sorveglianza e accompagnamento a favore di minori, portatori di handicap, anziani e tossicodipendenti, in forma domiciliare, residenziale, ospedaliera o anche presso i soggiorni temporanei e/o climatici.
42. Preparazione e somministrazione di diete.
43. Attività e servizi domiciliari e di assistenza sociale, infermieristica o sanitaria, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola, che in caso di degenza presso gli ospedali od altre strutture di accoglienza garantendone la cura, la sorveglianza e quant'altro.
44. Progettazione e gestione dei servizi sanitari quali: a) Gestione diretta o tramite cooperative socie di ospedali di comunità, hospice HRSA; b) Gestione diretta o tramite cooperative socie di reparti di qualsiasi specialità medica (a solo titolo di esempio: lunga degenza, riabilitazione); c) Ge-

stione diretta o tramite cooperative socie di ambulatori e studi dentistici, diagnostici di qualsiasi tipo, quali radiologia, dentistici, medici, infermieristici, pediatrici, ambulatori polifunzionali anche attrezzati ad effettuare prelievi del sangue e conseguentemente le analisi di laboratori di tutti i tipi (ad esempio: sangue, urine, feci, ecc.); d) Gestione e organizzazione di tutti i servizi sanitari e sociali erogabili a domicilio; e)Assistenza di servizi di Assistenza Primaria Territoriale sia a livello ambulatoriale, territoriale che a domicilio e in strutture sanitarie quali ospedali di comunità e hospice e reparti di lunga degenza e di assistenza post operatoria; f)Gestione e organizzazione di tutte le attività caratterizzanti un pronto soccorso, dalle attività di trasporto a quelle cure in emergenza a bordo Domiciliare Integrata (ADI): I ADI-A assistenza domiciliare riabilitativa sanitaria, II ADI-B assistenza domiciliare infermieristica sanitaria, III ADI-C assistenza domiciliare programmata sanitaria, IV ADI-D assistenza domiciliare integrata sanitaria (cure palliative), V ADI-E assistenza ospedaliera a domicilio (sanitaria), VI ADI- con intervento socio-assistenziale, g) Gestione ed erogazione di qualsiasi tipo di mezzo di trasporto a quelle strutture attrezzate all'uopo per la medicina d'urgenza; h) Gestire poliambulatori nel territorio, farmacie, ambulatori di servizi sanitari e riabilitativi; i) Attività affini.

45. Assumere la gestione e l'organizzazione di RSA, CTRP,CEOD, Case di riposo, Centri Diurni per anziani e disabili e strutture affini;

46. Assumere la consulenza e/o la progettazione di RSA, Centri Diurni e Case di riposo per anziani e disabili, auto e non autosufficienti; strutture assistenziali in genere e di ergoterapia e di lavoro guidato per categorie sociali deboli con Enti pubblici, privati e in proprio.

5.5 Collaborare allo sviluppo e rafforzamento del movimento cooperativo. Tale scopo potrà essere conseguito anche attraverso l'acquisizione totale o parziale della proprietà, possesso e detenzione di aziende o società, fabbricati, per i quali i soci cooperatori prestano la propria attività di lavoro.

La cooperativa potrà, inoltre, chiedere in concessione o comunque acquisire e amministrare, da enti locali, pubblici, privati, ecc. terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento di tali scopi e/o comunque attinenti direttamente o indirettamente ai medesimi come fattorie sociali, fattorie didattiche, ecc.

Potrà ancora: stipulare convenzioni e contratti con enti e istituzioni per la prestazione di servizi connessi allo scopo sociale; promuovere o partecipare a enti, società, consorzi, preferibilmente se promossi dal movimento cooperativo, aventi scopo di coordinamento e la facilitazione per l'accesso al credito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e fideiussioni; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del 31/01/1992 ed eventuali norme di modifiche integrazioni.

A integrazione dei suoi primari scopi la cooperativa potrà altresì provvedere a stimo-

lare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, costituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del risparmio tra i soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi della legge n. 127 del 17/02/1971 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Qualora il numero dei soci della cooperativa sia superiore a cinquanta l'ammontare complessivo dei prestiti sociali raccolti dalla cooperativa non potrà eccedere il limite del triplo del patrimonio sociale (capitale sociale versato e riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato). Tale limite è elevato a cinque volte il patrimonio sociale qualora almeno il trenta per cento del monte complessivo dei prestiti sociali sia assistito da garanzia bancaria, assicurativa o di società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. n.385/1993 (il tutto in conformità delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia pubblicate sulla G.U. del 12 dicembre 1994 in attuazione delle delibere del C.I.R.C. del 3 marzo 1994). Le operazioni finanziarie saranno svolte esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, e in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico. Potrà altresì emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 58 della legge n. 448 del 23/12/1998, in osservanza a tutte le leggi vigenti in materia, in particolare alle disposizioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e quanto previsto dall'art. 2410 del Codice Civile. Potrà inoltre ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di leggi vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

5.6 La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Art. 6 – Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se dopo la costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. I soci cooperatori, nell'ambito degli organi preposti: concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, e alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono

alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.
6.2 Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.
I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.
6.3 Possono altresì essere soci: soggetti diversi dalle persone fisiche, e in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali; associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.
6.4 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.
6.5 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 – Soci lavoratori
7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.
7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.
7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione e approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 8 – Categoria speciale di soci cooperatori

8.1 L'organo amministrativo può deliberare, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 6) in una categoria speciale in ragione dell'interesse: a) alla loro formazione professionale; b) al loro inserimento nell'impresa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

8.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; c) le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

8.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 23.4, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

8.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

8.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

8.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

8.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

8.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16 del

presente statuto: a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione. b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.
8.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 9 – Soci volontari
9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. 9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.
9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.
9.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 10 – Soci Sovventori
10.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.
10.2 Possono essere ammessi soci sovventori, ai sensi dell'art.4 della legge 59/92, ai quali l'assemblea può riconoscere una remunerazione superiore al 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita per gli altri soci in sede di ripartizione degli utili. Il socio sovventore sottoscrive quote (anche sotto forma di beni in natura o crediti) nominative trasferibili del valore unitario di € 500,00 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero dieci (10). La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile. Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione dell'emissio-

ne dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci ordinari. Il rimborso delle azioni sottoscritte dai soci sovventori è privilegiato rispetto alle quote di capitale sottoscritte dagli altri soci in sede di liquidazione della cooperativa.
10.3 Deliberazione di emissione. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni
emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:
un (1) voto fino a euro cinquantamila (50.000,00);
due (2) voti fino a euro centomila (100.000,00);
tre (3) voti fino a euro centocinquantamila (150.000,00);
quattro (4) voti fino a euro duecentomila (200.000,00);
cinque (5) voti oltre i duecentocinquantamila (250.000,00).
In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.
10.4 Recesso dei soci sovventori. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'as-

semblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente punto.
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.
10.5 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

TITOLO V
AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art.11 Azioni di partecipazione.
11.1 Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 L.59/92.
In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Il valore di ciascuna azione è di euro cinquecento (500,00).
Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.
All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.
L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:
- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.
I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:
a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

11.2 Assemblea speciale L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.
Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.
L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.
Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.
11.3 Recesso Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VII
IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 – Procedura di ammissione

12.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente: - se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica professionale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale; – i motivi della richiesta e la categoria di soci cui chiede di essere iscritto; l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.
12.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
12.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori e l'eventuale tassa di ammissione.
12.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
12.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 13 – Quote
13.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a € 150,00.
13.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.
13.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche e ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art. 14 – Cessione delle quote dei soci cooperatori
14.1 La quota dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
14.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.
14.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 15 – Vincoli sulle quote
15.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.
15.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 16 – Recesso
16.1 Il diritto di recesso compete ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo; – ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione; – ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo; – ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; – in tutti gli altri cosi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.
16.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della co-

municazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
16.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 17 – Esclusione del socio
17.1 L'esclusione del socio può aver luogo:
a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
c) nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
d) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
e) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, c.c.;
17.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.
17.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
17.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
Art. 18 – Morte del socio
18.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 19 seguente.

Art. 19 – Liquidazione della quota
19.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
19.2 Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.
19.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.
19.4. Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 20 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi
20.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle azioni). Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VIII
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 – Elementi costitutivi

21.1 Il patrimonio della società è costituito:
a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale ovvero e per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari;
d) dall'eventuale fondo sovraprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 12.3; e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge. Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 22 – Capitale sociale

22.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 150,00. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.
22.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.
22.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui sono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
22.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.
22.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridur-

re il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che sia disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
22.6 Se per la perdita di cui al precedente punto 22.5, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Art. 23 – Riserva legale, statutarie e volontarie
23.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
23.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 24 – Divieti
22.1 È fatto divieto alla cooperativa di:
a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 25 – Esercizio sociale e bilancio
25.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
25.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.
25.3 L'assemblea approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
25.4 Ristorni. Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.
L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):
a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
b) La qualifica / professionalità;
c) I compensi erogati;
d) Il tempo di permanenza nella società;
e) La tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO IX
ORGANI SOCIALI

Art. 26 - Organi
Sono organi della società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 27 - Assemblee
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano A.R. o comunicazione telematica effettuata con programma che consente di ottenere la prova della ricezione, ovvero con fax, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
27.1 - Funzioni dell'Assemblea
L'assemblea ordinaria:
1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi e i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione

dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
5. procede alla nomina degli amministratori;
6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
8. approva i regolamenti interni;
9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.25.
L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civile.
27.2 - Costituzione e quorum deliberativi
L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare; in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci e rappresentanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentanti all'adunanza.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici (15) giorni dalla data della deliberazione.
27.3 - Verbale delle deliberazioni e votazioni
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissen-

zienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

27.4 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto chi sia iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non sia in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10.3.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla
medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due (2) soci.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

27.5 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da cinque (3) a nove (7), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori resteranno in carica secondo il periodo previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente.

28.1 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da

alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

28.2 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In quest'ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

28.3 Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

28.4 - Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

28.5 - Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi auto-

rità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.
In caso di assenza o d'impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.
Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 29 - Collegio Sindacale
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dall'art.2435-bis del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.
Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.
Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.
Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 30 - Controllo contabile
Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO X
CONTROVERSIE

Art. 31 - Clausola Arbitrale
Nei limiti in cui sia consentito dalla legge, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui la società ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le esclusioni di legge.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.
La clausola arbitrale di cui al presente articolo è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.
31.1 - Esecuzione della decisione
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida
sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.
31.2 Soppressione. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci.

TITOLO XI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 32 - Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 32.1 - Liquidazione del patrimonio
In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 31, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi, i regolamenti saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
33.1 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione
La società è retta e disciplinata secondo il principio di mutualità, ai sensi dell'art.2511 c.c. I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio resi-

duo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:
(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo
dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al
capitale effettivamente versato;
(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
35.2 - La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.
35.3 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 anche agli effetti tributari.

IV. Cooperativa di conferimento di prodotti ortofrutticoli. I contenuti essenziali del regolamento interno

NORME GENERALI PER ASSOCIARSI ALLA COOPERATIVA _____

-Compilazione Domanda di Ammissione alla Cooperativa _____, dove verranno richiesti, oltre ai dati anagrafici dell'azienda, i titoli di possesso con relative mappe e partita di ogni appezzamento e le specie coltivate.
-Dichiarazione di non essere iscritto ad altra Cooperativa Agricola, e/o associazione dei produttori, giusto quanto dispone l'allegato III al regolamento CE 2200/96 e di impegnarsi al rispetto delle normative europee e nazionali relative ai soci di Organizzazioni di produttori.
La Domanda di Ammissione verrà poi valutata dal Consiglio di Amministrazione o dall'A.U.

Qualora il C.d.A. o l'A.U. ritenesse l'azienda idonea a perseguire gli indirizzi della Cooperativa, approva la richiesta, e ammette l'azienda a far parte della compagine sociale destinandogli un numero nel libro sociale.
Il socio è impegnato a conferire alla Cooperativa tutta la produzione ortofrutticola che dichiarerà in una Scheda Conferimento.
I programmi di conferimento potranno avere un'oscillazione massima rispetto alla stima più o meno del 10%, per le esigenze particolari di commercializzazione.

Per l'inizio e le modalità di raccolta, il Socio deve attenersi alle disposizioni che gli saranno comunicate dalla Cooperativa.
I prodotti conferiti dal Socio saranno soggetti alle seguenti operazioni:
-Operazione di pesatura
-Operazione di scelta campioni
-Operazione di selezione del campione.

Liquidazioni
Ogni settimana verrà pubblicato un listino di 1° approssimazione che indica al Socio l'andamento prezzo di quel periodo. La liquidazione definitiva di ogni varietà verrà conteggiata detraendo dai ricavi tutte le spese generali e quelle di lavorazione e commercializzazione imputabili ad ognuna di esse.

Il socio contribuirà alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento a fondi costituiti per l'esecuzione di programmi operativi.

L'Assistenza Tecnica
La Cooperativa fornisce la seguente assistenza tecnica ai propri soci:
-Assistenza tecnica di campagna
-Compilazione delle schede di campagna
-Compilazione e presentazione domanda per la certificazione Eurep-gap.

V. Regolamento interno ex L.142/2001

REGOLAMENTO INTERNO AI SENSI DELLA LEGGE N°142/2001 DELLA COOPERATIVA _____
CON SEDE IN _____
ALLA VIA _____
C.F./P.IVA_____
ALBO SOCIETÀ COOPERATIVE N.____APPROVATO IN ASSEMBLEA IL _____DEPOTITATO ALLA DPL DELLA PROVINCIA DI _____
PROT. N. _____ DEL _____

Art. 1 – Scopo ed oggetto
Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e dell'articolo 7 dello statuto sociale, il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento del lavoro dei soci lavoratori nonchè il profilo professionale e il relativo trattamento economico.
Il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo. Le medesime disposizioni regolamentari si intendono, nella loro globalità, non peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e/o accordi collettivi applicabili.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento allo Statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonchè agli accordi collettivi in quanto applicabili.

Art. 2 – Tipologie occupazionali dei soci lavoratori
Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali (in aderenza ai principi nuovamente tradotti dalla cooperativa).
Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici.
La cooperativa si fa carico di provvedere a tutti gli adempimenti connessi.
I soci lavoratori di cooperativa:

1) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
2) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
4) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al

tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

5) Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:

-subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio;

-formativo e/ inserimento, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo a tempo indeterminato o determinato;

-autonomo;

6) È inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purchè compatibile con lo stato di socio.

Art. 3 – Rapporti di lavoro instaurati

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge n°142/2001, ciascun socio lavoratore di cooperativa "stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 47 c.1 lett. c.bis DPR 917/86 e i contratti a progetto (CO.CO.PRO) di cui alla L. 30 del 14/02/2003 D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003 secondo la Riforma Biagi, con cui contribuisce, comunque, al raggiungimento degli scopi sociali". Inoltre, in aderenza alla normativa italiana in materia di lavoro, è possibile l'instaurazione di contratti di apprendistato, contratti di tirocinio formativo, contratti di inserimento lavorativi e ogni altra forma contrattuale prevista dalla normativa prevista dall'Ordinamento Giuridico Italiano.

Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente Legge, nonchè, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre Leggi o da qualsiasi altra fonte. È inoltre compatibile e possibile definire ed instaurare rapporti e prestazioni di natura occasionale, professionale e non con soci e terzi.

La scelta della tipologia di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della cooperativa tenendo conto della qualifica posseduta, delle caratteristiche di svolgimento della prestazione lavorativa e dell'organizzazione produttiva.

Art. 4 – Rapporto ulteriore di lavoro di tipo subordinato

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo considerato lo svolgimento dell'attività della cooperativa che necessiti di prestazioni caratterizzate dal requisito della subordinazione.

Al rapporto di lavoro di tipo subordinato si applicano tutte le vigenti norme di Legge, codicistiche e contrattuali atte a regolamentare il rapporto di lavoro subordinato.

Il socio all'atto dell'ammissione aderisce contestualmente alla disciplina illustrata e dettata dal presente regolamento.

Art. 5 – C.C.N.L. applicabile ai soci subordinati e trattamento economico
Ai soci con i quali viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato troverà applicazione il C.C.N.L. "----------" che si intende integralmente applicato sia relativamente alla parte normativa che economica, ed eventuali altri contratti da definire successivamente in base alle concrete esigenze lavorative.
Per i soci che operano nel settore amministrativo e nei servizi generali che interessano più settori, sarà applicato, con le modalità previste dal presente regolamento, il CCNL _____
L'Assemblea dei soci potrà deliberare condizioni di maggior favore per il lavoratore nell'esercizio della contrattazione collettiva di 2° livello così come individuata dal C.C.N.L. applicato che, in ogni caso, deve costituire il riferimento per fattispecie non espressamente disciplinate dal presente regolamento.
In via generale, il trattamento economico dei soci lavoratori è proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro prestato in cooperativa.
Ai fini di un'adeguata proporzionalità del trattamento economico alla quantità e qualità del lavoro prestato, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'erogazione di retribuzione integrativa, attribuita in riconoscimento di particolari professionalità e/o impegno dimostrato, a titolo di superminimo, ad personam o altra analoga voce retributiva.
In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea potrà deliberare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, l'erogazione del ristorno secondo i criteri e le modalità previste dallo statuto della cooperativa.

Art. 6 – CCNL applicabile e condizioni di lavoro
Salvi i diritti stabiliti da disposizioni di legge in materia di trattamento normativo del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della disciplina delle condizioni di lavoro dei soci lavoratori si applicano le disposizioni del CCNL e degli accordi previsti all'art.5.

Art. 7 – Rapporto ulteriore di lavoro di tipo autonomo e trattamento economico
La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è resa necessaria dalla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione dell'Assemblea dei Soci considerato lo svolgimento dell'attività della cooperativa che necessiti di prestazioni svolte in forma personale ed autonoma da parte del prestatore.
La cooperativa applica ai soci con rapporto di lavoro diverso da quello di tipo subordinato la vigente disciplina legislativa, codicistica e contrattuale dettata in materia di lavoro autonomo.
I soci con contratto di tipo autonomo possono prestare la propria attività anche per più committenti purchè abbiano preventivamente ricevuto espressa autorizzazione a riguardo da parte dall'Assemblea dei Soci della cooperativa.
I soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato riceveranno un trattamento economico rapportato alla qualità e alla quantità di lavoro svolto e, in assenza di contratti e accordi collettivi specifici, si considereranno i compensi medi per presta-

zioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo determinate da tabelle professionali, da usi e consuetudini.

Art. 8 – Distribuzione del lavoro
La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro e alla relativa distribuzione ai soci nel rispetto dell'art.2516 c.c.
In caso di carenza di lavoro, che possa occupare tutti i soci lavoratori con la medesima qualifica, si dovrà attuare la rotazione.
La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile ai soci.
Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell'ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili.
A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto ad orario ridotto.
Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della cooperativa e del socio è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito.
Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di rapporto attivato, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale.
In tale ipotesi i trattamenti contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa.
In quest'ultimo caso la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal C.C.N.L. senza il consenso del socio fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 – comma 1 – lettera e), della legge n° 142/2001 (deliberazioni nell'ambito di un piano di crisi aziendale) e/o a quanto previsto nell'articolo 9 del presente regolamento.
Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'articolo 1 – comma 2 – lettera c), della Legge n° 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso un'opportunità di lavoro idonea.
Il socio non potrà eseguire lavori reperiti in proprio, se non espressamente autorizzato dalla Direzione dell'Azienda.

Art.9 – Modalità di svolgimento dell'incarico
Nello svolgimento dell'incarico il socio gode di autonomia e discrezionalità organizzativa, dovendo assicurare il raggiungimento del risultato finale dell'incarico entro i tempi di esecuzione concordati e garantire l'adeguato standard qualitativo della sua prestazione; attenendosi a quanto stipulato tra le parti.
In corso di svolgimento dell'incarico, il socio e la cooperativa possono concordare tempi e modi di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico-organizzative della cooperativa e/o agli interessi personali del socio.

Art. 10 – Ristorni

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'Assemblea dei soci avrà facoltà di deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'erogazione del ristorno in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi e secondo i criteri e le modalità previste dalla Legislazione vigente e dell'art. _____dello Statuto della cooperativa.
Durante il periodo di crisi aziendale il ristorno non sarà applicato e non ci sarà distribuzione degli utili.
Per i soci con rapporto di lavoro subordinato, il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'art.4 della L.142/2001 reddito di lavoro dipendente.

Art.11 - Infrazioni e sanzioni disciplinari
Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonchè le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo.
Per i rapporti di lavoro subordinato, in aggiunta a quanto previsto dal Ccnl applicato, sono individuate le seguenti ulteriori mancanze e i relativi provvedimenti disciplinari.
Il socio che commette qualsiasi atto che porti pregiudizio alla sicurezza e alla moralità della cooperativa, al normale e puntuale andamento del servizio, salvo che tale atto non sia motivo di esclusione a norma dello statuto, sarà possibile di sanzioni disciplinari commisurate alla gravità del fatto.
Le suddette sanzioni possono essere:
- Il richiamo verbale;
- Il richiamo scritto;
- La sospensione cautelare del socio.

Queste saranno commisurate in base all'entità della mancanza commessa, a giudizio dell'organo amministrativo della cooperativa.
La sospensione cautelare del socio può essere inflitta, tra l'altro, quando questi:
- Persista a commettere mancanze per le quali sia stato precedentemente oggetto di richiami verbali e scritti;
- Si assenti simulando malattie;
- Con sotterfugi si sottragga agli obblighi di servizio;
- Danneggi per incuria il materiale o le attrezzature che gli sono affidati;
- Ometta di riferire al responsabile del Servizio qualsiasi incidente accaduto a sè o a coloro per i quali è responsabile durante il servizio;
- Si renda colpevole di gravi insubordinazioni o vie di fatto verso i responsabili della direzione e dell'organismo e del servizio, i colleghi o altre persone nell'ambito del lavoro.

In aggiunta a quanto previsto dal Ccnl applicato e a quanto in precedenza previsto, il socio lavoratore può incorrere a:
a) Sospensione cautelare
- Per aggressioni fisiche alle persone;
- Qualsiasi genere di maltrattamento inflitto a persona disabile.

a) Risoluzione del rapporto per esclusione
- Per abbandono del proprio posto di lavoro;
- Grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone e delle cose o alla sicurezza degli ambienti affidati;
- Azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa.

Qualora l'inflazione sia di particolare gravità, l'Organo amministrativo, o in caso di ur-

genza il Coordinatore dei Servizi, potrà disporre la sospensione cautelare del socio, senza diritto di retribuzione, fino alla conclusione del procedimento disciplinare.
I provvedimenti disciplinari sono comminati a giudizio dell'Organo amministrativo della cooperativa.
Art. 12 – Risoluzione del rapporto
In caso di recesso o di esclusione del socio verrà ad estinguersi anche l'ulteriore rapporto di natura lavorativa sia esso di natura subordinata o autonoma.
Art. 13 – Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti
La cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività dell'azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:
a. contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla cooperativa;
b. situazioni temporanee di mercato;
c. crisi economiche settoriali e locali;
d. una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati.
Nei casi di cui al presente articolo, l'assemblea potrà deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.
Con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali, e quelli definiti al livello aziendale o territoriale.
Se necessario, l'assemblea potrà deliberare la riduzione del trattamento economico, il quale non potrà essere comunque inferiore al 25% del trattamento globalmente previsto dal Contratto collettivo nazionale applicabile.
Nell'applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall'assemblea, l'Organo di Amministrazione potrà tener conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.
In funzione del superamento dello stato di crisi l'assemblea potrà infine deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative.
Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell'occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L'assemblea potrà differenziare l'applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.

NORME DIVERSE

Art. 14 – Fase di avviamento

Ai sensi dell'articolo 6 l'assemblea della cooperativa potrà approvare il piano di avviamento dalle cooperative alle condizioni e secondo le modalità previste da accordi tra Centrali cooperative e Organizzazioni sindacali.
In attesa di tale accordo l'assemblea potrà approvare un piano, di durata massimo quadriennale, dal momento della costituzione della cooperativa, in questo piano vanno indicate le possibili linee di sviluppo e le esigenze finanziarie ed economiche di tale avviamento.
La cooperativa potrà, di conseguenza, insieme ai soci definire il loro trattamento economico complessivo e le condizioni di lavoro in modo diverso da quanto previsto dalla contrattazione collettiva regolamentata con disposizioni analoghe a quelle sui contratti di riallineamento.

Art.15 - Uso automezzi della cooperativa
L'uso degli automezzi di proprietà della Cooperativa è riservato esclusivamente ai soci della medesima; gli stessi devono essere in possesso di regolare patente di guida per condurre tale automezzo.
Ogni automezzo può essere usato esclusivamente nell'ambito delle attività sociali della cooperativa.
Durante il periodo in cui l'automezzo è in consegna al socio, egli è direttamente responsabile di quanto può derivarne dal suo uso, assumendosene tutte le conseguenze sotto ogni aspetto civile e penale.
Nel caso in cui l'automezzo subisca un danno per dolo o colpa del socio, il medesimo è tenuto a provvedere alla riparazione.
Nel caso di incidente, sempre per dolo o colpa del socio, questi dovrà provvedere anche al pagamento dell' eventuale franchigia sull' assicurazione dell'automezzo nonchè ad ogni danno non rimborsato effettivamente dall'assicurazione.
Art.16 - Collaborazioni con terzi
Per la realizzazione di particolari eventi rientranti comunque tra le attività sociali, o per far fronte a contingenti situazioni, la cooperativa potrà ricorrere alla occasionale collaborazione di specifiche figure professionali e persone non soci se tale collaborazione diviene essenziale. La collaborazione non potrà comunque eccedere i limiti ed i termini propri della prestazione occasionale come definita dal 2^ comma art. 61 dlgs 10.9.2003 n. 276.

NORME FINALI

Art.17 – Decorrenza degli effetti del Regolamento
Il presente regolamento interno, approvato dall'assemblea in data _____ ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, entra in vigore dal giorno _____.
Il presente regolamento non si applica nei confronti dei soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei confronti dei quali la cooperativa è tenuta al rispetto delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art.18 – Modificazione del Regolamento
Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

----------, --/--/----

Una forma di collaborazione tra socio e cooperativa è il prestito sociale: attraverso questo rapporto il sodalizio potrebbe disporre di importanti risorse per sostenere la propria crescita. Il socio prestatore, contemporaneamente, vede retribuiti, in misura nettamente maggiore rispetto al sistema bancario tradizionale, i propri risparmi.

VI. Regolamento per la gestione dei prestiti dai soci

1. REGOLAMENTO MODALITÀ DI RACCOLTA PRESTITO SOCIALE COOPERATIVA _____

Articolo 1 – (Istituzione sezione raccolta prestiti sociali)
1. In esecuzione dell'art.____ dello Statuto sociale, è istituita una sezione per la raccolta di prestiti effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa.
La raccolta è riservata ai soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.
2. Il prestito non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico ed è disciplinato dalle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche.
3. Il presente regolamento, in vigore dal _____, è stato approvato dall'assemblea generale dei soci del _____.

Articolo 2 – (condizioni e importo massimo dei prestiti sociali)
1. La cooperativa, previa stipula di contratto scritto, emette una scheda nominativa intrasferibile di prestito sociale, intestata e rilasciata esclusivamente al socio prestatore, congiuntamente a un esemplare del contratto.
2. Non è ammessa l'emissione di più schede per socio, nè l'intestazione della scheda a più persone.
3. I prestiti avvengono in forma libera e il loro importo non può superare i limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di raccolta del risparmio fra i soci, sia relativamente a ciascun socio sia nella loro entità globale.
4. Il Consiglio di Amministrazione (CdA) può fissare, dandone comunicazione ai soci, limiti inferiori a quelli massimi di legge.
5. Fra la stipula del contratto di prestito sociale e la sua estinzione non possono intercorrere meno di cinque giorni.
6. Il socio non può stipulare un nuovo contratto di prestito sociale prima che siano trascorsi cinque giorni dall'estinzione del precedente.
7. La cooperativa garantisce la massima riservatezza possibile nello svolgimento delle operazioni previste dal presente regolamento.
8. Le operazioni relative al prestito avvengono esclusivamente nei locali e negli orari stabiliti dalla cooperativa.
9. Sono annotate e firmate sulla scheda dal personale autorizzato dalla cooperativa stessa.
è vietato a chiunque altro di apporvi annotazioni, farvi cancellature, abrasioni, correzioni o aggiunte, che sono nulle ad ogni effetto.

10. Il socio prestatore o il suo delegato rilascia quietanza per i prelevamenti.

Articolo 3 (delega)
1. Limitatamente alle operazioni di versamento e prelevamento, il socio può delegare altra persona di sua scelta, anche non socia.
In nessun caso ciascun delegato può cumulare più di tre deleghe, fatte salve quelle attive alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Al delegato è vietato effettuare ogni altra operazione sul prestito e in specie l'estinzione.
3. La delega si esprime con comunicazione scritta alla cooperativa redatta su apposito modulo.
4. La delega si estingue immediatamente con la morte del socio prestatore o con revoca da inoltrare per iscritto alla cooperativa.

Articolo 4 (interessi e spese)
1. Sui prestiti è corrisposto un interesse di remunerazione il cui tasso è stabilito dal CdA della cooperativa.
Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile.
2. Il tasso di interesse è reso noto mediante fogli informativi analitici a disposizione dei soci nei locali in cui si svolgono le operazioni del prestito ed è sottoscritto dal socio prestatore all'atto della stipula del contratto di prestito.
3. In caso di variazione sfavorevole al socio del tasso di remunerazione o di ogni altra condizione, la cooperativa provvede a darne comunicazione ai soci presso l'ultimo domicilio da essi reso noto.
4. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, ciascun socio ha facoltà di recedere dal contratto senza alcuna penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
5. I prezzi, le spese e ogni altra condizione economica relativi alle operazioni e ai servizi offerti sono stabiliti dal CdA e comunicati ai soci prestatori mediante i fogli informativi analitici.
6. Non è addebitata alcuna spesa per la tenuta della scheda di prestito.
7. Gli interessi sui versamenti di denaro sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
8. Le somme versate con assegni sono disponibili dopo l'accertato buon fine degli assegni medesimi.
9. Il rimborso totale o parziale del prestito, in qualsiasi modo effettuato, avviene a seguito di un preavviso da parte del socio prestatore di almeno quarantotto ore.
La cooperativa si riserva la facoltà di rimborsare il prestito anche contestualmente alla richiesta.
10. Gli interessi sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e il loro importo viene accreditato, al netto della ritenuta fiscale, il 1° gennaio successivo, salvo quanto disposto dal presente regolamento.
Se per effetto dell'accredito degli interessi l'entità del prestito supera il limite consentito per ciascun socio, l'importo eccedente cessa di produrre interessi ed è rimborsato al socio stesso.
11. I prestiti fino a 100,00 euro non movimentati per un intero anno solare cessano di produrre interessi.
12. Tenuto conto del limite dell'importo complessivo dei prestiti stabilito dalle nor-

me in materia creditizia CdA si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento al rimborso totale o parziale dei prestiti, secondo modalità e procedure che saranno preventivamente determinate e comunicate ai soci prestatori.

Articolo 5 (Termine contratto e comunicazione)
1. Al termine del contratto e comunque una volta l'anno, è fornita al socio una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto, contenente il dettaglio delle operazioni effettuate. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento in mancanza di reclamo, le comunicazioni si intendono approvate.

Articolo 6 (prestito vincolato)
1. Il CdA può offrire ai soci la possibilità di sottoscrivere, in aggiunta o sostituzione della scheda di cui art. 2, un rapporto di prestito vincolato. In ogni caso la somma complessivamente prestata non può superare il limite individuale di cui al comma 3 del menzionato art. 2.
2. Il CdA stabilisce il tasso di remunerazione, composto da quello indicato all'art.5 e da un valore positivo aggiuntivo.
3. L'importo minimo del prestito vincolato è di €____ (_____ euro) e non sono ammessi ulteriori versamenti.
4. La durata del vincolo è 18 mesi.
5. In mancanza di disdetta scritta da parte del socio prestatore da darsi almeno 30 giorni prima della scadenza, il vincolo, solo sulla somma in linea capitale, viene considerato tacitamente rinnovato.
In caso di disdetta del vincolo, il capitale della scheda vincolata cessa di produrre interessi alla data di scadenza.
6. Limitatamente alle operazioni di prelevamento, il socio prestatore può delegare altra persona, anche non socia e anche diversa dal delegato sulla scheda di cui all'art. 2.
7. Gli interessi sono disponibili per il rimborso – al netto delle ritenute di legge – dalla data di scadenza del vincolo e, se non ritirati, non producono interessi.
8. Alla fine di ogni anno solare al socio prestatore viene inviata una nota informativa; alla scadenza del vincolo in caso di disdetta, viene inviato un estratto conto con il conteggio degli interessi (lordi, ritenute e netti).
9. In caso di variazione negativa del tasso di remunerazione, è consentita l'estinzione anticipata della scheda. In questo caso la somma vincolata viene rimborsata per il totale più gli interessi maturati al netto delle ritenute di legge.
10. Su richiesta scritta del socio prestatore, il CdA ha facoltà – in casi eccezionali – di valutare la richiesta di rimborso anticipato e, in caso di accoglimento, la somma vincolata viene rimborsata senza interessi.
11. In caso di morte del socio, agli eredi viene rimborsata la somma vincolata e gli interessi maturati fino alla data del decesso al netto delle ritenute di legge.

Articolo 7 (recesso, morte del socio, smarrimento, sottrazione, duplicazione)
1. In caso di recesso, esclusione o morte del socio prestatore, la somma resta a disposizione del receduto, dell'escluso o degli eredi, infruttifera dal giorno della cessazione del rapporto sociale.
2. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla cooperativa il decesso del socio prestatore.

3. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della scheda di prestito, il socio prestatore deve farne immediata denuncia alle competenti autorità ed alla cooperativa, segnalando tutto quanto necessario per l'identificazione del documento e delle circostanze della perdita.
4. La cooperativa provvede immediatamente a bloccare il conto, rifiutando qualsiasi operazione ulteriore e ritirando la scheda qualora venga presentata.
Trascorsi dieci giorni senza che sia stata rintracciata la scheda e senza che sia intervenuta opposizione al rimborso, la cooperativa consegna al socio prestatore una nuova scheda con l'indicazione "duplicato".
5. Al momento della consegna del duplicato, il socio prestatore rilascia alla cooperativa una dichiarazione scritta da cui risulta che la scheda smarrita, sottratta o distrutta non ha più alcun valore e che la cooperativa è libera da qualsiasi responsabilità causata dall'eventuale circolazione e dall'uso improprio della scheda sostituita.

Articolo 8 (compensazioni)
1. Alla cooperativa spetta il diritto di effettuare in qualunque momento la compensazione fra i debiti che il socio prestatore ha verso la cooperativa, da qualunque titolo o causa derivino, ed il credito del socio derivante dal prestito sociale.

Articolo 9 (Iscrizioni)
1.La Cooperativa _____ non è iscritta all'Albo delle Aziende di Credito.
2. La Cooperativa _____ è iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al n.___ e all'Albo Nazionale delle Società Cooperative al n. _____ categoria _____.

Articolo 10 (disposizioni finali)
1.Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nelle deliberazioni del C.I.C.R. e della banca d'Italia.
2. Ogni controversi fra la Cooperativa e i soci riguardanti i prestiti disciplinati dal presente Regolamento è devoluta alla competenza esclusiva del foro di _____

VII. Modello Libro soci

SOCIETÀ COOPERATIVA
_____

Sede in _____ n. ____ – cap_____
_____ (____)

C.F. e P.IVA _____
R.E.A. _____

ISCRIZIONE ALBO COOPERATIVE
N._____

LIBRO SOCI

01 NOME COGNOME DEL SOCIO
C.F. _____ NATO A
_____ IL _____ RESIDENTE A _____ VIA
_____, N.___
QUALIFICA _____
Delibera di ammissione CdA o determina dell'A.U. n.___ del _____

- QUOTA SOTTOSCRITTA PER € _____
- QUOTA VERSATE PER € _____ IL _____
- TASSA DI AMMISSIONE € _____ VERSATA IL _____
- SOVRAPPREZZO € _____ VERSATO IL _____

Recesso/Esclusione/Morte delibera CdA o determina dell'a.U. N.___ DEL _____ RESTITUZIONE QUOTA IL _____ PER € _____

02 NOME COGNOME DEL SOCIO
C.F. _____ NATO A
_____ IL _____ RESIDENTE A _____ VIA
_____, N.___
QUALIFICA _____
Delibera di ammissione CdA o determina dell'A.U. n.___ del _____

- QUOTA SOTTOSCRITTA PER € _____
- QUOTA VERSATE PER € _____ IL _____
- TASSA DI AMMISSIONE € _____ VERSATA IL _____
- SOVRAPPREZZO € _____ VERSATO IL _____

Recesso/Esclusione/Morte delibera CdA o determina dell'a.U. N.___ DEL _____ RESTITUZIONE QUOTA IL _____ PER € _____

VIII. Domanda di ammissione a socio

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELLA COOPERATIVA _____

AL Rappresentante legale della Cooperativa

_____

VIA _____

cap _____ _____(__)

Oggetto: domanda di ammissione a socio

Il sottoscritto _____ (cognome e nome), nato a _____ il __/__/____ cf: _____, e residente in _____cap. _____, prov. (____), via/piazza _____, recapiti: mail _____ tel. casa_____ cell. _____

CHIEDE ai sensi dell'art. ___ dello Statuto di essere ammesse in qualità di socio nella cooperativa _____ e, a tale scopo

DICHIARA

1. di svolgere effettivamente l'attività di _____ con la qualifica di _____;

2. di aver letto, conoscere, accettare lo Statuto;

3. di attenersi alle norme statutarie ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

4. di voler sottoscrivere e versare la quota per €_____;

5. di versare, quale tassa di ammissione

, € _____;

6. di versare quale sovrapprezzo

la somma di € _____ così come sancito dall'art. ___ comma __) dello Statuto;

7. di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui art. __ dello statuto del sodalizio;

Si rimane in attesa di riscontro.

_____il__/__/____ Firmato

_____

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.lgs.196/03

Il sottoscritto (cognome e nome) _____ dichiara di aver ricevuto per iscritto l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs.196/03.

Firma _____

Il sottoscritto (cognome e nome) _____ esprime il proprio consenso alla comunicazione dei propri dati verso i soggetti e per le finalità indicate nell'informativa stessa.

Firma _____

SPAZIO RISERVATO PER LA DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Esempio di Determina dell'Amministratore Unico

Il sottoscritto, in data __/__/____ ha verificato i dati di cui alla presente domanda e la loro compatibilità con lo statuto della Cooperativa e ha deciso di accettare l'ammissione a socio e, visto che ha già provveduto al versamento della quota sottoscritta pari ad € _____, alla tassa di ammissione pari ad € _____e al sovrapprezzo per €_____, iscrivo il Sig._____ a libro socio al numero _____.

Firmato L'amm.re Unico

_____

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS.196/03

Con l'entrata in vigore del DLgs 196/03, riteniamo opportuno fornire alcune informazioni in merito al DLgs 196/2003 relativa alla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". Il DLgs 196/2003 – Codice della Privacy:

1. garantisce che "il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, garantisce altresì i diritti delle persone fisiche e di ogni altro ente o associazione";

2. identifica come "dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o

associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altre informazioni, ivi compreso un numero di identificazione personale";

3. considera "trattamento qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati".

Come previsto dall'art. 13 della legge predetta, per quanto riguardo la Cooperativa _____ si precisa che:

1. le finalità del trattamento dei dati saranno strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti e dei servizi con i soci;

2. il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici applicando le previste misure di sicurezza definite nel Documento Programmatico sulla Sicurezza;

3. la conseguenza di eventuale rifiuto a concedere il consenso previsto da parte del socio, al momento della raccolta informazioni, può comportare l'oggettiva impossibilità per questa cooperativa di osservare obblighi di legge e/o contratto connessi allo svolgimento del rapporto;

4. i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso del rapporto potranno essere comunicati esclusivamente ai soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla nostra attività, funzioni che devono pertanto ritenersi fondamentali ai fini dell'operatività della società. I Vostri dati non saranno comunque oggetto di diffusione;

5. le comunicazioni obbligatorie avverranno anche in assenza del consenso;

6. tutte le informazioni relative ai soci saranno consultabili solo dagli stessi, come previsto dall'art. 7 della Legge, presso la sede operativa della Cooperativa _____ in via _____;

7. in caso di recesso i dati del socio sono trattati dalla Cooperativa esclusivamente negli ambiti obbligatori per legge e per le comunicazioni necessarie per il disbrigo delle pratiche burocratiche obbligatorie;

8. titolare del trattamento dei dati è l'amministratore della Cooperativa;

9. responsabile dei trattamenti è _____ al quale possono essere indirizzate le eventuali richieste in materia.

In funzione delle informazioni qui riportate, vi invitiamo a firmare la dichiarazione di consenso in calce al modulo di richiesta di adesione a socio.

Copia della richiesta di adesione completa della presente informativa deve essere ritirata e conservata dal richiedente.

IX. Delibera tipo di assemblea

MODELLO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
APPROVAZIONE BILANCIO

LACOOPERATIVA
_____
con sede in _____ Capitale sociale Euro _____i.v.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
L'anno _____ il giorno __ del mese di _____ alle ore ____, presso la sede della Società in _____ si è tenuta l'assemblea ordinaria, essendo andata deserta l'assemblea del _____ della società Cooperativa_____per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il _____: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:
_____ Amministratore Unico/o Presidente CdA nonchè i Signori Soci, (elencare nome e cognome rappresentanti, l'intero capitale sociale. Oppure sono presenti i sigg. soci così come da elenco allegato al presente atto nel rispetto di quanto sancito dall'art. 2375 c.c. I presenti rappresentano l'intero capitale sociale. Oppure specificare altro).
Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società (Allegato A).
A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. _____, Amministratore Unico/ o Presidente CdA. I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. _____ rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, e Soci rappresentati il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.
1. Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il _____: deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene. Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di: – bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il _____
Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti e per alzata di mano, voti a favore: n. { } quota

DELIBERA
- di approvare il Bilancio relativi all'esercizio sociale chiuso il _____, così come predisposto dal Amministratore Unico/CdA, che evidenzia un risultato positivo/negativo di Euro. _____, (Allegato B che fa parte integrante e sostanziale del presente atto);
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico/ CdA circa la destinazione del risultato d'esercizio:
utile d'esercizio al _____ Euro _____
30% a riserva legale Euro _____
3% Fondi mutualistici Euro _____
Riserva straordinaria Euro _____
- di conferire ampia delega all'A.U./Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

1. Varie ed eventuali

Nessuno prende la parola in ordine al presente punto all'ordine del giorno.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore ____ previa lettura e unanime approvazione per alzata di mano del presente verbale.

Il Segretario
_____

Il Presidente
_____

X. Soci presenti in assemblea

SOCIETÀ COOPERATIVA
_____
con sede in _____ n. ____
cap_____ _____ (___)
C.F. e P.IVA _____
R.E.A. _____ ISCRIZIONE ALBO COOPERATIVE N._____

FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA
APPLICAZIONE ARTICOLO 2375 C.C.

ALLEGATO ALL'ASSEMBLEA N.____
DEL _____

ELENCO SOCI PRESENTI IN ASSEMBLEA

1. Cognome e nome, Capitale rappresentato (quota n.__) ___% Firma leggibile per esteso_____
2. Cognome e nome, Capitale rappresentato (quota n.__) ___% Firma leggibile per esteso_____
3. Cognome e nome, Capitale rappresentato (quota n.__) ___% Firma leggibile per esteso_____
4. Cognome e nome, Capitale rappresentato (quota n.__) ___% Firma leggibile per esteso_____
5. Cognome e nome, Capitale rappresentato (quota n.__) ___% Firma leggibile per esteso_____
6. Cognome e nome, Capitale rappresentato (quota n.__) ___% Firma leggibile per esteso_____
7. Cognome e nome, Capitale rappresentato (quota n.__) ___% Firma leggibile per esteso_____
8. Cognome e nome, Capitale rappresentato (quota n.__) ___% Firma leggibile per esteso_____
9. Cognome e nome, Capitale rappresentato (quota n.__) ___% Firma leggibile per esteso_____

XI. Calcolo costo del lavoro

Cooperativa _____ Anno _____

CALCOLO COSTO DEL LAVORO
(ARTT.2513 E 2516 C.C.)

N.	Socio SI/ NO	Cognome/ Nome lavoratore	Qualifica	Emolumenti lordi €	Contributi aziendali (inps, inail) €	Tfr €	Totale soci		Totali non soci		Totali soci e non soci	
							€	%	€	%	€	%
01												
02												
03												
04												
05												
06												
07												
08												
09												
10												
ecc												
TOTALI												100,00

N.B.
Una volta elaborata la tabella, è possibile calcolare la prevalenza ex art.2513 c.c.
A questo punto sviluppare una seconda tabella procedendo nel seguente modo: eliminare i lavoratori non soci dalla tabella; costituire una serie di insiemi raggruppando i soci lavoratori per qualifica; evidenziare eventuali differenze sul trattamento economico chiarendolo in nota integrativa che la parità di trattamento (ex art.2516) è stato rispettato, oppure giustificare chiaramente le difformità.

XII. Nota integrativa

Cooperativa _____
Sede legale: _____ Iscritta al Registro Imprese di _____C.F. e numero iscrizione _____
Iscritta al R.E.A. di _____ n. _____Capitale Sociale sottoscritto € _____ Interamente versato- Partita IVA: _____ Numero iscrizione Albo Società Cooperative: _____

Nota al bilancio chiuso al 31/12___

INTRODUZIONE ALLA NOTA INTEGRATIVA
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al _____.
Il Bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili nazionali ed alle interpretazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.
Ci si è avvalsi, inoltre, della facoltà di esonero dalla relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 comma 3 e 4 del Codice Civile in quanto:

- La società non possiede direttamente né tramite società fiduciaria o interposta persona azioni proprie né azioni o quote di società controllanti;
- La società durante l'esercizio non ha acquistato né alienato azioni proprie né azioni o quote di società controllanti anche per tramite di società fiduciarie né per interposta persona.

Si fa presente che nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell'esercizio in rassegna e quella della redazione del bilancio non sono intervenuti fatti di rilievo nella gestione della Società.
(....)

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

(...)

Informativa sulle società cooperative a mutualità prevalente (Artt.2545 – 2513 – 2516 C.C.)

La cooperativa è iscritta all'Albo delle Società Cooperative nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente nella categoria produzione e lavoro.

In ordine ai criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, così come sancito dall'art. 2545 c.c. si precisa che l'attività svolta nell'esercizio in esame è stata caratterizzata dalle seguenti attività (....). Al fine di assicurare e conseguire lo scopo mutualistico si è (....).

Si precisa, inoltre, che nell'esercizio in esame la società ha operato in conformità allo spirito mutualistico di cui all'art. 2 della L.59/92 con criterio della mutualità prevalente così come previsto dall'art. 2513 del Codice Civile; in quanto le prestazioni di lavoro derivano da soci per il 94% del totale costo del lavoro di esercizio e più precisamente:

Conto economico	Prestazioni di soci	Prestazione di non soci	Totale
B.9- Costi per il personale valore in €	199.566	12.746	212.312
B.9- Costi per il personale valore in %	94	6	100

Si attesta, pertanto, in base ai parametri evidenziati nella tabella precedente, che nella società cooperativa permane la condizione di mutualità prevalente.

In ordine al rispetto dei parametri di cui all'art. 2516 c.c. sulla parità di trattamento dei soci, si precisa che (esempio):

1. nell'esercizio in questione i soci lavoratori sono stati 8;
2. che i soci hanno tutti la stessa qualifica;
3. che, nel rapporto di lavoro, si è applicato il CCNL _____ così come stabilito dall'art. ____ del Regolamento ex L.142/2001 approvato dall'assemblea in data _____;
4. che dalla tabella che segue si è rispettato il principio della parità di trattamento, specificando che le piccole differenze evidenziate sono dovute agli assegni familiari percepiti dai soci.

Segue la tabella:

SOCI	Retribuzioni	Contributi	TFRL	TOTALE
Socio 1	19.601,10	6.624,79	2.326,26	**28.552,15**
Socio 2	21.018,80	7.988,73	2.419,20	**31.426,73**
Socio 3	21.018,80	5.356,00	2.425,60	**28.800,40**
Socio 4	20.865,46	7.871,89	2.448,42	**31.185,77**
Socio 5	20.668,99	3.471,72	2.368,71	**26.509,42**
Socio 6	10.309,18	935,95	1.278,26	**12.523,39**
Socio 7	17.458,57	5.711,98	1.963,66	**25.134,21**
Socio 8	9.911,72	4.282,49	1.239,73	**15.433,94**
TOTALE SOCI	**140.852,62**	**42.243,55**	**16.469,84**	**199.566,01**
PERCENTUALI	**93,86**	**94,81**	**93,08**	**94,00**

NON SOCI	Retribuzioni	Contributi	TFRL	TOTALE
Non socio 1	9.209,68	2.311,64	1.224,47	**12.745,79**
TOTALE NON SOCI	**9.209,68**	**2.311,64**	**1.224,47**	**12.745,79**
PERCENTUALI	**6,14**	**5,19**	**6,92**	**6,00**

TOTALI	**150.062,30**	**44.555,19**	**17.694,31**	**212.311,80**

((Esempio) Si fa presente che in data 01/08/20__ sono usciti dalla Società i sigg. iscritti rispettivamente al libro soci ai nn.___; ____; ___..
Determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci (art.2528 c.c. ultimo comma)

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO
I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall'art.2426 del Codice Civile, integrati dai Principi Contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di Contabilità.
In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti:
A) Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono ....

XIII. Consegna verbale di revisione ai soci

CONSEGNA VERBALE DI REVISIONE DEL _____
in applicazione dell'art.17 del D.Lgs 220/2002

1) Cognome e nome, verbale consegnato il _____
firma per esteso e leggibile _____
2) Cognome e nome, verbale consegnato il _____
firma per esteso e leggibile _____
3) Cognome e nome, verbale consegnato il _____
firma per esteso e leggibile _____
4) Cognome e nome, verbale consegnato il _____
firma per esteso e leggibile _____
5) Cognome e nome, verbale consegnato il _____
firma per esteso e leggibile _____
6) Cognome e nome, verbale consegnato il _____
firma per esteso e leggibile _____
7) Cognome e nome, verbale consegnato il _____
firma per esteso e leggibile _____
8) Cognome e nome, verbale consegnato il_____
firma per esteso e leggibile _____
9) Cognome e nome, verbale consegnato il _____
firma per esteso e leggibile _____

N.B.
- Da incollare nell'ultimo foglio esterno del verbale di revisione.
- Si ricorda che il presente atto DEVE contenere l'elenco completo di TUTTI i soci iscritti a libro soci.

XIV. Imprese sociali, Cooperative sociali e ONLUS

IMPRESE SOCIALI

Nozione. L'impresa sociale è uno strumento giuridico-organizzativo idoneo a contribuire allo sviluppo di un'azione sociale che sappia coniugare un'adeguata vocazione imprenditoriale e la promozione di valori socialmente riconosciuti.
Si tratta di una caratterizzazione imprenditoriale che sia le organizzazioni non profit disciplinate nel libro I sia le società di cui al Libro V del Codice civile, ivi comprese le cooperative sociali, ricorrendo taluni requisiti, possono assumere.

Applicazioni operative
Come detto, oltre alle associazioni, fondazioni e cooperative sociali, possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le società di cui al Libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (D.Lgs. 24-3-2006, n. 155, art. 1, 1° co.)
Non possono essere imprese sociali le amministrazioni pubbliche e tutte le organizzazioni nelle quali l'erogazione di beni e servizi è limitata per statuti ai soli soci. Gli enti ecclesiastici possono assumere la qualifica di impresa sociale limitatamente a un ramo di attività, purché adottino un apposito regolamento (art. 1, 3° co.).
L'impresa sociale è dunque quella in grado di coniugare l'attività di impresa con il perseguimento di finalità di interesse sociale e generale. Dall'attività imprenditoriale, segnatamente da quella principale, caratterizzata alla stregua di tutte le organizzazioni non profit, dall'assenza di uno scopo lucrativo, l'impresa sociale deve ottenere la maggior parte dei propri ricavi: "Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'Impresa" (d.lg. 24-3-2006, n. 155, art. 2, 3° co.).
Sono Organizzazioni Nonprofit che svolgono attività continuative e coprono almeno la metà dei loro costi attraverso la vendita di beni o servizi e agiscono in genere nelle aree di disagio sociale.
Le Imprese Sociali stipulano, in prevalenza, convenzioni con gli Enti Pubblici in applicazione delle leggi 285/97 (Adolescenza), 45/99 (tossicodipendenza), 40/98 (immigrazione).

Alcuni esempi:
- alcolisti
- detenuti
- anziani soli
- diabetici
- malati di AIDS, tossicodipendenti
- ammalati di sclerosi multipla

Un solo esempio: Un progetto che potrebbe essere realizzato da un'Impresa Sociale è quello di fornire assistenza ai disabili ricorrendo alla formula imprenditoriale, in modo da avere figure specializzate professionalmente ma che operano nell'ambito del noprofit.

Fonte:
http://www.e-glossa.it/wiki/l%27impresa_sociale%C2%A3_nozione.aspx

COOPERATIVE SOCIALI

Previste e regolate dalla Legge 381 dell'8/11/1991.
Sono Imprese Sociali, a mutualità prevente di diritto, che svolgono attività sociali attraverso il lavoro dei propri soci.
Si dividono in 2 categorie:
- Coop. Sociali di tipo a) Servizi Socio Sanitari
- Coop. Sociali di tipo b) inserimeto lavorativo di persone socialmente svantaggiate.

Le cooperative Sociali per ottenere le agevolazioni previste dalla legge, devono iscriversi nell'apposito Albo regionale delle cooperative sociali.
A differenza delle Associazioni di Volontariato, le cooperative prevedono la presenza di soci lavoratori accanto ai soci volontari e l'inserimento delle persone svantaggiate per lo svolgimento di attività lavorative socialmente utili.
Le cooperative sociali di tipo b) hanno anche il vantaggio di richiedere l'assegnazione di gestire servizi pubblici senza la partecipazione alla gara d'appalto.
La legge prescrive che le Cooperative Sociali sono soggette a revisione annuale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'associazione cui eventualmente il sodalizio è aderente.

Fonte:
http://www.intrage.it/rubriche/volontariato/cooperative_sociali/definizione/index.shtml

ONLUS

Onlus: definizione, caratteristiche e particolarità
Il decreto legislativo numero 460 del 4 dicembre 1997 ha istituito le Onlus, acronimo che indica le Organizzazione non Lucrative di Utilità Sociale, introducendo quindi, non dei nuovi soggetti giuridici, ma delle qualifiche fiscali rappresentative di un regime tributario agevolato. La normativa del 1997 ha specificato la natura giuridica dei soggetti che sono onlus di diritto (comma 1), che possono essere onlus (comma 8), che non possono essere assolutamente onlus (comma 10).
sono Onlus di diritto le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali (e consorzi di cooperative al 100%), le organizzazioni non governative.
Possono essere Onlus le associazioni, le fondazioni, i comitati, le società cooperative, gli altri enti di carattere privato.

Non possono essere Onlus gli enti pubblici, le società diverse dalle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro, le associazioni di categoria, gli enti non residenti.
I soggetti che non accedono automaticamente al regime delle onlus, per ottenere tale qualifica devono rispettare determinati requisiti che riguardano i settori di attività, le finalità, obblighi e prescrizioni.
Perché un ente possa essere definito come Onlus, è necessario che svolga la sua attività in determinati settori (assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica) non svolga attività diverse prima indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse persegua esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Quest'ultima è definita dal fatto che la cessione di beni o la prestazione di servizi operata dalla Onlus sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ovvero a favore di componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
L'altro elemento caratterizzante è quello dell'assenza di scopo di lucro.Trattandosi di attività che possono produrre un vantaggio economico per l'ente, l'assenza di lucro deve discendere da:
- divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, anche in modo indiretto;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità
Per la verifica della sussistenza di tali obblighi, le Onlus sono tenute a redigere il bilancio o il rendiconto annuale. Sono anche indicate le modalità con cui devono essere redatte le scritture contabili, sia in relazione all'attività complessivamente svolta, sia con particolare riferimento alle attività direttamente connesse a quella istituzionale.

Fonte:
http://www.intrage.it/rubriche/volontariato/onlus/qualifiche/index.shtml

Per approfondimenti:
www.impresasociale.net

XV. Legislazione essenziale per le cooperative

- D.L.C.P.S. n. 1577/47 (Legge Basevi)
- L. 17 luglio 1975, n. 400
- Legge 08 novembre 1991, n. 381
- L. 31 gennaio 1992, n. 59
- L. 03 aprile 2001, n.142
- L. 15 giugno 2002, n.112
- D.Lgs. 02 agosto 2002, n. 220
- L.14 gennaio 2003, n.30
- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6
- D.Lgs. 06 febbraio 2004, n.37
- Dalla L. 30/12/2004, n.311
- Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155

"Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118"

- Dalla L. 31 dicembre 2007, n.248
- Dalla L.23 luglio 2009, n.99
- Dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.27
- D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39

XVI. Gli articoli della Costituzione e del Codice civile di riferimento

Gli articoli della Costituzione e del Codice civile di riferimento.

I. Dalla Costituzione della Repubblica Italiana: artt. 4, 35, 43, 44, 45, 118;

II. Dal Codice Civile: Libro V Titolo V

2

Usi civici

I. Riferimenti legislativi; II. Che cosa fare per informarsi sugli usi civici presenti sul proprio territorio; III. Uno sguardo alla legislazione regionale; IV. Modello Statuto tipo per il funzionamento del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali (ASBUC); V. Elenco degli uffici regionali competenti.

I. Riferimenti legislativi

L. 16 giugno 1927, n. 1766 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1927, n. 228.

R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 1928, n. 57. Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno.

Legge 17 aprile 1957, n. 278 - Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali

Legge regionale n. 11 del 17-03-1981
REGIONE CAMPANIA *Norme in materia di usi civici*. Bollettino ufficiale della Regione Campania, ,. 22 del 4 aprile 1981.

II. Che cosa fare per informarsi sugli usi civici presenti sul proprio territorio

Per chi volesse verificare se nel proprio territorio sussistono diritti di uso civico, occorre innanzitutto rivolgersi all'amministrazione comunale, anche se l'esperienza più recente dimostra che questo primo approccio solitamente sortisce ben pochi effetti.
L'ideale sarebbe riuscire a condurre una ricerca storica sugli archivi comunali, sull'archivio tenuto dal commissario degli usi civici competente per territorio e su ogni altro documento che possa attestare la presenza di diritti in capo alla comunità.
Oggi la maggior parte delle competenze amministrative in materie di usi civici sono demandate alle Regioni, a cui è possibile rivolgersi. Il più delle volte l'ufficio usi civici è inserito nell'assessorato all'agricoltura, per quanto la situazione sia molto variegata. Una semplice ricerca informatica può offrire i contatti utili a tal fine.
Solitamente le principali attività svolte dalla Regione riguardano:
– indagini di carattere storico sulla ricerca dei diritti civici su un determinato territorio;
– liquidazione dei diritti civici sui terreni di proprietà privata;
– verifica delle occupazioni senza titolo per le conseguenti proposte di reintegra o legittimazione delle occupazioni stesse;
– alienazioni, mutamenti di destinazione d'uso dei terreni della proprietà collettiva;
– controllo sull'attività urbanistica e di programmazione territoriale, con rilascio di relativo parere urbanistico propedeutico all'approvazione regionale dei piani regolatori comunali e degli altri strumenti urbanistici;
– provvedimenti di nomina e revoca degli istruttori e periti demaniali;
– attività di programmazione e redazione del piano territoriale paesistico regionale, in materia di usi civici, in collaborazione con l'assessorato all'urbanistica.
Per l'accertamento ovvero per la verifica delle occupazioni delle terre comuni o demani comunali, si procede anzitutto alla ricognizione dei fondi e alla loro circoscrizione in base ai documenti e piante e, solo in difetto di documenti originari, si supplisce con le notizie desunte dai catasti antichi e recenti e con quelle fornite da indicatori locali.
Precisata la consistenza del fondo nei suoi confini, si rilevano tutti i possessori in esso esistenti e, col confronto degli atti delle precedenti legittimazioni, quotizzazioni e censuazioni ritualmente eseguite, si distinguono i possessi legittimi dalle occupazioni arbitrarie. Per le terre da reintegrare viene accertata pure la misura dei frutti indebitamente percepiti da restituire.
La regione, esaminati gli atti e rettificate eventuali irregolarità, dispone il loro deposito presso la segreteria del comune o dell'associazione agraria, la pubblicazione del bando e la notificazione agli interessati.

Possono proporre opposizioni il comune, l'associazione agraria e i possessori delle terre. I possessori inoltre potranno presentare o la domanda di legittimazione o la dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate.
La regione a tale scopo nomina appositi istruttori, delegati tecnici e periti, incaricati di compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime.
I sindaci dei comuni e i rappresentanti delle associazioni sono tenuti a mettere a disposizione degli istruttori, delegati tecnici e periti, i propri esperti e anche i locali necessari. I sindaci dovranno inoltre sorvegliare affinché i messi comunali eseguano le notificazioni richieste dagli incaricati suddetti.
Quando nei procedimenti esiste opposizione d'interessi tra il comune e una o più frazioni dello stesso comune per le quali non sia stata già costituita l'amministrazione separata dei beni di uso civico, contestando il comune la qualità demaniale del suolo o comunque l'esistenza degli usi civici, si costituisce la rappresentanza delle frazioni nominando commissioni di tre o cinque membri scelti fra i frazionisti.

III. Uno sguardo alla legislazione regionale

Il panorama delle leggi regionali in materia è molto vasto e l'elencazione che segue è a soli fini indicativi, in quanto è estremamente difficile mantenere aggiornato un simile elenco. In genere, il legislatore regionale ha ricalcato le norme della legge nazionale: solo alcune regioni hanno cercato di introdurre forme più attuali di gestione, mentre molte (purtroppo) si sono limitate a norme transitorie di sanatoria e di sistemazione delle situazioni illegittime, spesso secondo criteri e logiche non troppo rispettose delle comunità e della proprietà collettiva in genere.
Sono indicate anche le leggi regionali che hanno dato attuazione alla legge nazionale 31 gennaio 1994 n. 97, che all'art. 3 ha dettato i principi in base ai quali le regioni provvedono al riordino della disciplina delle gestioni dei patrimoni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
L'art. 3 ha, in particolare, previsto la possibilità di conferire a dette gestioni «la personalità giuridica di diritto privato», secondo modalità da stabilirsi con legge regionale, sul modello delle comunioni familiari montane di cui all'art. 10 della legge-montagna n. 1102 del 1971.
Regione Abruzzo: la legge regionale Abruzzo 3 marzo 1988 n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche) ha ammesso la convalida delle alienazioni delle terre civiche non previamente assegnate a categoria e ha introdotto l'istituto della sclassificazione delle terre civiche, le quali, per effetto di utilizzazioni improprie consolidate, abbiano perso l'originaria vocazione agro-silvo-pastorale (artt. 7, comma 4 e 10, ultimo comma.
La normativa regionale sulla sclassificazione, pur derogando ai principi generali della legge statale, è stata considerata costituzionalmente legittima, proprio in ragione dell'imponenza del fenomeno delle trasformazioni irreversibili del territorio regionale. Occorre dire che tale processo è stato favorito dallo stesso Ministero dell'agricoltura, che, negli anni '50-60, aveva autorizzato l'alienazione e il mutamento di destinazione di larghe estensioni di territorio montano, non ancora assegnato a categoria, per nuovi insediamenti nelle zone di espansione dei vecchi centri e per la creazione di centri turistico-sportivi.
La sentenza della corte costituzionale sull'istituto della classificazione (sent. n. 511 del 30 dicembre 1991) è pubblicato in «Giust. Civ.» 1992, I, p. 1167 con nota di Marinelli, Usi civici e poteri delle regioni.
La l. r. 3 marzo 1988, n. 25, all'art. 11 prevede la gestione dei beni civici a mezzo aziende e convenzioni con società a partecipazione pubblica sul modello della l. r. campana n. 11/1981. La l. r. 25/1988 ha subito varie modifiche: l'art. 10 è stato modificato dalla l. r. 8 settembre 1988 n. 77 e l'art. 9 dalla l. r. 20

aprile 1989 n. 37, ed è stata successivamente modificata dalla l. r. 12 gennaio 1998 n. 3.
Con la l. r. 14 settembre 1999 n. 68 sono state stabilite le procedure per la determinazione del valore dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche.
L'Abruzzo ha dato attuazione all'art. 3 della legge-montagna n. 97/1994 con la l. r. 18 maggio 2000 n. 95, successivamente modificata dalla l. r. 23 giugno 2006 n. 21. La l. r. 95/2000, all'art.17, ha stabilito che alle organizzazioni montante che gestiscono i patrimoni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva può essere attribuita, «per loro richiesta, la personalità giuridica di diritto privato, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria».
Regione Basilicata: con la l. r. 19 maggio 1997, n. 23 (norme per la tutela e lo sviluppo delle zone montane), art. 4, la regione si è limitata a prevedere il censimento delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, rimandando a leggi successive il riordino delle dette organizzazioni montane, in conformità dei principi di cui all'art. 3 l. naz. n. 9719/1994.
Con la 1. r. 12 settembre 2000, n. 57 (modificata dalla successiva l. r. 5 luglio 2002 n. 25), la regione Basilicata ha abrogato la precedente l. r. 2 settembre 1996, n. 42 (che aveva introdotto le forme di gestione previste dalla 1. 8 giugno 1990 n. 142 anche per le terre di cat. A) ed è tornata al sistema tradizionale della l. 1766/1927.
Regione Calabria: la regione Calabria ha dettato norme in materia di usi civici molto tardi con la l. r. 21 agosto 2007 n. 18. Segnaliamo soprattutto il conferimento ai comuni «delle funzioni amministrative concernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l'affrancazione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico...» (art. 14).
La regione si è riservata il solo potere di esame di legittimità e di merito dei provvedimenti comunali, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento degli atti, decorso il quale il provvedimento comunale è tacitamento approvato (art. 15).
Con la l. r. 14 luglio 2003, n. 10 sulle aree protette, all'art. 22 si dispone che nell'area protetta restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini, salvo il diritto all'applicazione della liquidazione degli usi civici a norma dell'articolo 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Regione Campania: tra le prime regioni a legiferare è stata la Campania con la l. r. 17 marzo 1981, n. 11, che è, più che altro, una legge di programma e poco operativa. La l. r. campana ha avuto tuttavia il pregio di aver sospeso la quotizzazione delle terre atte a coltura (terre di cat. B) e favorito le forme cooperative di gestione delle terre produttive agricole sulla base di piani e programmi: è prevista anche la partecipazione del comune, il quale conferisce alle cooperative le terre di cui è titolare, e di enti pubblici, come la regione e la comunità montana, in quanto apportatori di capitali o altre forme di finanziamento.
Di recente, la giunta regionale campana con la delibera 23 marzo 2010 n. 368 ha definito tra le destinazioni d'uso ammissibili per le terre gravate da usi civici la realizza-

zione, l'esercizio e la gestione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Regione Emilia Romagna: con la l. r. 2 settembre 1991 n. 22 sono state dettate norme in materia di istruttoria per il riordino degli usi civici. L'art. 1 stabilisce che «per le operazioni di verifica demaniale ed ogni altra attività amministrativa di sistemazione e gestione delle terre di uso civico la giunta regionale si avvale di norma di personale proprio, di personale tecnico dell'ERSA (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo) e delle comunità montane. Solo in via eccezionale è prevista la facoltà di affidamento a professionisti esterni, iscritti agli albi professionali dei rispettivi ordini, con specifica competenza in materia».
Degna di nota è la normativa che parifica le partecipanze agrarie emiliane alle cooperative agricole ai fini dell'ottenimento dei contributi CEE per l'agricoltura.
Regione Friuli Venezia Giulia: il Friuli Venezia Giulia è regione autonoma con statuto speciale approvato con legge cost. n. 1 del 31 gennaio 1963. In base all'art. 4, comma 4, dello statuto speciale, la regione ha potestà legislativa sulla materia usi civici.
Nella regione Friuli V. G. i commissari per gli usi civici hanno continuato a esercitare le funzioni amministrative di cui agli art. 27 e 28 della legge nazionale 1766/1927 in base a specifiche disposizioni normative regionali, con le quali sono stati anche fissati i compensi e le indennità di carica (l. r. 29 ottobre 1988 n. 63 e successive modifiche: l. r. 11 dicembre 1989 n. 34 integrata dalla l. r. 34 del 16 agosto 1990 e successivamente dalla l. r. n. 13 del 19 febbraio 1996). Con la l. r. 18 agosto 1990 n. 34 sono state dettate disposizioni circa i compensi dovuti dalle amministrazioni comunali ai periti incaricati, su richiesta del commissario per gli usi civici, per le operazioni di verifica, di riordinamento e liquidazione degli usi civici.
Con la l. r. 5 gennaio 1996 n. 3 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane o a organizzazioni simili (vicinie, vicinanza consorziale o consorzio vicinale, ecc.), sono stati stabiliti i requisiti per il riconoscimento (art.1), la facoltà di coordinamento tra associazioni ed enti locali (art. 5) e i poteri delle associazioni riconosciute (art. 6).
Con la l. r. di bilancio 23 luglio 2009 n. 12, all'art. 12 commi 45, 46 e 47 sono state dettate disposizioni specifiche in materia: il comma 45 riguarda la conferma delle funzioni amministrative dei commissari fino a quando non ci saranno nuovi commissari, al comma 46 si prevede che la regione possa autorizzare operazioni immobiliari sui terreni gravati da usi civici, al comma 47 si prevedono finanziamenti non superiori a 10.000 euro a favore dei piccoli comuni per la ricognizione delle aree gravate da usi civici.
Con la l. r. 16 dicembre 2005 n. 31 sono state regolamentate le concessioni per l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado. In particolare all'art. 2 bis, introdotto con un articolo aggiunto dalla l. r. 30 dicembre 2009 n. 24, è stata disposta la sospensione dell'uso civico di pesca nelle aree lagunari date in concessione per l'allevamento dei molluschi bivalvi, per tutta la durata della concessione.
Regione Lazio: il Lazio, con la l. r. 3 gennaio 1986, n. 1, ha cercato di inserire le terre soggette al regime della legge usi civici

nella pianificazione urbanistica territoriale, in modo da rispettarne la destinazione e le potenzialità di sviluppo.
La l. r. 1/1986 ha previsto anche una procedura di sanatoria generalizzata. Con la l. r. 1/1986, integrata e successivamente modificata dalla l. r. 27 gennaio 2005 n. 6 e dalla l. r. 18 febbraio 2005 n.11, è stata autorizzata, in via generale, l'alienazione sia delle terre civiche che abbiano destinazione edificatoria nei p. r. g. che dei terreni oggetto di costruzioni abusive (art. 5 e 8). In particolare, la l. r. n.6/2005, all'art. 4, ha attribuito ai comuni, le cui collettività sono titolari dei diritti di uso civico, le funzioni e i compiti relativi alla liquidazione dei diritti stessi gravanti sui terreni privati che abbiano acquisito carattere edificatorio.
La l. r. 6 agosto 1999 n. 14 (norme sul decentramento amministrativo), all'art. 37, modificato dall'art. 12 della l. r. 27 gennaio 2005 n. 6, ha attribuito ai comuni la funzione di vigilanza sui beni di uso civico e di demanio armentizio.
Il Lazio finora non si è occupato di dare attuazione all'art. 3 della legge montagna n. 94 del 1997, nonostante l'art. 3 della l.97 segni un ritorno, quanto mai significativo, ai principi e al sistema imprenditoriale della l. 4 agosto 1894, n. 397, sulle università agrarie.
Regione Liguria: con la l. r. 2 luglio 2002 n. 27 è stata data attuazione alla legge nazionale del 1927 in materia di usi civici e con il successivo regolamento regionale del 24 agosto 2007 sono state stabilite le modalità di esercizio delle funzioni trasferite.
Regione Lombardia: con la l. r. 24 maggio 1985 n. 52 sono state dettate norme organizzative in materia di usi civici e con la l. r. 16 maggio 1986 n. 13sono state date disposizioni procedurali nella stessa materia. Queste leggi sono state abrogate dall'art. 176 della l. r. 5 dicembre 2008, n. 31, Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. La l. r. n. 31, Titolo XI (artt. 165-175), ha dettato nuove disposizioni in tema di usi civici.
Regione Marche: non sono state finora emanate disposizioni normative in materia.
Regione Molise: ha dato attuazione alla legge nazionale in materia di usi civici con la l. r. 3 luglio 2002 n. 14 (usi civici e gestione delle terre civiche).
Regione Piemonte: la l. r. 2 dicembre 2009 n. 29 regolamenta le attribuzioni regionali di funzioni amministrative e disciplina la materia degli usi civici.
Regione Puglia: la l. r. 28 gennaio 1998 n. 7 e successive modifiche ha disciplinato la materia usi civici e terre collettive seguendo, anche per quanto riguarda le forme di gestione, il modello della legge statale n. 1766 del 1927 ed è stata successivamente integrata dalla l. r. 4 agosto 2004 n. 14 e dalla l. r. 28 giugno 2007 n. 19 (che ha integrato l'art. 54 della l. r. 14/2004 e l'art. 10 della l. r. 7/1998).
Regione Sardegna: è una regione autonoma a statuto speciale (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 e in base allo statuto speciale ha potestà legislativa in materia di usi civici art. 3 lettera n).
Con la l. r. 12 del 14 marzo 1994, successivamente modificata dalla l. r. 4 aprile 1996 n. 18, sono state dettate norme in materia di usi civici, dando attuazione alla legge statale n.1766/1927, anche per quanto riguarda le forme di gestione. La l. r. 12/1994 è stata da

ultimo modificata dalle l. r. 4 dell'11 maggio 2006 e n. 9 del 12 giugno 2006 e dall'art. 21, comma 9 della legge finanziaria regionale 2007.
Regione Sicilia: è una regione autonoma a statuto speciale approvato con r. d. l. 15 maggio 1946 n. 455.
Con la l. r. 2 gennaio 1940, n. 1 si stabilisce l'obbligo, per i proprietari di terreni nelle zone della Sicilia a economia latifondistica, di attuare la colonizzazione dei propri fondi con la creazione di unità poderali e la stabilizzazione delle famiglie coloniche sul fondo, conformemente alle prescrizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero stesso.
Il d. lgs.7 maggio 1948, n. 789 regolamenta le funzioni amministrative del MAF (Ministero dell'agricoltura e delle foreste) in Sicilia.
Con il d. lgs.2 marzo 1948, n. 141 sono stabilite le attribuzioni della corte di appello di Palermo, quale giudice di appello competente per territorio sulle vertenze in tema di usi civici nell'isola.
Con la l. r. 2 gennaio 1979 n. 1, all'art. 13 le funzioni amministrative regionali in tema di usi civici sono state attribuite ai comuni.
Con la l. r. 3 marzo 2009 n. 1 sono state introdotte nuove norme in materia di usi civici e di cantieri di servizio.
Regione Toscana: la l. r. 17 luglio 1972, n. 20 all'art. 4 stabiliva che la giunta regionale autorizza la destinazione dei beni delle comunioni familiari ad attività turistiche. La norma è stata abrogata dalla l. r. 18/8/1992 n. 39 sul riordino delle comunità montane, anch'essa abrogata da disposizioni successive.
Con la l. r. 21/1/1985 n. 5 è stata regolamentata l'istituzione del Parco delle Alpi Apuane e all'art. 13, come sostituito dall'art. 13 l. r. n. 52 del 1990, si è stabilito che il consorzio del Parco promuove la verifica sulla consistenza degli usi civici nel Parco; nelle aree interessate agli usi civici gli interventi ammissibili e le relative modalità attuative devono risultare dal confronto tra le finalità del Parco di cui all'art. 1 e le regole proprie degli usi civici. L'art. 13 è stato successivamente abrogato.
Il Parco delle Alpi Apuane è ora regolamentato dalla l. r. 11/08/1997 n. 65, Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del Consorzio. L'art. 24 della l. r. n. 65/1997 stabilisce che il Parco promuove la verifica sulla consistenza degli usi civici nel suo territorio, la liquidazione degli stessi sulle terre private, la regolamentazione dei diritti conseguenti sui demani civici secondo le finalità proprie dell'area protetta.
Con l'art. 2, lettera o della l. r. 23/01/1989 n. 10, norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, caccia e pesca, sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti «usi civici limitatamente ai piani di gestione dei beni di uso civico ed ai piani economici per i beni silvo-pastorali, al giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico per le alienazioni o concessioni a terzi, ed agli accertamenti delle migliorie per l'affrancazione dei canoni enfiteutici».
Con regolamento regionale del 7 marzo 1992 n. 1, in attuazione della l. 17 aprile 1957, n. 278 è stato costituito il Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.

Con l'art. 3 della l. r. 13 dicembre 1993 n. 93, recante norme in materia di piste da sci e impianti a fune a esse collegati, si stabilisce che i piani provinciali nel localizzare le piste e gli impianti sciistici devono tenere conto dei vincoli e degli eventuali usi civici esistenti sul territorio.
Regione Trentino-Alto Adige: regione autonoma a statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5, e attuato con d. p. R. 17 luglio 1952 n. 1064.
Le provincie di Trento e Bolzano hanno potestà di emanare norme legislative in materia di usi civici (art. 8 n.7 del d. p. R. 31 agosto 1972 n. 670 di approvazione t. u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige).
L. p. Trento 12 giugno 1980 n. 16 sull'amministrazione dei beni di uso civico.
L. p. Trento 11 agosto 1997 n. 13, legge urbanistica provinciale, modificata dalla l. p. 2 luglio 2007 n. 3 art. 46.
L. p. Trento 17 febbraio 2000 n. 7, nuovo ordinamento del commercio, art.1 lett. o.
L. p. Bolzano 28 novembre 2001 n. 17, legge sui masi chiusi, modificata dalla l. p. 22 gennaio 2010 n. 2.
L. p. Trento 13 marzo 2002 n. 5 sull'amministrazione dei beni di uso civico.
L. p. Trento 23 nov. 2004 n. 9 in materia di programmazione, di contabilità e usi civici.
L. p. Trento 14 luglio 2005 n. 6 nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico.
Regione Umbria: l. r. 17 gennaio 1984 n. 1 (norme in materia di usi civici e sull'uso produttivo delle terre pubbliche), successivamente modificata dalla l. r. 2 dicembre 1998 n. 45, che ha seguito il modello della legge campana per quanto attiene la forme di gestione delle terre produttive agricole.
Regione Valle d'Aosta: regione autonoma a statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.
La regione ha potestà legislativa nelle materie «usi civici, in materia di usi civici [?], consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime unità culturali» (art. 2, lett. o statuto speciale).
Le servitù della Val d'Aosta rientrano tra le comunioni familiari montane (art. 10 e 11 l. 3 dicembre 1971 n. 1102).
l. r. 22 aprile 1985 n. 16, sulle funzioni trasferite alla regione in materia di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali.
l. r. 17 aprile 2001 n. 8, in materia di allevamento bovino, ovino, caprino e di prodotti derivati ottenuti mediante metodi biologici (art. 3).
l. r. 2 luglio 2004 n. 11, sull'espropriazione per pubblica utilità in valle d'Aosta (art. 2).
Regione Veneto: il Veneto, con la l. r. 19 agosto 1996, n. 26 sul riordino delle regole, ha confermato la gestione del patrimonio antico secondo la consuetudine, le norme statutarie e le leggi forestali statali e regionali (art. 12).
La materia degli usi civici è regolata dalla l. r. 22 luglio 1994 n. 31 successivamente modificata dalla l. r. 25 luglio 2008 n. 9 (disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegata alla legge finanziaria 2007 in materia di usi civici, agricoltura, caccia e pesca).
l. r. 21 novembre 2008 n. 21, disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico

di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato (artt. 37 e 45). Nella materia usi civici, la regione Veneto ha seguito il modello di gestione della l. 142/1990 e successive modifiche.

IV. Modello Statuto tipo per il funzionamento del Comitato per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali (ASBUC)

STATUTO DELL'ASBUC DI
_____

Statuto approvato dal Comitato
il _____

STATUTO

Art. 1 – Premessa e norme di riferimento
La popolazione di _____ è proprietaria dei beni collettivi posti nel territorio del Comune di _____ in provincia di _____ come risulta dall'inventario inserito nell'allegato sub 1) al presente Statuto, quale parte integrante e sostanziale.
La proprietà e i diritti iniziali sui beni di uso civico sono pervenuti con atto del Commissariato degli usi civici con decreto _____.
L'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico avviene nel rispetto della Legge 16 giugno 1927 n. 1766, del suo Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 ed eventuali modifiche e integrazioni nonchè della L.R. n.___ del _____
La predetta normativa integra il presente Statuto, quando carente di norma specifica.

Art. 2 – Denominazione
L'Amministrazione assume la denominazione di "AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO" di_____, di seguito ASBUC, con il seguente codice fiscale: _____ e assume personalità giuridica di diritto privato; la denominazione potrà essere abbreviata in A.S.B.U.C. di _____.

Art. 3 – Sede e durata
L'ASBUC ha sede nel comune di _____ (___), _____.
La durata dell'ASBUC non ha una data predeterminata, si intende pertanto a durata illimitata.

Art. 4 – Scopo
Lo scopo dell'ASBUC è quello di valorizzare le potenzialità dei beni di uso civico come proprietà collettiva inalienabile, inusucapibile, inespropriabile, regolamentandone l'accesso e la fruizione nell'interesse collettivo di tutti gli aventi diritto, garantendo a quest'ultimi condizioni di equità.
Nell'espletamento dei propri fini istituzionali l'ASBUC potrà dare vita a cooperative, ad iniziative e attività economiche, finanziarie, produttive, immobiliari, mobiliari, tecnico scientifiche, anche attraverso la partecipazione a forme societarie con fini e scopi omogenei, procedere ad acquisti, alienazioni e permute.
Per raggiungere il proprio scopo l'ASBUC potrà altresì: Acquistare terreni per il reintegro o per l'incremento del proprio patrimonio immobiliare;

Condurre in proprio o affidare a cooperative la gestione dei terreni, secondo quanto indicato nelle Leggi di riferimento di cui all'art. 1;
Assegnare a tutti o parte dei terreni e dei propri beni, una diversa destinazione d'uso quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli aventi diritto;
Costruire fabbricati da adibire a scopi sociali e/o sanitari a vantaggio degli aventi diritto;
Gestire direttamente o concedere in gestione i beni di uso civico;
Stipulare contratti;
Associarsi ad istituzioni pubbliche o private ritenute utili per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
Ricevere contributi, donazioni o lasciti da chiunque pervengano;
Erogare contributi a istituzioni, associazioni o gruppi di aventi diritto che offrono servizi di carattere pubblico o utilità sociale a favore della popolazione di _____ _____ L'ASBUC inoltre potrà emanare appositi regolamenti che disciplinino le varie fasi della gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare.
Potrà, in ogni caso, incentivare la cittadinanza a partecipare attivamente alla vita sociale.
L'ABUC non persegue finalità di lucro e reinveste gli eventuali utili scaturenti dalla gestione delle proprie risorse nella tutela e nel miglioramento dei beni di uso collettivo.

Art. 5 - Oggetto
L'ASBUC ha per oggetto:
la tutela degli interessi e dei diritti degli abitanti del Comune di _____, attraverso l'amministrazione, la conservazione e il miglioramento dei beni di uso civico di cui all'art.1) e del patrimonio immobiliare a qualsiasi titolo acquisito, la solidarietà nei confronti dei meno abbienti, l'informazione sui diritti di uso civico e sul controllo del loro corretto esercizio. Favorisce, promuove e coordina, attraverso l'uso diretto o indiretto del demanio civico universale ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche nei settori dell'agricoltura, dell'attività agro-silvo-pastorale, dell'artigianato, del turismo, del commercio, della tutela ambientale e in campo socio-sanitario. In particolare l'ASBUC promuove e favorisce la nascita di cooperative di giovani disoccupati volte alla realizzazione di progetti plurimi e attività integrate nell'ambito del principio della multifunzionalità in agricoltura quali, a solo titolo di esempio, oltre alla produzione di cibo e/o prodotti del bosco e della zootecnia, attività agrituristiche (ristorazione, agricampeggi, sport), di servizi (agriasili, fattorie sociali, ecc.), culturali e formative (fattorie didattiche, ecc.); l'introduzione di tecniche e tecnologie tendenti alla conservazione della fertilità del suolo e al risparmio energetico; la reintroduzione di animali e piante estinte o in via di estinzione, ecc.

Art. 6 – Patrimonio
Il patrimonio dell'ASBUC è costituito:
a) da tutti i beni immobili di cui al precedente art. 1) e costituenti il demanio civico;
b) da tutti i beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti e registrati in inventario;
c) da tutti i proventi derivanti dalla gestione economico-produttiva del demanio civico;

d) dalle entrate derivanti da affitti, vendite, concessioni, permute e simili;
e) da entrate derivanti dai contributi a vario titolo versati dagli utenti;
f) da entrate derivanti dai contributi a vario titolo ricevuti da non utenti;
g) da entrate derivanti da operazioni finanziarie con istituti di credito, depositi, prestiti, riscossioni crediti, ecc.;
h) dalle entrate derivanti dal pagamento delle tariffe per i servizi attivati;
i) da qualsiasi ulteriori entrate e/o proventi diretti e indiretti scaturenti dalle attività di valorizzazione complessiva del demanio civico;
j) da entrate e/o proventi derivanti dall'amministrazione dei fondi indicati ai punti precedenti.

Art. 7 – Diritti civici
Sono diritti civici tutti quelli esercitabili su proprietà private a norma delle leggi statali e regionali.
I diritti storici riconosciuti sono:

1. legnatico e raccolta della legna;
2. raccolta di prodotto del bosco e sottobosco;
3. coltivazioni agrarie e attività ad esse collegate ed equiparate ai sensi di legge;
4. attività di pascolo e pastorizia.

I diritti di cui al punto 1) e 2) sono esercitabili sui terreni di cui alla lettera A) dell'allegato sub 1), i diritti di cui al punto 3) e 4) sono esercitabili sui terreni di cui alla lettera B) del medesimo allegato.

Art. 8 –Aventi diritto
Hanno diritto ad usufruire dei beni di uso civico e a partecipare alla Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico tutti i cittadini residenti nel Comune di _____ che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune di _____.

Art. 9 – Organi dell'ASBUC
Sono organi dell'ASBUC:

- L'Assemblea degli aventi diritto;
- Il Comitato;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario.

Art. 10 – L'Assemblea degli aventi diritto
L'Assemblea è composta dai cittadini residenti a _____ iscritti nelle liste elettorali del Comune di _____ _____ ed è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura del precedente esercizio, per la presentazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso, come momento di confronto e di controllo a disposizione di ogni cittadino avente diritto, per esprimere pareri, che non assumono valore vincolante, circa gli indirizzi di gestione dei beni collettivi; inoltre potrà essere convocata ogni qualvolta ne sia rilevata l'evidente utilità od urgenza.
L'Assemblea può essere convocata dal Presidente, da tre Consiglieri, dal Sindaco nel caso in cui sia rimasta in carica la minoranza dei Consiglieri o su richiesta di almeno cento aventi diritto.
La convocazione avviene con preavviso di almeno quindici giorni dato attraverso comunicazione affissa all'albo pretorio del Comune di _____, nella bacheca della sede dell'ABUC e in eventuali altri spazi

pubblici locali ritenuti idonei a dare la più ampia diffusione.
L'avviso di convocazione deve recare l'ora e il luogo ove l'Assemblea sarà tenuta e gli argomenti da trattare.
L'Assemblea elegge un Presidente e un Segretario che dovranno redigere e sottoscrivere il verbale, provvedendo altresì a riportarlo in un apposito libro tenuto a cura del Comitato.
L'Assemblea consultativa è valida con la presenza di almeno dieci aventi diritto.
L'Assemblea è chiamata a deliberare esclusivamente in ordine alla copertura di disavanzi di gestione qualora questa debba avvenire per reintegro da parte degli aventi diritto o per la liquidazione dell'ASBUC.
In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata in prima e occorrendo in seconda seduta. Le delibere in tal senso saranno prese con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto in caso di prima convocazione e con la maggioranza della metà più uno dei presenti in seconda convocazione.
Non è previsto in alcun caso il voto per delega e/o rappresentanza.
Alle Assemblee potranno partecipare, senza diritto di voto, anche persone non aventi diritto, la cui presenza sia ritenuta utile a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11 – Il Comitato
Il Comitato è l'organo di gestione dell'ASBUC.
È composto da cinque Consiglieri scelti tra tutti gli aventi diritto a norma della Legge 17 aprile 1957 n° 278. I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili in applicazione delle disposizioni che regolano le cause di ineleggibilità e incompatibilità per i Consiglieri comunali.
Il Comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno e delibera a maggioranza dei presenti, a voti palesi; in caso di parità è vincolante il voto del Presidente della riunione.
La convocazione avviene entro le quarantotto ore precedenti e può essere fatta con qualsiasi strumento giudicato idoneo allo scopo. L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Le sedute sono valide se risultano presenti almeno tre Consiglieri.
È valida la convocazione con un termine inferiore se risultano presenti tutti i Consiglieri.
Il Comitato approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e provvede a presentarli all'Assemblea nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 10; può adottare, modificare e revocare regolamenti e/o convenzioni dandone informazione mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di _____ e affissione presso la propria sede.
Il Comitato approva le variazioni da apportare allo statuto; prima di darne attuazione è tenuto a convocare l'Assemblea degli aventi diritto per recepire eventuali proposte, non vincolanti, di modifica.
Il Comitato dispone in merito a tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione. Delibera la decadenza dei Consiglieri in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, attivando la procedura di surroga.
Nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, del quale può disporre la revoca in qualsiasi momento.

Il Comitato provvede ad aggiornare l'inventario dei beni di uso civico ogni volta vi siano variazioni significative e provvede a trascrivere l'inventario su un apposito registro tenuto a cura del Segretario.
Il Comitato può fissare gettoni di presenza per i Consiglieri e per il Presidente e il Vicepresidente nei limiti di quelli spettanti ai Consiglieri comunali.
Ai componenti il Comitato compete il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'interesse dell'ASBUC.
Le delibere del Comitato a firma del Presidente e del Segretario della riunione, dovranno essere verbalizzate e affisse all'albo pretorio del Comune di _____ per almeno quindici giorni.
Contro le deliberazioni comitali può ricorrersi, entro il tempo della pubblicazione, al Comitato per correzione di errori materiali, al Comune per supposta illegittimità, alla Regione per supposta lesione dei diritti civici.
Le deliberazioni con le quali si dispone dei beni collettivi (concessioni a terzi, mutamenti di destinazione incidenti sugli interessi degli aventi diritto, ecc.) devono ottenere la preventiva approvazione della Regione.
Tutte le delibere saranno raccolte in un apposito registro o fascicolo cronologico tenuto a cura del Comitato.
Le riunioni del Comitato potranno avvenire alla presenza di altri soggetti, quando gli argomenti da trattare lo rendano utile o necessario.
Il Comitato, allo scopo di dare la massima pubblicità ai propri atti e assicurare l'informazione a tutti gli aventi diritto, può adottare le soluzioni ritenute più efficaci.

Art. 12 – Il Presidente
Il Presidente è eletto tra i componenti del Comitato nei modi previsti dall'art. 4 della Legge n. 278/57.
Al Presidente è affidata la rappresentanza legale dell'ASBUC.
Presiede le riunioni del Comitato, rappresenta l'Ente nei confronti di terzi, convoca le riunioni con preavviso di almeno quarantotto ore ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre Consiglieri.
Delibera provvedimenti urgenti da portare a ratifica del Comitato nei successivi quindici giorni. Il suo voto è determinante in caso di parità di voti.
Può delegare al Vicepresidente o ad altro Consigliere, in via temporanea o continuativa, uno o più poteri a lui attribuiti.

Art. 13 - Il Vicepresidente
Il Comitato provvede a nominare, in seno ai suoi componenti un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o impedimento; al Vicepresidente potrà essere attribuito il compito di economo dell'ASBUC.

Art. 14 - Il Segretario
Il Comitato nomina un Segretario, al proprio interno o tra tutti gli aventi diritto o, in caso non siano riscontrabili soggetti idonei, tra terze persone. Qualora sia individuato all'interno del Comitato scadrà in concomitanza del proprio mandato; se invece viene nominata una persona esterna al Comitato, l'incarico scadrà il 31 dicembre e sarà tacitamente prorogabile di anno in anno.
Il Segretario, quando il compito non sia attribuito ad altri, provvederà all'aggiorna-

mento del libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea e del registro delle deliberazioni del Comitato; pertanto presenzierà alle riunioni degli organi dell'Ente, con diritto di voto, se avente diritto, solo in Assemblea. Al Segretario spetta tenere aggiornato il libro degli inventari dei beni di uso civico.
Il Segretario curerà la parte contabile dell'ASBUC, intrattenendo rapporti con fornitori, tesoriere, fruitori dei beni di uso civico, ed eventuali altri soggetti per l'ordinaria gestione amministrativa.
Qualora non sia attribuito al Vicepresidente, il Segretario assume l'incarico di economo.
Il Comitato può conferire al Segretario ulteriori mansioni operative.
In nessun caso, il Segretario potrà coincidere con la figura di Presidente o di Vicepresidente del Comitato.

Art. 15 – L'anno finanziario e la tesoreria
L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese potranno essere effettuate tramite un tesoriere, appositamente incaricato e individuato sulla base di criteri di affidabilità ed economicità. Il servizio di tesoreria sarà disciplinato da apposita convenzione della durata massima di tre anni, potendo essere tacitamente prorogato di anno in anno.

Art. 16 – Gestione dei beni di uso civico
Alla gestione dei beni di uso civico provvederà il Comitato. Le concessioni dei terreni, dei fabbricati e di ogni bene di uso civico saranno disciplinate da appositi regolamenti e/o convenzioni adottati a cura del Comitato, nel rispetto della normativa di riferimento e di quanto previsto al precedente art. 11.

Art. 17 – Risultato di gestione
I risultati derivanti dalla gestione dei beni di uso civico potranno essere utilizzati:
a - ad incremento degli stessi;
b - a beneficio di tutti gli aventi diritto.
In caso di disavanzo derivante dalla gestione dei beni di uso civico il Comitato dovrà deliberare in merito alla copertura dello stesso potendo in tal caso provvedere ad elevare i canoni per l'utilizzo dei beni concessi in affidamento. Nel caso in cui il Comitato intenda richiedere agli aventi diritto il reintegro del disavanzo di gestione, ovvero, ricorrere alla alienazione di una parte dei beni o sciogliere l'ASBUC nel rispetto delle Leggi richiamate all'art. 1 del presente Statuto e di quelle vigenti al momento, dopo delibera vincolante della Regione, dovrà ricorrere alla approvazione dell'Assemblea appositamente convocata per l'approvazione del bilancio.

Art. 18 – Controllo
Ai sensi dell'art. 64 del R.D. n. 332 del 26 febbraio 1928, il Comune di _____, nella persona del Sindaco pro-tempore, effettua la sorveglianza sull'ASBUC e ai sensi dell'art. 78 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977, esercita la vigilanza di cui all'art. 118, secondo comma, della Costituzione. Per tali fini il Comitato invia al Comune tutte le proprie deliberazioni e gli atti di rilevanza contabile.

Art. 19 – Controversie
Il Difensore Civico o l'eventuale figura od organismo che dovesse sostituire questa funzione, è chiamato ad esperire tentativo di conciliazione sulle controversie che dovessero insorgere tra Comitato e aventi diritto od utenti.
In caso di supposta lesione di diritti civici, è ammesso il ricorso alla Regione.

Art. 20 – Rinvio alle norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, così come previsto all'art. 1 dello Statuto, si rendono applicabili tutte le norme vigenti in materia di Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico, ivi compresa la normativa fiscale.

ALLEGATO sub 1.

Lettera A: Beni di uso civico storico (dati catastali).

Comune_____ Foglio_____ Particella
Area in mq_____ Titolo d'acquisto_____
Note _____

Frazionamento _____ Originata da part. _____

Lettera B: Beni di uso civico storico o per reintegro del patrimonio storico.

Comune_____ Foglio_____ Particella
Area in mq_____ Titolo d'acquisto_____
Note _____

Frazionamento _____ Originata da part. _____

Lettera C: Beni di uso civico acquisiti.

Comune_____ Foglio_____ Particella
Area in mq_____ Titolo d'acquisto_____
Note _____

Frazionamento _____ Originata da part. _____

V. Elenco degli uffici regionali competenti

1. Abruzzo

- Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
- Servizio Politiche forestali e demanio civico e armentizio;
- Concessioni Usi Civici ai Consorzi Forestali

2. Basilicata

- Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
- Ufficio Sostegno ad Imprese, Infrastr. Rurali e Sviluppo della Proprietà: Attività, Usi Civici, Richiesta Certificato Usi Civici

3. Calabria

- Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione
- Nomina Carelli Salvatore come Responsabile Usi Civici (pag. 42435 BUR n. 21 Suppl.Straord. n. 1 del 22/11/2011)

4. Campania

- Area 11 - Sviluppo attività Settore Primario
- Settore Bilancio e Credito Agrario
- Servizio Amministrativo
- Comunicato su adeguamento canoni su terre civiche
- Elenco Periti ed Istruttori Demaniali

5. Emilia-Romagna

- Servizio Territorio Rurale ed attività faunistico-venatorie: Usi Civici, Istruttorie, Enti di gestione, Normativa

6. Friuli-Venezia Giulia

- Servizio libro fondiario e Usi Civici, Normativa, Pareri

7. Lazio

- Area Diritti Collettivi (Direzione Regionale Agricoltura): Informazioni utili, Determinazioni, Normativa

8. Liguria

- Settore Staff del Dipartim. Agricoltura e Affari Giuridici, Normativa

9. Lombardia

Unità Organizzative Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di montagna

10. Marche

- Area Agricoltura, Foreste e Pesca
- Art. 8 L.R. 24 dicembre 2008, n. 37
- Assenza di ulteriori norme regionali

11. Molise

- Direz. Generale III: Servizio Infrastr. Rurale, Ufficio Demanio Civico
- Inventario terre e beni civici
- Normativa: LR 23/07/2002, n. 14

12. Piemonte

- Usi Civici
- Organizzazione Uffici e contatti
- Normativa di riferimento

13. Puglia

- Ufficio Usi Civici di Bari
- Contatti

14. Sardegna

- Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
- Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

15. Sicilia
- Servizio III - Demanio Trazzerale e Usi Civici
- Unità operativa 18 - USI CIVICI - modulistica

16. Toscana

-Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo dele competeneze: Settore forestazione, promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agro ambiente

17. Trentino-Alto Adige

- Servizi Autonomie Locali. Rivolgersi direttamente alle province di Trento e Bolzano

18. Umbria

- Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali
- Servizio: Foreste ed economia montana
- Posizione Organizzativa di Supporto: Usi civici

19. Valle d'Aosta

- Servizio Espropriazioni e Usi civici

20. Veneto

- Usi Civici nel Veneto
- Normativa Regionale
- Situazione attuale degli U.C. accertati
- Usi Civici e norme urbanistiche
- Informazioni utili ed Uffici competenti
- Le regole o Comunioni familiari

Ministero delle Politiche Agricole
- Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale

Vedi:
http://www.demaniocivico.blogspot.it/p/uffici-regionali-competenti.html

PER I DATI COMUNALI DEI TERRENI AD USO CIVICO NELLA REGIONE CAMPANIA SUDDIVISI PER PROVINCIA E RIEPILOGO SUPERFICI PER PROVINCIA E COMUNI

VEDI L'ALLEGATO "USI CIVICI IN CAMPANIA"

3

Demanio dello Stato

I. Riferimenti legislativi.

I. Riferimenti legislativi

- Art. 66 *Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
- D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85;
- Art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- Articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441;
- D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185;
- Art. 5-bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- Art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- Capo III del titolo I del D.L.gs. 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

4

Terre confiscate

I. Riferimenti legislativi; II. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 48; III. Alcune esperienze nazionali di gestione di terre confiscate alle mafie.

I. Riferimenti legislativi

- L. n. 575 del 1965
- L. 18 maggio 1978, n. 191
- L. n. 646/1982
- L. 23 agosto 1988, n. 400
- L. 19 marzo 1990, n. 55
- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
- L. n. 109 del 7 marzo 1996
- L. 13 novembre 2008, n. 181
- L. n. 228 del 2012

II. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 48

II. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 48, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*, art. 48: *Destinazione dei beni e delle somme*

1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; (lettera così modificata dall'art. 1, comma 189, lettera c), legge n. 228 del 2012)
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.

3. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;
c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati a essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di

apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, a enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d. p. R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura;
d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con d. p. R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.

5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo in-

dicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

6. Il personale delle forze armate e il personale delle forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5.

7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni.

8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafio-

so. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 189, lettera c), legge n. 228 del 2012)
13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.
14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.
15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

III. Alcune esperienze nazionali di gestione di terre confiscate alle mafie

III. Alcune Esperienze nazionali di gestione di terre confiscate alle mafie

Quasi tutte le esperienze nazionali di amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni confiscati da parte di enti o soggetti pubblici sono nate grazie all'utilizzo dei fondi europei amministrati dal Ministero dell'interno attraverso il programma operativo nazionale (PON) "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia", o dalle singole Regioni del Mezzogiorno. Una fondamentale fonte di informazioni per l'assegnazione, la gestione e la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, per le attività di formazione specifica e per la promozione/commercializzazione di prodotti ottenuti dall'utilizzo dei beni confiscati alle mafie è Libera – Associazioni e numeri contro le mafie (www.libera.it).
Di seguito, riportiamo alcune delle esperienze nazionali pubbliche più significative nel recupero e nella valorizzazione dei beni confiscati alle mafie:

Agrorinasce s.c.r.l.: agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio, è una società consortile con capitale interamente pubblico, costituita nell'ottobre del 1998 da quattro Comuni (Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano d'Aversa e Villa Literno) allo scopo di rafforzare la legalità in un'area ad alta densità criminale. Ad ottobre 2005, altri due Comuni limitrofi hanno aderito ad Agrorinasce: San Marcellino e Santa Maria la Fossa. La compagine societaria attuale è composta da sei Comuni. Il sito internet www.agrorinasce.org documenta tutte le attività svolte.
La sede operativa è nel Comune di Casal di Principe, presso l'Università per la legalità e lo sviluppo, un bene confiscato alla camorra a Casal di Principe e recuperato da Agrorinasce nel 2000 a un uso sociale e pubblico. La struttura ha rappresentato il primo bene confiscato a Casal di Principe recuperato a fini sociali e pubblici, grazie ai fondi previsti dal POM (Programma Operativo Multiregionale) Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno, QCS 1994-1999, gestiti dal Ministero dell'interno.
La società Agrorinasce è stata beneficiaria finale e soggetto attuatore del primo progetto pilota a livello europeo di rafforzamento della legalità in un'area ad alta densità criminale, per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro.
Successivamente, nel biennio tra i mesi di maggio 2006 e giugno 2008, la società è stata beneficiaria finale del progetto pilota denominato "Terra di lavoro: legalità e sviluppo" nell'ambito del PON "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno" QCS 2000/06, con una dotazione finanziaria di circa 3,8 milioni di euro. Attualmente è beneficiaria di ulteriori tre progetti di recupero a

uso sociale di beni confiscati alla camorra finanziati dal PON "Sicurezza, obiettivo convergenza 2007-2013" per ulteriori 3 milioni di euro. La società è stata beneficiaria anche di numerosi interventi finanziati dalla Regione Campania per il recupero di beni confiscati alla camorra, la realizzazione di progetti di sicurezza urbana e di aiuto alle vittime della criminalità.
Le principali attività di Agrorinasce possono sintetizzarsi in quattro aree di intervento:
• diffusione della cultura della legalità (per es. vengono realizzate annualmente iniziative di animazione nelle scuole e di solidarietà e di assistenza alle vittime della criminalità, seminari sui temi della legalità e dello sviluppo in collaborazione con la facoltà di Giurisprudenza di Santa Maria Capua Vetere, la facoltà di Economia di Capua, gli ordini professionali e l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli ecc.);
• promozione e sviluppo dell'impresa (es. realizzazione e gestione di un'area attrezzata per le imprese in San Cipriano d'Aversa, sportello crea-impresa ecc.);
• infrastrutture sociali e attività culturali (es. realizzazione di una piscina comunale a Casal di Principe, centri sociali e biblioteche in tutti i Comuni soci, Parco della legalità di Casapesenna, Parco della legalità di San Cipriano d'Aversa ecc.);
• recupero e gestione di beni confiscati alla camorra (attualmente sono nella disponibilità di Agrorinasce 58 beni confiscati alla camorra di cui 10 finanziati con fondi della Regione Campania, 7 dal Ministero dell'interno, 4 da Agrorinasce, dai Comuni soci e dalle cooperative.

Consorzio per lo sviluppo e legalità: il Consorzio sviluppo e legalità è nato il 30 maggio 2000 su iniziativa del prefetto di Palermo, per consentire a otto comuni della provincia (Altofonte, Camporeale, Corleone, Monreale, Piana degli Albanesi, Roccamena, San Cipirello, San Giuseppe Jato) una migliore gestione dei beni confiscati che insistevano sul loro territorio. Proprio in quegli anni erano stati confiscati beni a esponenti importanti di Cosa nostra, tra cui Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Bernardo Brusca, Giuseppe Genovese. Nel progetto iniziale elaborato dal consorzio erano state coinvolte anche Italia lavoro s. p. a., il consorzio Sudgest e l'associazione Libera, in grado di offrire valore aggiunto allo *start up* dell'iniziativa. In oltre dieci anni di attività è stata avviata una proficua collaborazione con tutti gli attori del territorio, fino ad attivare nuove cooperative sociali, a scopo agricolo e agrituristico. I risultati dell'azione di antimafia sociale si possono finalmente "vedere" e toccare con mano, segno tangibile del riscatto di quel territorio. Oggi su una superficie di terreno di 700 ettari lavorano oltre 70 persone, tra soci delle cooperative (Placido Rizzotto, Lavoro e non solo, Pio La Torre) e dipendenti dell'indotto che si è sviluppato nel territorio.

Consorzio per la legalità e lo sviluppo: costituito il 28 ottobre 2005, ne fanno parte attualmente i comuni di Agrigento, Canicattì, Favara, Licata, Naro, Palma di Montechiaro e Siculiana. L'assemblea del consorzio è composta dai sindaci e ha il compito di controllare l'attività di tutti gli organi consorziali. Il consiglio di amministrazione è formato

da tre membri, ed è l'organo di indirizzo dell'attività amministrativa dell'ente.
Il progetto pilota di questo consorzio è Libera terra Agrigento, finanziato in parte grazie al PON "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno", e prevede interventi di diversa natura, come ad esempio la realizzazione di un giardino della memoria nel Comune di Favara e di un centro destinato ad attività sociali per i giovani nel Comune di Siculiana. Il 26 giugno del 2012 è stata finalmente inaugurata a Naro, in contrada Robadao, la cooperativa intitolata al giudice Rosario Livatino. La scelta di richiamare la memoria del giudice canicattinese ucciso da Cosa nostra non è stata casuale, poiché proprio quel magistrato aveva avviato le procedure di esproprio dei beni adesso assegnati alla cooperativa. L'impegno educativo è concretizzato con l'inaugurazione di una base scout e di una scuola estiva proprio nelle strutture del bene confiscato.

Consorzio trapanese per la legalità e lo sviluppo: comprende i comuni di Trapani, Alcamo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Castellammare del Golfo, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Vita e Calatafimi Segesta.
Da subito è stata sottoscritta una carta di impegni tra Libera, Agenzia del demanio, associazione Cresm, Italia lavoro e alcuni comuni del consorzio. Parallelamente, ad Alcamo si è insediata una commissione valutatrice per l'assegnazione dei beni al consorzio. Il progetto pilota "Le saline" è stato finanziato interamente dal PON "Sicurezza", nonostante il notevole ritardo accumulato per negoziare con le banche e riscattare l'ipoteca sui terreni confiscati.

Consorzio etneo per lo sviluppo e la legalità: è stato costituito nel 2010 dalla provincia regionale di Catania e dai comuni di Aci Castello, Aci Catena, Belpasso, Calatabiano, Camporotondo etneo, Castel di Iudica, Catania, Gravina di Catania, Linguaglossa, Mascali, Mascalucia, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Piedimonte etneo, Ramacca, San Giovanni la Punta, San Pietro Clarenza, Tremestieri etneo, Viagrande per la gestione associata dei beni confiscati alla mafia, sotto l'egida della prefettura di Catania.
Alcuni dei progetti portati avanti dal consorzio riguardano la realizzazione di un centro per ricovero e assistenza di persone con disabilità fisiche e psichiche a Viagrande e la creazione di un centro per il turismo sociale dedicato ai giovani disabili e alle loro famiglie nel comune di Linguaglossa. Entrambi i progetti hanno ricevuto finanziamenti dal PON "Sicurezza obiettivo convergenza 2007-2013", cofinanziato dall'Unione europea. Già operativi sono i centri aggregativi giovanili a Mascalucia, a Gravina di Catania, a San Giovanni la Punta e a Camporotondo etneo.

Consorzio Sole: il consorzio, il cui nome è un acronimo di "Sviluppo Occupazione Legalità Economica – Cammini di legalità", nasce a Napoli, grazie all'impulso della Provincia, per rendere più efficace l'applicazione della legge 109\1996. Il consorzio si impegna a garantire velocità e trasparenza nella gestione dei beni assegnati, programmare e promuovere progetti di riutilizzo a fini sociali e a coordinare i soggetti istituzionali, economici e sociali del territorio. Attualmente partecipano all'iniziativa i co-

muni di Castellammare di Stabia, Portici, San Giorgio a Cremano, Casalnuovo di Napoli, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Pomigliano d'Arco, Pollena Trocchia, Ercolano, Afragola, Sant'Antimo, San Sebastiano al Vesuvio, Villaricca, Torre del Greco, Arzano, Bosco Trecase, Nola, Saviano. A oggi sono stati conferiti al consorzio 20 beni immediatamente riutilizzabili. Il primo bene assegnato al consorzio e oggetto di significativi interventi di ristrutturazione e riconversione è l'ex Complesso Rea, nel Comune di Giugliano. Per un'estensione di 32.000 metri quadrati, il suolo venne dato al consorzio mentre era occupato ancora da 32 nuclei familiari. Oggi ospita il Parco Ammaturo, in memoria del dirigente della squadra mobile della Polizia di Stato assassinato dalle Brigate rosse nel 1982. Un altro importante progetto portato a termine dal consorzio Sole è un centro di accoglienza e integrazione per immigrati nel comune di Castellammare di Stabia. L'immobile, che si trova nel centro antico della città, è stato sottratto alla criminalità organizzata durante un'operazione di polizia nel maggio del 2006 e. Si sviluppa su due livelli, dal terzo al quarto piano, per una superficie complessiva di 167 metri quadrati e comprende un terrazzo che ricopre l'intera area. L'appartamento è stato consegnato all'associazione "La casa della pace e della nonviolenza", vincitrice dell'avviso pubblico per il riutilizzo a fini sociali del bene bandito dal consorzio Sole in collaborazione con il comune di Castellammare di Stabia e Libera, ed è stato trasformato nella sede del centro Asharam Santa Caterina per l'accoglienza e l'integrazione di immigrati. Dispone di dieci posti letto (a regime saranno 15) e cinque postazioni internet. Anche se la struttura non è ancora pienamente funzionante, attualmente è punto di riferimento e aggregazione dei migranti.

5

Agriturismo

I. Riferimenti normativi e legislativi.

I. Riferimenti normativi e legislativi

DAL CODICE CIVILE
Art. 2135. Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO:
LEGGE 20 Febbraio 2006, N.96
GAZZETTA UFFICIALE n. 63
del 16 marzo 2006

6

Fattorie sociali e fattorie didattiche

I. Norme speciali per le fattorie didattiche; II. Normative regionali; III. Testimonianze.

I. Norme speciali per le fattorie didattiche

Riferimenti normativi e legislativi

a) CODICE CIVILE
art. 2135. Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

b) LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N.96 - GAZZETTA UFFICIALE N. 63 DEL 16 MARZO 2006 DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO.

c) NORME SPECIALI PER LE FATTORIE DIDATTICHE

-Svolgimento dell'attività: art. 2135 codice civile
-Requisiti edilizi Regolamenti urbanistici ed edilizi comunali: L. 21/12/2001, n. 443
-Norme di sicurezza: T.U. 18/6/1931, n. 773, e successive modificazioni, in particolare D.P.R. 28/5/2001 n. 311, artt. 68, 80; R.D. 6/5/1940, n. 635 artt.141 -145. D. Lgs. 19/9/1994, n. 626
-Requisiti igienico sanitari: L. 30/4/1962 n. 283; D.P.R 26/3/1980 n. 327; D. Lgs. 26/5/1997 n. 155
-Vendita diretta: Art. 4 D. Lgs. 228/2001 e successive modificazioni e integrazioni

d) NORMATIVE NAZIONALI

-Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (legge di orientamento)
-Decreto legislativo n. 99 del 2004 (società agricole)
-DPCM 28 febbraio 2003 (GU 4 marzo 2003) (recepimento accordo Stato Regioni su benessere degli animali e pet therapy)

-Legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per interventi e servizi sociali)
-Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino disciplina in materia sanitaria)
-Legge 30 novembre 1998, n. 419 (razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale)
-Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale)
-DPCM 14 febbraio 2001 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie)
-Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)
-Legge 22 giugno 2000 n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

II. Normative regionali

NORMATIVE REGIONALI

1. Regione Abruzzo, Legge regionale 6 luglio 2011, n. 18 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale"; Regolamento Regionale 2 maggio 2012, n. 2; Regolamento attuativo della legge regionale 6 luglio 2011, n. 18 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

2.Regione Basilicata, Legge regionale n.4/2007; D.G.R. n. 1052 del 27/06/2008 "Istituzione dell'Elenco Regionale delle Fattorie didattiche" pubblicata sul BUR n. 29 del 16/07/2008, modificata dalla D.G.R. n. 822 del 05/05/2009 pubblicata sul BUR n. 25 del 01/06/2009.

3.P.A. di Bolzano, Direttiva 8 novembre 2005, n. 31/1996 (recepimento accordo Stato Regioni in materia benessere degli animali e pet therapy).

4.Regione Calabria, Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica,didattica e sociale nelle aziende agricole"; Regolamento regionale 7 marzo 2011, n. 2 Regolamento per l'esecuzione della legge regionale n. 14 del 30 aprile 2009 avente per oggetto: "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole».

5.Regione Campania, delibera giunta regionale del 12 maggio 2006 n. 593 (recepimento accordo Stato Regioni in materia benessere degli animali e pet therapy); Legge Regionale 30 marzo 2012, n. 5 "Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali".

6.Regione Emilia Romagna, Legge Regionale 31 marzo 2009, n. 4 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole"; Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2009, n. 1693; L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" – Criteri di attuazione del Settore Agriturismo.

7.Regione Friuli Venezia Giulia, Decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2010, n. 07/Pres. "L.R. 18/2004, articolo 23. Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive"; Legge regionale 17 ottobre 2007, n.25 "Modifiche alle l.r. 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologi-

ci nelle mense pubbliche, n. 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006 in materia di strade del vino"; Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 "Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive". (articolo 23).

8.Regione Lazio. Deliberazione regionale 18 dicembre 2006, n. 866 (recepimento accordo Stato Regioni in materia benessere degli animali e pet therapy).

9. Regione Liguria. Il progetto regionale delle Fattorie Didattiche è stato approvato dalla Regione Liguria con DGR n 71/2003 e divenuto operativo nel 2005. Con la delibera n°135 nella del 17/02/2006, la Giunta Regionale ha istituito l'Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche, oltre che a sancire una Carta degli Impegni e della Qualità per l'iscrizione delle aziende agricole all'elenco.

10.Regione Lombardia, d.d.g. n. 4926 del 24 marzo 2003, procedura di accreditamento delle Fattorie Didattiche della Lombardia e istituzione di un elenco delle fattorie didattiche accreditate + Modulo A (Bollettino n. 15, 07-04-2003); d.d.g. n. 25615 del 20 dicembre 2002, approvazione dei contenuti essenziali dei moduli formativi per gli operatori delle Fattorie Didattiche della Lombardia (Bollettino n. 3, 13-01-2003); d.g.r. 11 ottobre 2002 n. 7/10598 approvazione dello schema della carta della qualità e del marchio che identifica la rete regionale delle fattorie didattiche (Bollettino n. 45, 04/11/2002) ; d.d.g. 24 ottobre 2002 _ n. 20047 - Direzione Generale Agricoltura - modifica ed integrazioni agli allegati al decreto n. 4575 del 13 marzo 2002 con riferimento specifico alla sezione prima e sezione terza del manuale delle procedure dell'Organismo pagatore regionale; Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 – art. 8 bis "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica".

11.Regione Marche, Deliberazione Giunta Regionale 10 ottobre 2005, n. 1172 e 27 marzo 2006, n. 340 (recepimento accordo Stato Regioni in materia benessere degli animali e pet therapy); Legge regionale 8 novembre 2011, n. 21 "Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura".

12.Regione Molise, Deliberazione Giunta Regionale 21 marzo 2006, n. 1 (recepimento accordo Stato Regioni in materia benessere degli animali e pet therapy); Regolamento regionale 4 luglio 2011, n. 1 Regolamento di attuazione della l.r. 2.

III. Testimonianze

Cooperativa Beppe Montana, Catania e Siracusa – Alfio Curcio

La nostra esperienza comincia nel 2009, con la vittoria di un bando pubblico (metodo di assegnazione che offre trasparenza e pubblicità alla gestione dei beni confiscati, così da evitare che i terreni siano dati in consegna ai "soliti noti").
I bandi sono aperti ad alcune delle figure professionali del mondo agricolo: trattoristi, operai semplici, agronomi. Gli attori principali nella creazione e nella realizzazione dei bandi pubblici sono le prefetture. La Prefettura opera in stretto contatto con i comuni, poiché i beni confiscati rientrano nel patrimonio indisponibile degli enti locali a cui spetta la decisione riguardo al loro utilizzo. Se si sceglie di darli in affidamento, la procedura passa attraverso una selezione pubblica.
Le prefetture vengono interessate in tutto l'iter grazie anche al coinvolgimento dell'associazione "Libera", fondata da don Luigi Ciotti. Secondo noi, questa è la pratica migliore per garantire la gestione del bene, sia che esso venga dato a Libera, sia che venga gestito da altre cooperative che si ispirano ad essa. Soprattutto in un momento di crisi economica, nella fase di start up è fondamentale fare rete con associazioni e altre cooperative, perché la condivisione delle esperienze contribuisce a evitare di commettere errori in cui gli altri sono incorsi in precedenza. Ritornando alla nostra esperienza, il bando pubblico da cui ha avuto origine fu indetto dalle prefetture di Catania e di Siracusa. Per la prima volta, una simile esperienza si è svolta a cavallo di due province, unendo più appezzamenti di terra in modo da raggiungere una dimensione che garantisse l'investimento sotto il profilo economico. Infatti, i beni confiscati disponibili sul territorio della provincia di Catania o di Siracusa avevano dimensioni così esigue da non essere redditizi.
I membri della cooperativa furono selezionati da una commissione istituzionale, composta da funzionari della Prefettura e da esponenti di Libera. I candidati che superarono la selezione vennero inviati a seguire un corso di formazione della durata di tre mesi, da dicembre 2009 a febbraio 2010. Il passaggio della formazione e delle prove in campo, infatti, è importante per capire la vera attitudine di ognuno, e alla fine del corso il tutor d'aula esprime un giudizio sull'idoneità dei partecipanti.
Il passaggio successivo è la costituzione della cooperativa. La "Cooperativa Beppe Montana" è stata costituita presso un notaio il 23 giugno 2010. Nei passaggi intercorsi dalla prima selezione alla costituzione il gruppo di lavoro ha subito alcune variazioni: all'atto della costituzione c'erano 4 soci, ma nell'arco di due anni, tra "potatu-

re" e "innesti", siamo diventati sei. Il sottoscritto, ad esempio, ha preso parte alla cooperativa alla fine del corso di formazione in cui ricopriva la figura del tutor: provenendo da una formazione giuridico-economica ed essendomi occupato di sviluppo rurale, Libera mi chiese di seguire come tutor aziendale i ragazzi selezionati dalla commissione, così da poterli indirizzare nelle attività di reperimento dei fondi comunitari, di progettazione in campo agricolo. ecc. Finita l'esperienza del corso, i partecipanti mi chiesero di prendere parte alla loro iniziativa, a cui aderii ricoprendo inizialmente il ruolo di direttore della cooperativa di cui oggi, a distanza di tre anni, sono Presidente.
L'associazione Libera ha messo a disposizione tutte le competenze del consorzio "Libera terra mediterranea", che riunisce quasi tutte le cooperative che nascono a marchio "Libera terra". I costituenti soci sono stati accompagnati alla realizzazione vera e propria dello statuto, prendendo a riferimento gli statuti e i regolamenti delle cooperative nate in precedenza, come la "Placido Rizzotto" e la "Pio la Torre" che, grazie a un'esperienza decennale, hanno fatto scuola e migliorato i loro stessi statuti lungo il percorso di vita cooperativo. Facendo parte di questa rete, anche la nostra esperienza rappresenta una guida per coloro che seguiranno le nostre orme.
Esaurita la fase della formazione, la cooperativa può scegliere se entrare a far parte di Libera o proseguire in modo autonomo. Guardandoci intorno e conoscendo le idee che hanno ispirato don Luigi Ciotti nella fondazione di Libera, il nostro gruppo ha scelto di farne parte. Questa decisione ha comportato il vantaggio di entrare in un'organizzazione già strutturata, in grado di seguirti, suggerirti le cose da evitare e aiutarti a risolvere i problemi. Per noi è stato positivo aver avuto la possibilità di contare sul supporto di validi professionisti e di usufruire di canali di vendita consolidati grazie a un consorzio precostituito che si occupa di uno degli aspetti più difficili: la commercializzazione dei prodotti a prezzi sostenibili. Appoggiarsi a un consorzio che si occupa di retribuire la materia prima con un prezzo solidale, non di mercato, è determinante. Nel settore dell'agricoltura, infatti, l'imprenditore agricolo è l'anello più debole, solitamente strozzato dal mercato.
Le figure professionali selezionate dalla commissione erano un operaio semplice, un operaio specializzato, un trattorista, un'apicoltrice e un agronomo che ci ha abbandonato quando si è reso conto della difficoltà del lavoro, poiché i terreni versavano in condizioni disastrose. Dalle prime fasi di sequestro e confisca all'attivazione vera e propria della cooperativa posso passare dodici anni. In un periodo così lungo, in cui i suoli non vengono irrigati e lavorati, è normale che avvenga di trovare dei rovi negli agrumeti, senza contare le vandalizzazioni di cui questi luoghi possono essere oggetto. La nostra compagine sociale si è allargata grazie a nuovi "innesti" fondamentali, due trattoristi dotati di solida esperienza in campo agricolo. Al contrario, lo zoccolo duro che ha fondato la cooperativa non aveva grande esperienza, perché al bando di selezione sono pervenute pochissime domande. A fronte di un bacino d'utenza di due province che contano due milioni di abitanti, le candidature sono state poco più di trenta, e i profili miglio-

ri non avevano molta esperienza. A tre anni dall'inizio, siamo riusciti a recuperare tutti i giardini che potevano dare frutti e siamo nell'attesa di espiantare quelle parti di agrumeto che, a causa dell'incuria delle amministrazioni, devono necessariamente essere estirpate e sostituite con nuove piante.
Attualmente siamo tutti soci ordinari, con il versamento di una quota che costituisce il nostro capitale sociale, di 1500 euro a testa. Non abbiamo soci sovventori, anche se lo statuto lo prevede.
Dato che si tratta di un'attività stagionale, quando lavoriamo in campagna arriviamo a 14 unità. Il numero aumenta nei momenti di raccolta e potatura, che necessitano dell'impiego maggiore di manodopera. Nell'immediato futuro, vorremmo allargare la base sociale coinvolgendo persone con solide competenze nel proprio mestiere, con qualche "innesto" un po' più stabile. Da qui a un anno, infatti, si porrà il problema di gestire una fattoria didattica e sarà necessaria la figura di un ristoratore e di personale in grado di occuparsi dell'accoglienza, visto che la fattoria didattica ospiterà principalmente studenti.
La cooperativa possiede un organo politico, rappresentato dal presidente, e organi amministrativi e di gestione costituiti da un direttore, che sovraintende a tutte le attività della cooperativa, e da un responsabile delle attività sociali, che si occupa di rapportarsi al mondo dell'associazionismo, con le scuole e con realtà parrocchiali e fondazioni. Infine, ovviamente, ci sono i responsabili di campo, che stanno sul terreno e gestiscono gli acquisti e le attività colturali.
L'attività di marketing e di vendita dei prodotti viene è delegata al nostro consorzio "Libera terra mediterranea", a cui conferiamo tutta la materia prima che produciamo, e che diventa un prodotto di "Libera terra". Produciamo arance rosse, grano (simeto) e olio, grazie alla coltivazione anche di una minima parte di oliveto che serve a fare da frangivento per le piante di agrumi.
Alcuni dei nostri prodotti vengono uniti con quelli di altre cooperative che aderiscono al consorzio: ad esempio, il nostro grano viene mescolato con gli altri grani per la produzione della pasta di Libera.
Per le arance rosse, invece, siamo l'unica cooperativa di Libera. Produciamo un succo d'arancia rossa, "Frutti rossi di Sicilia", grazie al supporto tecnico del consorzio, che si occupa della trasformazione, della scelta dello stabilimento e della vendita. Grazie a questo meccanismo riusciamo anche a produrre marmellate. Teniamo molto alla qualità: i nostri prodotti sono tutti biologici, e per garantire le qualità organolettiche del succo d'arancia utilizziamo quelle raccolte normalmente e che vanno nel mercato del fresco, non le arance marce o già cadute a terra, "stanche".
Attraverso la rete ci manteniamo in contatto con il territorio, e non solo con le comunità più vicine: facendo i campi di volontariato "Estate liberi", tanti ragazzi provenienti da tutta Italia fanno un'esperienza sui nostri terreni, ci conoscono e chiedono di poter assaporare i nostri prodotti. Perciò, per mantenere il legame con i nostri sostenitori, attraverso una deroga che abbiamo ottenuto dal nostro consorzio vendiamo parte delle nostre arance online, sul sito www.coopbeppemontana.org.
Dal punto di vista economico, la nostra è un'impresa al pari delle altre. Si cerca chia-

ramente di intercettare dei fondi, messi normalmente a disposizione per tutte le aziende agricole. Mi riferisco, ad esempio, ai piani di sviluppo rurale che esistono in tutte le regioni. Grazie ai fondi intercettati, a breve avremo la possibilità di portare avanti alcuni interventi, come quello di reimpianto.
Appena costituiti abbiamo goduto del sostegno di alcune fondazioni, determinante perché l'attività avesse inizio; abbiamo beneficiato del sostegno della Lega coop, che ci ha messo a disposizione risorse che ci hanno consentito di acquistare attrezzature come trattori, trince e frese per iniziare l'attività colturale. Dopo questa spinta iniziale abbiamo imparato a camminare sulle nostre gambe: oggi, infatti, viviamo con il frutto dei proventi dell'attività agricola.
Siamo datori di lavoro particolari, non stiamo a guardare l'orologio quando si va in campagna. Il rapporto che si instaura è di tipo familiare anche in virtù della nostra particolare natura: siamo una cooperativa sociale e ci distinguiamo da tutte le altre imprese perché a noi non interessa "l'utile di per sé". Le cooperative, infatti, non nascono con quello scopo. L'utile che traiamo nella nostra attività viene totalmente investito nell'acquisto delle attrezzature e per il "benessere" dei nostri soci.
Il lato comunitario riveste un aspetto importante. Nella pausa pranzo nessuno dei soci o dei nostri operai porta un panino da casa, ma è la cooperativa che bandisce la tavola: tutti insieme condividiamo il cibo, mettiamo a disposizione la nostra cucina e i nostri casolari. Il legame che si instaura va al di là del tradizionale rapporto datore di lavoro/operaio. Gli operai non soci non sono ancora entrati a far parte della cooperativa, perché non abbiamo le spalle abbastanza larghe da garantire un prosieguo lavorativo. I soci stessi sono lavoratori stagionali e nessuno ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, perché la cooperativa non è ancora in grado di sostenere 4/6 rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La stessa tipologia di contratto è estesa ai lavoratori esterni. Ci impegniamo tutti i giorni sui terreni che ci hanno affidato, e che hanno una superficie di circa 90 ettari, coltivati per il 50% come agrumeto e il resto a seminativi.
Ci stiamo attrezzando per far sì che tutte le fasi della lavorazione delle arance sia fatta all'interno della cooperativa, senza esternalizzare più a contoterzisti. Per esempio, oggi siamo noi a calibrare le arance, mentre nel primo o nel secondo anno non riuscivamo a farlo. Quest'anno, proprio nell'ottica di reinvestimento degli utili, abbiamo acquistato una calibratrice e una spazzolatrice, per dare un prodotto migliore a chi ci sostiene. Il nostro obiettivo è migliorare ancora, gestendo *in house*, senza esternalizzare, le fasi della lavorazione degli agrumi, così da diventare anche un punto di riferimento per le altre cooperative di Libera, nell'ottica di rafforzare la rete.
Tendere all'eccellenza e al rafforzamento della rete, "contaminando" il territorio nel rispetto delle regole: questa è la sfida, considerando anche che il rispetto della legalità è forse il più grande problema dell'agricoltura, a causa dell'enorme quantità di lavoro sommerso.
Ci impegniamo per sovvertire questo malcostume: tutti i nostri collaboratori vengono messi in regola, e questo vale per chiun-

que voglia collaborare con noi. Ad esempio, per entrare a far parte del nostro percorso le aziende di trasporto devono avere personale in regola.
Per chiudere, segnalo alcuni degli errori da non fare Non cullarsi nell'illusione di finanziamenti che potrebbero venire dall'esterno, dai piani di sviluppo rurale: non garantiscono alcuna certezza, primo perché sono erogati attraverso bandi e non è detto che si vinca, e secondo per i tempi della burocrazia. Se partecipi a un bando regionale, in cui è scritto che entro 60 giorni saranno esaminate le pratiche per poi andare a finanziamento entro 90 giorni, concretamente è ormai acclarato che il rispetto di queste tempistiche, fino ad oggi, è stato pura fantasia. Bisogna fare affidamento sul proprio sudore e sul lavoro che i soci fanno giornalmente. Lavorare duro e credere in quello che si fa, senza guardare l'orologio, Dare, dare, dare alla cooperativa.

La cooperativa Terre di resilienza, Morigerati (SA) – Dario Marino

La nostra cooperativa si costituisce formalmente nel giugno 2012, ma proviene da una lunga gestazione che ha inizio nell'agosto 2011, con il primo incontro pubblico per la progettazione di una fattoria sociale nel Comune di Morigerati. La fase preparatoria, portata avanti da un ristretto numero di giovani promotori, è stata utile per individuare i soci, coinvolgere la popolazione e iniziare a dialogare con i soggetti sociali ed economici presenti sul territorio di riferimento, nel nostro caso il basso Cilento, a sud della provincia di Salerno. Si tratta di una regione rurale in cui la sostenibilità si praticava ancora prima che questa parola stessa esistesse (in un certo senso abbiamo scoperto l'acqua calda). Sconfitto dalla storia, periferia ai margini dello sviluppo economico, serbatoio di emigrati che abbandonano le loro terre per andare a costruire l'utopia consumistica nelle città del nord Italia, della Germania e di tanti altri Paesi, un tempo questo territorio era un piccolo mondo di paesi fatto di relazioni solidali, autonomia alimentare e civilissima cultura contadina. Di tutto questo, oggi, poco rimane: trent'anni di assistenzialismo senza criterio e di aiuti comunitari a pioggia hanno rovinato una generazione di contadini e pastori. Paradossalmente il welfare ha tolto contenuti all'iniziativa privata e aumentato il clientelismo. Il nostro percorso è stato quindi accompagnato dall'ardore che nasce da un forte senso di ingiustizia percepito in maniera collettiva per la consapevolezza dei torti subiti dalla terra, e della distruzione dell'immaginario di un'intera generazio-

ne, come la nostra, cresciuta nell'illusione di una crescita economica infinita e di uno stile di vita consumistico. Insomma, abbiamo sentito la necessità di provare a divenire soggetti storici, assumendo un forte senso di responsabilità verso le comunità nelle quali viviamo e verso l'attuale momento storico. La scelta della parola "resilienza" non è casuale. Il cosiddetto "sviluppo" può essere generato solo da forze endogene che coltivano una consapevolezza storica. Perciò abbiamo rivolto la nostra attenzione al ruolo multifunzionale dell'agricoltura, accompagnata da attività sociali (agricoltura sociale) e da quello che viene definito "post-turismo". In quest'ottica, l'arretratezza del Cilento è diventata un'opportunità per creare risorse nel territorio.

Essendo una cooperativa giovane, in fase di crescita, non siamo ancora una realtà consolidata. Il primo passo, quindi, è produrre: senza questa concretezza sarebbe inutile parlare di tutto il resto. Abbiamo rivolto i nostri sforzi alla produzione di olio extravergine d'oliva, di alcune varietà autoctone di grano e al recupero dei semi antichi.

Oltre alla produzione materiale, proponiamo alcune escursioni tematiche lungo i tratturi e le antiche strade del Cilento, i "sette sentieri della resilienza", luoghi che raccontano storie di monachesimo, brigantaggio, sapere e sapori del nostro entroterra rurale. Il borgo di Morigerati e quello della sua frazione, Sicilì, sono stati trasformati in un "paese ambiente": le porte delle case del centro storico sono state aperte ai visitatori per offrire un'accoglienza familiare e autentica. Chi viene ha la possibilità di sporcarsi le mani di terra, coltivare, imparare a fare il pane e tornare a raccogliere i prodotti che egli stesso ha seminato. Stiamo cercando di fare in modo che le persone che vengono a trovarci diventino parte attiva dei sentieri ideali e reali, delle trasformazioni del nostro territorio. Per noi la vera sfida si svolge nel campo dell'immaginario.

Abbiamo costituito una cooperativa sociale a responsabilità limitata mista, ovvero che si occupa sia della gestione dei servizi socio-sanitari e educativi che dello svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (ai sensi delle lettere a e b della legge 381/1991). È una cooperativa a mutualità prevalente: la maggior parte dello scambio avviene con i soci e la cooperativa. Questo tipo di cooperativa riesce a soffocare ogni sorta di spirito di accumulazione capitalistica dei soci. Diciamo che, in un certo senso, è un buon antidoto contro lo "yuppie" che si potrebbe celarsi dietro ognuno di noi. Gli utili, infatti, non sono distribuibili tra i soci durante la vita sociale della cooperativa e in caso di scioglimento della società devono essere destinati ai fondi mutualistici per la promozione cooperativa.

Siamo otto soci fondatori con un consiglio di amministrazione composto da quattro membri che si occupano a tempo pieno dei nostri progetti. La vera scommessa della nostra cooperativa è stata quella di provare a consolidare una realtà produttiva senza possedere un fattore primario come la terra. Infatti, l'abbondanza di terre abbandonate nel sud Italia costituisce un'opportunità straordinaria per coloro che ieri occupavano le piazze e che domani potrebbero ritrovarsi a occupare il demanio pubblico o le terre private incolte (ci sono moltissimi ettari di terreni privati incolti).

Noi abbiamo preso in affitto alcuni terreni privati, facendo contemporaneamente richiesta di terreni del demanio pubblico al Comune di Morigerati. Il nostro consiglio è quello di tentare più strade per poter avere un terreno da coltivare e non correre il rischio di fermarsi al primo intoppo: di terre abbandonate ne è piena l'Italia.
Per la formazione del capitale sociale e le spese relative alla costituzione della cooperativa ci siamo sottoposti a un'autotassazione. Abbiamo fatto anche richiesta di finanziamenti pubblici per realizzare progetti di agricoltura sociale.
Un percorso del genere necessita di molti sacrifici e lavoro volontario. Risulta difficile definire gli errori da non commettere perché ogni territorio ha le sue caratteristiche irripetibili (piante che si adattano a un terreno specifico, contesto sociale, ecc). Pretendere di riprodurre modelli identici in territori diversi è assurdo, anche partendo dagli stessi principi.
Non è retorica affermare che gli errori sono le esperienze più preziose che abbiamo collezionato: ci hanno aiutato a crescere nel segno della resilienza. È comunque utile segnalare due approcci sbagliati: il primo riguarda un certo avvicinamento ideologico alla terra e l'altro fa riferimento alle eccessive illusioni che può indurre la partecipazione ai bandi di finanziamento.
Oggi il "ritorno" all'agricoltura è di gran voga, una sorta di tendenza. Incontrerete, per esempio, una schiera di impiegati pubblici e professionisti che praticano sporadicamente la ruralità come un'evasione, come alternativa alla frenesia e alla noia del quotidiano. Mangiano kamut in quantità e propinano piani di sviluppo locale e sostenibilità in ogni dove. Queste persone credono di essere alternative al sistema, ma spesso sono massificati ad un diverso livello, nel senso che la diversificazione di consumi e di idee che pensano di avere è la sostanza del consumo di massa contemporaneo, in cui il desiderio è quello di diversificarsi dagli altri.
Purtroppo, dietro le parole c'è poca sostanza. Senza generalizzare, la collaborazione con tali "contadini a parole" può rivelarsi una gran perdita di tempo. In realtà, un certo approccio intellettualistico è rintracciabile in misura diversa in ognuno di noi. In tal caso, la fatica e il sudore aiuteranno a superare ogni devianza sopra descritta e a selezionare i soci più motivati, che non vi abbandonano al primo sacrificio. Quante volte nell'era della crisi abbiamo sentito dire con facilità «male che va andiamo tutti a zappare»? Ma per chi non è nato in una famiglia contadina è difficile improvvisarsi nei lavori di campagna. A volte la gente di città pensa che tutto il lavoro agricolo si riduca a seminare e raccogliere. Vi sono tante mansioni in campagna e un'infinità di parole che le esprimono: mietere, trasportare fascine, falciare, trebbiare, imballare la paglia o il fieno, sterrare, spargere il concime, arare, tagliare, dissodare, sarchiare, potare, innestare, vangare, infornare, disboscare, seminare e infine zappare. Sono lavori che costano fatica anche solo a volerli imparare, e se non li avete mai praticati considerate che vi ci vorrà del tempo per imparare a fare bene ognuna di queste mansioni senza darsi per vinti.
La campagna per alcuni di noi è stato il master più utile che potessimo fare dopo la laurea. Per questo motivo stiamo lavoran-

do alla creazione in Cilento della "Faber university", un'università del "fare".
Per quel che riguarda le illusioni dei finanziamenti, il discorso andrebbe allargato alla sfera dei rapporti fra terzo settore ed enti pubblici. Spesso si tratta di "minne strippe" che mantengono in vita potere di privilegi e immobilismo, utili anche a legittimare l'iperproliferazione dei colletti bianchi, tecnici che scrivono e approvano i progetti di finanziamento. Vi è una canzone cilentana che recita: «ni fanu criri ca è carni e invici è n'uossu, e a u postu ri mangià spulicamu» (ci fanno credere che è carne ma sono solo ossa, e invece di mangiare rosicchiamo).
È frustrante che sopravvivano ancora oggi logiche di clientelismo e sperpero di denaro pubblico anche nel settore del cosiddetto sviluppo rurale. Basti osservare ciò che è stato realizzato nel nostro territorio utilizzando i bandi pubblici, mentre i fondi dei piani di zona, utili all'azione delle cooperative sociale, diventano solo un'altra arma della politica assistenziale. Queste considerazioni non hanno lo scopo né di motivare la rassegnazione, né di generalizzare, ma soltanto di fotografare la realtà con la quale fare i conti nel Mezzogiorno. Questa oggettivazione è necessaria per fissare un punto nello spazio e nel tempo dal quale ripartire per rilanciare un'azione ideale e materiale nel territorio, capace di produrre un cambiamento esistenziale, ancor prima che sociale ed economico. Bisogna partecipare ai bandi e sviluppare progetti con le istituzioni, ben consapevoli che i processi virtuosi sono rari. L'opera del cooperativismo serve anche a spezzare alcune logiche con i mezzi adeguati. L'attenzione, quindi, va rivolta primariamente ai fattori produttivi, a un ragionamento economico ma che si renda consapevole dell'inedia e dell'inerzia improduttiva di una cultura statalista, fatta di formule assistenziali e di subordinazione. Un'azione locale consapevole dovrebbe mirare a un rinnovamento dell'ethos e dei valori.
Allo stato attuale, le attività sono state svolte nell'ambito di progetti sperimentali (agricoli e sociali) retti dal volontariato. Contiamo di iniziare da aprile 2013 ad avere un rapporto di tre-quattro soci lavoratori mensili.
Le attività sono tutte in una fase di start up e quindi è in itinere anche il percorso di inserimento/partecipazione lavorativa. Contiamo di iniziare rapporti lavorativi con i pensionati, che consideriamo i "maestri della terra", e con figure più specifiche come psicologi e operatori sociali per le attività con finalità sociali, agronomi e veterinari per le attività agricole e zootecniche, esperti di comunicazione e soprattutto quante più persone riusciamo a coinvolgere in un percorso produttivo ancor prima che occupazionale. Produrre in ogni forma, dall'arte all'artigianato, dalla poesia all'agricoltura. Produrre innanzitutto con le risorse locali (fattori produttivi) e con un rinnovato senso della relazione nell'economia, nei territori e persino nel "villaggio globale". Desideriamo promuovere la formazione dei soci nell'ambito di percorsi formativi esperienziali. Imparare facendo, almeno per le professioni che non richiedono specializzazioni normate da leggi. E comunque, in ogni caso, visto che le professionalizzazioni tendono sempre più a essere multidisciplinari, si tende a proseguire percorsi specificatamente locali, molto spesso legati

allo scibile onnicomprensivo di pastori e contadini.
Mettiamo in commercio i nostri prodotti attraverso reti di relazioni locali, mercatini, parenti e amici. Per quanto riguarda il web, stiamo lavorando per adeguare le nostre piattaforme per l'*e-commerce* per tutti i nostri servizi e prodotti.

La Fattoria solidale del Circeo, Pontinia (LT) – Marco Berardo di Stefano

La Fattoria solidale del Circeo è una cooperativa sociale di produzione e lavoro che ha l'obiettivo di creare percorsi lavorativi per persone disabili e svantaggiate attraverso progetti di agricoltura sociale.
La costituzione della cooperativa e la regolarizzazione dei rapporti interni sono avvenute seguendo le consulenze del notaio al quale ci siamo affidati. Il problema della terra non si è mai presentato, essendo stata da subito messa a disposizione della cooperativa da uno dei soci fondatori che ne era il titolare. Le risorse economiche per dare il via al progetto sono state reperite sia grazie alla disponibilità di soci sovventori, sia attraverso la richiesta di finanziamenti pubblici. Un errore da non commettere è quello di buttarsi in un progetto senza fare un'indagine di mercato: prima di fare un investimento è opportuno conoscere a fondo il settore verso cui si stanno indirizzando le proprie risorse, fisiche ed economiche, in modo da non imbattersi in spiacevoli sorprese.
Attualmente lavorano presso la nostra cooperativa 20 soci, tutti formati attraverso corsi interni, e 20 lavoratori non soci. Le figure professionali inserite nel progetto sono quelle legate alle attività di agricoltura sociale: educatori e psicologi per quanto riguarda l'area didattico-formativa; agronomi, per quanto riguarda invece il comparto agricolo.
La vendita dei prodotti viene effettuata sia attraverso la distribuzione convenzionale, ossia il rifornimento a negozi e supermercati presenti sul territorio, sia attraverso forniture settimanali a gruppi di acquisto solida-

le che, attraverso il nostro sito internet, ordinano e ricevono i nostri prodotti. La distribuzione attraverso i GAS, oltre a portare innumerevoli benefici in ambito ambientale (diminuzione dei trasporti, degli imballaggi ecc), permette anche una riduzione dei costi dei prodotti, in quanto vi è il passaggio diretto dal produttore al consumatore senza l'intermediazione di terzi.
Per le persone disabili o svantaggiate, l'inserimento nel mondo del lavoro produce un netto miglioramento della qualità della vita, offrendo loro un modo di vivere con dignità il proprio tempo. L'agricoltura, meglio delle altre attività, permette di ottenere questi risultati: infatti in agricoltura c'è una relazione diretta e immediata tra azione ed effetto, facilmente percettibile anche da persone con disabilità cognitiva o psichica. Il fatto che una pianta si secchi o un animale possa soffrire perché non è stato accudito permette di acquisire un grande senso di responsabilità e la percezione di diventare indispensabili per qualche cosa, riconquistando la propria autostima. Questo progetto è nato con lo scopo di mettere in atto qualcosa di concreto, che migliorasse la vita di persone affette da forme diverse di disabilità, creando per loro un posto di lavoro protetto, con una doppia valenza: permettere loro di sviluppare un'abilità lavorativa e quindi una propria autonomia psicologica e reddituale, indispensabile per l'inserimento sociale, e, non meno importante, offrire la possibilità a queste persone più fragili e svantaggiate di vivere la maggior parte della giornata a contatto con la natura, usufruendo così di tutti i benefici psicofisici che notoriamente questo apporta.
Compito del personale specializzato, un team di educatori, psicologi e agronomi, è valorizzare le capacità manuali di queste persone con la sostanziale finalità di attivare tutta una serie di competenze operative, nella lavorazione del terreno: dissodare, seminare, concimare, portare a coltura, nell'allevamento del bestiame e nella trasformazione dei prodotti ottenuti. Questi risultati permettono un'importante riflessione sulla condizione della disabilità, che risulta discriminante nella società attuale, spinta sempre più verso la velocità e l'efficienza portate all'estremo, e che invece viene valorizzata in progetti di questo tipo, in cui i beni finali non si limitano a essere dei prodotti ortofrutticoli, caseari e da macellazione, ma sono soprattutto le espressioni sorridenti e orgogliose di questi ragazzi che nella dignità del lavoro compiono una vittoria nella sfida personale alla quotidianità.
La commercializzazione dei prodotti serve a sostenere il progetto, che si fonda sul concetto di solidarietà e non di assistenzialismo. L'impresa sociale, infatti, deve riuscire a produrre anche profitto per la sicurezza di chi ci lavora, sicurezza non solo economica, ma anche e soprattutto psicologica, perché è un percorso verso l'autonomia: in questo il sociale è diverso dall'assistenzialismo, perché non instaura una dipendenza.
La Fattoria solidale del Circeo è una fattoria sociale, riconosciuta a livello regionale e nazionale, che ogni anno forma più di 30 persone disabili e/o svantaggiate al lavoro in collaborazione con Latina formazione e lavoro e ha inserite lavorativamente decine di persone, impiegandole in diversi ambiti e con diverse mansioni (attività in campa-

gna, magazzino, segreteria, amministrazione, trasporti, facchinaggio, call center...).
La fattoria produce e commercializza da un lato attraverso le consegne a domicilio e dall'altro attraverso la distribuzione organizzata anche su vasta scala. Per arrivare a questo risultato, abbiamo percorso una lunga strada che qui proviamo a raccontarvi. Negli anni abbiamo maturato la convinzione di poter realizzare un progetto di inclusione lavorativa in ambito agricolo per persone disabili. Nel 2003 abbiamo impostato una prima stesura del progetto di agricoltura sociale. Nella primavera del 2004 abbiamo attuato un esperimento pilota per capire la fattibilità del progetto di agricoltura sociale che avevamo elaborato, coinvolgendo circa quaranta persone disabili e operatori in gruppi di 10/15 che si alternavano in una casa nel borgo della tenuta Mazzocchio per il periodo delle lavorazioni agricole. Una volta fatto il raccolto, i prodotti sono stati trasformati. Alla trasformazione hanno potuto partecipare anche persone con handicap fisico più grave, visto che questo tipo di lavorazione richiede una capacità di movimento molto più limitata. I prodotti così ottenuti sono stati venduti e gli utili usati per finanziare il progetto. In questa prima fase il finanziamento è stato interamente ricoperto da capitali privati. Il completamento di questa fase sperimentale ha dimostrato la fattibilità del progetto. A seguito del successo dell'iniziativa, nel febbraio 2005 è stata costituita ufficialmente l'associazione "Splende il sole!" onlus. A settembre dello stesso anno si è costituita la cooperativa sociale di produzione e lavoro "Splende il sole!".
Facendo tesoro delle esperienze maturate nella prima fase, sono state individuate delle strategie da seguire perché l'inserimento avvenisse con successo, e si è iniziato a lavorare alla stesura del progetto generale. L'associazione "Splende il sole!" onlus ha creato e registrato il marchio di Agricoltura solidale, che individua le produzioni agricole realizzate da persone svantaggiate, dando la possibilità ai consumatori di individuarle facilmente. Abbiamo svolto attività di diffusione e promozione del progetto partecipando a numerose fiere e convegni in ambito sociale e agricolo, sia a livello locale che nazionale. Abbiamo iniziato a radicarci nel territorio offrendo servizi e percorsi educativi per le persone disabili, nelle scuole e cominciando a metterci in rete con le realtà territoriali. Sono nate collaborazioni con le scuole del territorio, della Provincia e della Regione, creando attività di fattoria didattica e percorsi di alternanza scuola-lavoro, con associazioni e cooperative del terzo settore di Roma. Abbiamo stretto rapporti con il Dipartimento di salute mentale di Latina fino al raggiungimento della firma di un protocollo d'intesa per accogliere pazienti psichiatrici in tirocini lavorativi e risocializzanti all'interno della fattoria.
Nel 2007 è stato inaugurato il nostro centro di formazione, che gestiamo con la cooperativa "Splende il sole", all'interno della tenuta Mazzocchio, un bel casale di pietra del '700 con una sala convegni, una sala multimediale, un ufficio, una segreteria, una sala riunioni e colloqui, tre bagni. Il centro di formazione possiede la certificazione di qualità ISO 9001:2000 per la progettazione ed erogazione di corsi di formazione. Nel 2007 c'è stato l'incontro con Latina formazione e lavoro (ente di formazio-

ne della Provincia di Latina) e nell'autunno è partito il primo corso di formazione per persone disabili e svantaggiate Addetto polivalente in agricoltura e florovivaistica – Fattorie Sociali, organizzato da Latina formazione presso la nostra fattoria.
Oggi ospitiamo ogni anno due classi (primo e secondo anno di formazione) di 15/20 persone disabili e/o svantaggiate che svolgono l'attività di formazione al lavoro in ambito agricolo. Continuiamo gli inserimenti lavorativi e le assunzioni coinvolgendo altre realtà territoriali nella progettazione e svolgimento di attività formative (centri territoriali permanenti, scuole superiori...). Nel 2008 abbiamo fondato la cooperativa di tipo A e B Fattoria solidale del Circeo, registrando il marchio omonimo, per poter commercializzare tutte le nostre produzioni sia attraverso la vendita diretta in azienda o con le consegne a domicilio, sia attraverso la distribuzione organizzata.
Dal 2008 quindi, per definire tutto quello che abbiamo descritto finora, usiamo il nome di Fattoria solidale del Circeo.
Dal 2010 abbiamo la certificazione biologica sui prodotti dei campi con l'ente certificatore Bioagricert. Nel 2011 Marco Berardo di Stefano è stato eletto presidente della Rete delle fattorie sociali. I nostri prossimi obiettivi, oltre all'implementazione dell'esistente, sono la realizzazione di un giardino sensoriale e l'organizzazione di un progetto di residenzialità per alcune delle persone coinvolte negli inserimenti lavorativi protetti.

Società cooperativa "Le Terre di don Peppe Diana – Libera Terra", Castel Volturno (CE)

L'esperienza di questa prima realtà "Libera Terra in Campania", parte dall'iniziativa dell'associazione "Libera – Associazione, nomi e numeri contro le mafie", che in qualità di soggetto capofila, si è fatta promotrice di una partnership che ha visto coinvolti i seguenti soggetti:

- Commissariato straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali
- Prefettura di Caserta
- Regione Campania
- Provincia di Caserta
- Comune di Cancello ed Arnone
- Comune di Castel Volturno
- Azienda Sanitaria Locale CE/2
- Associazione Libera
- Comitato don Peppe Diana
- Agenzia Cooperare con Libera Terra

Il 19 marzo 2009 questi enti hanno stipulato il protocollo d'intesa "Simboli e risorse di comunità libere Le Terre di Don Peppe Diana – Libera Terra". La data non è casuale: si tratta, infatti, dell'anniversario dell'omicidio del sacerdote di Casal di Principe don Peppe Diana, ucciso da sicari della camorra.
Il nostro impegno, quindi, è nato per promuovere la nascita di una cooperativa sociale finalizzata al riuso dei beni confiscati nella provincia di Caserta. In seguito, si sono aggiunte le organizzazioni professionali agricole e altri tre Comuni della Provincia di Caserta.
Come previsto da protocollo, la società cooperativa sociale "Le Terre di don Peppe

Diana – Libera Terra", con sede legale a Castel Volturno (CE), nasce in seguito alla selezione di 5 figure professionali individuate con una procedura ad evidenza pubblica: un agronomo, un trattorista, due aiuti casari e un responsabile del prodotto. Le professionalità selezionate hanno approfondito la loro formazione teorica seguendo un corso intensivo di approfondimento alla cooperazione, e pratica attraverso un affiancamento individuale presso alcune strutture adeguatamente individuate. Ha richiesto maggiore attenzione la formazione dei due aiuti casari, che presso l'Azienda Agricola Sperimentale Regionale "Improsta" hanno potuto approfondire le tecniche di realizzazione dei prodotti caseari, sotto l'attenta guida di un mastro casaro dell'associazione ANFOSC.

Dopo queste fasi preliminari, il 20 di settembre del 2010, presso la sede della lega delle cooperative a Napoli, si è finalmente costituita la nostra cooperativa.

Lo studio di fattibilità, elaborato dall'"Agenzia Cooperare con Libera Terra", ha creato le basi per la realizzazione di un'impresa cooperativa attenta alle produzioni biologiche e di alta qualità, in grado di coinvolgere i produttori sani del territorio promuovendo anche attività di fattoria didattica e di turismo responsabile.

La cooperativa è entrata in rete con le altre cooperative "Libera Terra" costituite in precedenza in altre Regioni del sud Italia, attraverso la partecipazione al "Consorzio Libera Terra Mediterraneo Cooperativa Sociale" ONLUS.

Le attività della cooperativa riguardano la coltivazione di un fondo di circa 100 ettari investito a cereali e legumi. L'ente gestisce, inoltre, un caseificio in cui si produce mozzarella di Bufala Campana (circa 150 Kg/giorno di latte bufalino proveniente da due allevamenti locali), ricotta e altri formaggi bufalini destinati al mercato locale e nazionale, che portano orgogliosamente il marchio "Libera Terra" – Qualità nella Legalità. La cooperativa è impegnata anche nella coltivazione di fondi agricoli confiscati che si trovano in diversi Comuni del casertano: Castel Volturno dove ha sede la cooperativa, Cancello ed Arnone, Carinola, Pignataro Maggiore, Grazzanise. La raccolta dei cereali e dei legumi che avviene su questi fondi è destinata alla realizzazione dei prodotti che fanno parte del circuito Libera Terra, e che vanno ad affiancare i "Paccheri di don Peppe Diana", un formato di pasta tipico della cultura campana, realizzato attraverso le antiche tecniche dei maestri pastai gragnanesi.

Il riuso dei beni confiscati, per finalità sociali rappresenta un laboratorio di innovazione, sviluppo e crescita socio-civile, capace di potenziare anche economicamente le risorse di un territorio, in modo da attivare quel dinamismo imprenditoriale frutto delle energie creative disponibili. Tutto questo è possibile garantendo opportunità occupazionali a giovani del territorio e a soggetti svantaggiati: è soprattutto attraverso queste risorse che si utilizzano adeguatamente i beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il 17 maggio del 2012 sono ufficialmente iniziate le attività di produzione e vendita de "Il G(i)usto della Mozzarella Libera Terra", dopo l'acquisizione del marchio D.O.P. del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana. Il 9 giugno dello stesso an-

no, presso la sede della cooperativa e in occasione della sesta assemblea dei soci dell'"Agenzia Cooperare con Libera Terra", è stata inaugurata "La Bottega dei Saperi e dei Sapori della Legalità" dedicata alla memoria di Vanda Spoto, presidente di legacoop Campania e vicepresidente nazionale, scomparsa il 29 luglio 2011.

Cooperativa sociale di tipo B, Un fiore per la Vita, ente gestore della fattoria sociale Fuori di zucca di Aversa (Ce) – Giuliano Ciano

La cooperativa sociale nasce nel 2000 da un progetto denominato *Un fiore per la vita*, che utilizzava i fondi della lotta alla droga (45/1999) per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati come gli ex tossicodipendenti. In realtà, essa è il risultato del progetto gestito dal 1998 al 2000 dalla cooperativa sociale di tipo A Il millepiedi (Napoli), di cui quest'ultima è socia in partenariato con l'Asl Na 3, ora Asl Na 2 nord.
L'obiettivo era quello di creare opportunità lavorative per coloro che avevano terminato (o stavano per terminare) il percorso di riabilitazione al fine di facilitare il loro ritorno a una vita libera dalla dipendenza e fondata sulla dignità del lavoro.
La "cooperativa di tipo B" ha sede ad Aversa, in provincia di Caserta, all'interno di una vasta area di proprietà dell'Asl Ce che ospitava un gigantesco ospedale psichiatrico, dismesso negli anni '90 in seguito alla chiusura definitiva dei manicomi. Ne occupiamo circa 4 ettari gestendo la fattoria sociale "Fuori di zucca", così denominata non solo perché la zucca è uno dei nostri principali prodotti ma anche perché noi ci consideriamo i "nuovi pazzi" che, in un contesto così difficile come quello campano e in particolare nel territorio aversano, infestato dalla camorra, abbiamo deciso di scommettere sul lavoro, sulla legalità e sulla genuinità.
La cooperativa si è avvalsa, per la sua costituzione, oltre che della consulenza gratuita e del supporto logistico della cooperativa sociale "Il millepiedi", di un socio sovvento-

re: "Cosis", una società per azioni senza fini di lucro che si occupa di supportare e sostenere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento dell'imprenditoria sociale in Italia.
Il prestito, che non abbiamo ancora estinto, finanziava due tipologie di azioni: la ristrutturazione dell'area e del casolare diroccato (i soli lavori di consolidamento sono stati sostenuti dall'Asl Ce) e l'aumento del capitale sociale. La proprietà del terreno è dell'Asl Ce e per averlo in gestione abbiamo un canone di locazione di 1.200 euro mensili. Per i primi quattro anni abbiamo fatto un piano di ammortamento per aver sostenuto i costi della ristrutturazione, calcolando una cifra di 60.000 euro.
A causa delle difficoltà iniziali abbiamo iniziato a pagare dopo quattro anni, e anche se il mese scorso ci è pervenuta l'ingiunzione di sfratto da parte dell'Asl Ce non abbiamo alcuna intenzione di andarcene. Evidentemente le nostre attività, portate avanti in collaborazione con altre organizzazioni non profit schierate contro l'illegalità, sono "ingombranti".
Per quanto riguarda l'organizzazione della società cooperativa, il nostro statuto, molto semplice e ampio, prevede la presenza di soci ordinari, volontari e sovventori. L'assemblea dei soci si riunisce almeno tre volte all'anno, di cui due per approvare il bilancio preventivo e consuntivo. In ogni caso, le assemblee vengono indette ogni qualvolta ci sono decisioni importanti da prendere.
Secondo la nostra esperienza, è utile che lo statuto non sia troppo stringente e che invece possa contenere una vasta gamma di azioni in linea con la normativa sulla cooperazione sociale, così da non dover fare continuamente modifiche per l'ampliamento delle attività. Attualmente abbiamo 9 soci lavoratori con contratto a tempo indeterminato e 6 dipendenti anch'essi con contratto a tempo indeterminato, di cui il 30% sono soggetti svantaggiati (ex tossicodipendenti). A essi si aggiungono altri sei lavoratori con altre tipologie contrattuali, come la borsa-lavoro e i tirocini lavoratici (finanziati da enti pubblici).
Oltre ai soci, abbiamo anche dipendenti non soci, in quanto gestiamo due mense della Nato, allocate una nell'aeroporto di Capodichino di Napoli, l'altra nell'aeroporto di Catania. I dipendenti sono inquadrati secondo il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, ciascuno secondo il proprio profilo. Con questo personale stiamo lentamente facendo un discorso di avvicinamento alla cooperativa, con l'obiettivo di includerli nella base dei soci.
Per tutti i soci è previsto un piano formativo. Oltre alla formazione obbligatoria, cioè quella relativa alle norme di sicurezza e al libretto sanitario, programmiamo incontri in base alle esigenze dei soci e naturalmente alle attività in essere o da realizzare.
Aderiamo al Fon Coop, ossia un fondo cui destiniamo una quota percentuale della busta paga che ci ritorna in termini di formazione del personale. Pertanto partecipiamo a occasioni formative svolte da enti esterni, come per esempio il corso per quadri aziendali, quello per cuochi e vari altri. Lo standard minimo è di due eventi formativi all'anno.
Le figure professionali presenti nella nostra organizzazione sono: un agronomo, tre educatori professionali, un animatore, un contabile e due agricoltori. Tra i soci ci sono anche psicologi e sociologi.

La cooperativa "Un fiore per la vita" in realtà è una sorta di ibrido tra una cooperativa sociale e un'impresa agricola, in quanto è sottoposta alla legge di riforma del 2001 del settore agricolo, ma è gestita secondo la normativa e la metodologia di una cooperativa sociale. La nostra sussistenza dipende per il 40% da finanziamenti pubblici, ossia dagli ambiti territoriali, Asl e bandi pubblici e per il restante da finanziamenti privati: la "Fondazione Vismara di Milano", bandi di fondazioni private, sponsor, e poi dalla vendita diretta dei prodotti e dei servizi.
Qui arriviamo alla fattoria sociale "Fuori di zucca" che occupa i 4 ettari della terra che coltiviamo: pomodorini del Piennolo, pomodori San Marzano, melanzana napoletana o violetta, zucchino San Pasquale, zucca napoletana, fagiolo di Villaricca, piselli Cornetti, noci, lattuga e rape.
La scelta delle specie vegetali è legata al territorio e privilegia la qualità alla quantità, cercando di recuperare gli antichi sapori che a causa delle produzioni massive e delle piante ibride stanno scomparendo. Tutta la produzione è ottenuta con il sistema di agricoltura biologica, certificato Bioagricert.
I nostri campi sono regolarmente sottoposti a campionamenti e analizzati da organi competenti che ne certificano l'idoneità per la coltivazione secondo le norme dell'agricoltura biologica. Anche le acque utilizzate nell'irrigazione vengono analizzate e risultano prive di inquinanti tossici.
Gli animali che vivono in fattoria, perlopiù animali da cortile (asini, galline, conigli), vivono nel loro habitat naturale, liberi di brucare l'erba e di razzolare all'aria aperta.
La fattoria comprende anche un ristorante, dove organizziamo ricevimenti ed eventi, e un servizio di *catering*, mentre per tutto l'arco dell'anno lavoriamo con le scuole come fattoria didattica, un vero e proprio laboratorio all'aperto basato sui principi del sapere, del saper essere e del saper fare attuati attraverso le tecniche della pedagogia attiva – imparare facendo. I laboratori proposti permettono attività pratiche ed esperienze dirette: manipolare, raccogliere, seminare, trasformare, costruire, mangiare cibi biologici e incontrare piante e animali nel loro ambiente naturale.
Lo scorso anno abbiamo deciso, insieme con altre organizzazioni profit e non profit, di dare vita al "Nuovo consorzio organizzato" (che fa il verso alla Nuova camorra organizzata, l'organizzazione criminale di Raffaele Cutolo, attiva negli anni Ottanta), con l'obiettivo di contribuire alla crescita civile del territorio. Animata dalla cultura dell'inclusione e della legalità, attraverso la creazione di attività di economia sociale sostenibili Nco intende creare lavoro dignitoso per le persone in difficoltà e contrapporsi all'economia illegale.
Il consorzio raggruppa organizzazioni che producono varie tipologie di prodotti agricoli, che vendiamo direttamente nelle nostre sedi e cerchiamo di promuovere anche fuori dalla nostra regione: una nostra creazione, il "pacco alla camorra", è arrivato nel dicembre scorso anche all'Unione europea.
Prevalentemente promuoviamo i nostri prodotti attraverso il passaparola. L'utilizzo di internet è minimo in quanto preferiamo il contatto diretto con le persone che possono recarsi nelle varie sedi delle organizzazioni aderenti al consorzio, parlare con gli operatori e partecipare in qualche modo al processo culturale.

Il consorzio sta sviluppando anche il lato commerciale, per cui i prodotti, provenienti non solo della nostra fattoria, vengono promossi attraverso strategie di *marketing* che stiamo mettendo a punto.
Una realtà nata in terra di camorra non è facile da portare avanti. Non sono mancate minacce e momenti di difficoltà. Il nostro obiettivo, adesso, è consolidare quanto abbiamo avviato e costruire un mercato intorno a questa esperienza. Infatti pensiamo (e lo stiamo anche già facendo) di avvalerci di esperti in *marketing*.
La volontà e il coraggio non ci mancano.

7

Sviluppo rurale e normative comunitarie

I. Principali riferimenti normativi e programmatici relativi alle misure volte al sostegno previsto dai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR).

I. Principali riferimenti normativi e programmatici relativi alle misure volte al sostegno previsto dai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR)

Normative Comunitarie

-Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

-Reg. (CE) n. 1320/ 2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

-Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

-Reg. (CE) n. 1975/ 2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

-Rettifica del Comitato Star al Reg. (CE) 1975/2006

-Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune

-Reg. (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 12907/ 2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso della spese ne l'ambito del FEAGA e del FEASR

-Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/ 2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR

-Reg. (CE) 1481/2006 della Commissione del 6 settembre 2006 che definisce la forma ed il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché ai fini di sorveglianza e di previsione.

-Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo

di programmazione 2007-2013. (2006/144/CE)

-Decisione della Commissione del 24 maggio 2006 recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dell' articolo 10, paragrafo 2 e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio. (2006/410/CE)

-Decisione del Consiglio del 19 giugno 2006 che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concedere nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza. (2006/493/CE)

-Decisione della Commissione del 12 settembre 2006 recante fissazione della ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. (2006/636/CE)

-Decisione della Commissione del 29 agosto 2006 recante assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per gli anni dal 2006 al 2012. (2006/588/CE)

-Regolamento (CE) n. 1974/2006 disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

-Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

-Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.

-Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

-Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale – 7 luglio 2007, Mipaaf – Rete rurale nazionale

-Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale – 8 aprile 2009, Mipaaf – Rete rurale nazionale.

-Piano Strategico Nazionale 13 luglio 2009 rivisto alla luce delle nuove sfide dell'Healt check e del Piano europeo di rilancio economico, Mipaaf – Rete rurale nazionale.
-Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale – 20 ottobre 2009, Mipaaf – Rete rurale nazional

-Brochure PSN – Le aree rurali per uno sviluppo sostenibile – 1 luglio 2010, Mipaaf – Rete rurale nazionale

-Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale – 21 giugno 2010, Mipaaf – Rete rurale nazionale

-Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale – 2 ottobre 2010, Mipaaf – Rete rurale nazionale

8

Come organizzare il proprio mercato: normativa di riferimento

I. Riferimenti legislativi; II. Decreto del 20 novembre 2007.

I. Riferimenti legislativi

Il D.Lgs 18 maggio 2001 n. 228, avente come oggetto "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" è il punto di partenza del lavoro legislativo che ha normato e sta regolamentando anche in Italia la cosiddetta "vendita-diretta della produzione agricola. Il quadro normativo attuato è contenuto nel decreto del 20 novembre 2007 ("Attuazione dell'art.1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296").

Il legislatore, con l'intento di dare un quadro organico normativo dei cambiamenti avvenuti nel contesto economico e sociale, offre alle imprese agricole l'opportunità di accedere senza intermediazioni ai mercati di sbocco, al consumatore finale, riconoscendo a queste imprese la possibilità di potenziare le funzioni del marketing e della commercializzazione e quindi, l'opportunità di divenire delle realtà sempre più aziendali, permettendo al contempo di superare e recuperare i margini di profitto normalmente a beneficio delle reti di commercializzazione e distribuzione all'ingrosso.

L'art. 1 comma 1065 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) così dispone in merito ai mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli:

1065. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalita' di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonche' le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.

ALLEGATO
USI CIVICI IN CAMPANIA

Dati comunali suddivisi per Provincia e riepilogo superfici per Provincia e Comuni.
Fonte: Regione Campania – anno 2012 - Ufficio Usi Civici

Assise
Collana editoriale promossa dalla Società di studi politici
in collaborazione con le Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d'Italia

Collana coordinata da Nicola Capone, Segretario generale delle Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d'Italia

© Foto di Paolo Messina

© Società di studi politici
www.studipolitici.it

La scuola di Pitagora editrice
Via Monte di Dio, 54
80132 Napoli
www.scuoladipitagora.it
info@scuoladipitagora.it

SETTORE BILANCIO E CREDITO AGRARIO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO – USI CIVICI

DECRETI DI ASSEGNAZIONE TERRE A CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
Legge 16 Giugno 1927, n. 1766 – R.D. 26 Febbraio 1928, n. 332 – L.R. 17 Marzo 1981, n. 11

N° D'ORD. DECRETO	COMUNE	DATA DECRETO	USI CIVICI SI/NO	POPOLAZIONE RESIDENTE	SUPERFICIE ORIGINARIA RILEVABILE DAL DECRETO	TERRENI CTG. "A"	TERRENI CTG. "B"	PROPOSTI PER ALIENAZIONE	NOTE	
1	AIELLO DEL SABATO	14.06.1933	SI	3.219	25,3730	25,3730	0,0000	0,0000		
2	ALTAVILLA IRPINA	23.05.1933	NO	4.143	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3	ANDRETTA	12.12.1938	SI	2.295	292,3645	292,3645	0,0000	0,0000		
4	AQUILONIA	28.01.1935	SI	2.074	861,6595	861,6595	0,0000	0,0000		
5	ARIANO IRPINO	24.05.1938	SI	23.505	5,6390	0,0000	0,0000	0,0000	Superficie destinata a fiera di bestiame e giardino municipale	**
6	ATRIPALDA	15.11.1934	NO	11.146	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
7	AVELLA	09.10.1939	SI	7.677	1010,5230	1010,5230	0,0000	0,0000		*
8	AVELLINO	29.12.1935	SI	52.703	160,4462	160,4462	0,0000	0,0000		**
9	BAGNOLI IRPINO	06.08.1938	SI	3.323	5116,9630	5116,9630	0,0000	0,0000		

10	BAIANO	15.11.1933	SI	4.633	365,6957	365,6957	0,0000	0,0000		
	BELLIZZI	05.03.1928	NO	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
11	BISACCIA	23.04.1938	SI	4.391	392,9970	257,9970	135,0000	0,0000		
12	BONITO	25.11.1937	SI	2.588	7,3800	0,0000	7,3800	7,3800		
13	CAIRANO	31.05.1935	SI	411	61,5020	61,5020	0,0000	0,0000		
14	CALABRITTO	15.02.1938	SI	2.869	2599,9475	2599,9475	0,0000	0,0000		
15	CALITRI	18.07.1936	SI	5.843	266,8576	266,8576	0,0000	25,9490		*
16	CANDIDA	03.02.1937	NO	1.072	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
17	CAPOSELE	04.04.1938	SI	3.797	450,9040	450,9040	0,0000	0,0000		
18	CAPRIGLIA	05.03.1928	NO	2.281	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
19	CARIFE	30.04.1938	SI	1.701	107,7469	107,7469	0,0000	3,1815		
20	CASALBORE	15.11.1940 13.10.1962	SI	2.086	393,1130	95,6790	297,4340	2,3894		
21	CASSANO IRPINO	18.10.1938	SI	955	115,9582	115,9582	0,0000	0,0000		
22	CASTELBARONIA	23.05.1935	NO	1.233	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
23	CASTELFRANCI	26.02.1935	SI	2.540	65,0432	65,0432	0,0000	0,0000		
24	CASTELVETERE SUL CALORE	01.12.1939 12.04.1941	SI	1.713	364,3720	299,4240	64,9480	0,0000		
25	CERVINARA	11.04.1938	SI	10.150	991,0252	991,0252	0,0000	0,0000		**

26	CESINALI	14,06.1933	SI	2.299	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI AIELLO DEL SABATO	
27	CHIANCHE	07.02.1935	NO	610	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	MANCA DECRETO	
28	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	15.01.1936	SI	2.490	683,1470	683,1470	0,0000	54,2431		
29	CONTRADA	26.02.1935	SI	2.874	146,7834	146,7834	0,0000	0,0000		
30	CONZA DELLA CAMPANIA	23.02.1935	SI	1.457	28,1670	28,1670	0,0000	1,2905		
31	DOMICELLA	12.06.1935	SI	1.561	125,0889	125,0889	0,0000	0,0000		
32	FLUMERI	18.11.1936	NO	3.336	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
33	FONTANAROSA	01.04.1928	NO	3.450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
34	FORINO	05.02.1934	SI	5.088	248,9136	248,9136	0,0000	0,0000		*
35	FRIGENTO	10.02.1939	SI	4.126	5,5440	5,5440	0,0000	0,0000		
36	GESUALDO	11.08.1938	SI	3.829	17,5654	17,5654	0,0000	0,0000		
37	GRECI	13.02.1939	SI	946	41,4699	41,4699	0,0000	0,0000		
38	GROTTAMINARDA	18.11.1938	NO	8.274	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
39	GROTTOLELLA	28.11.1938	SI	1.854	4,6560	0,0000	0,0000	4,6560		
40	GUARDIA LOMBARDI	12.01.1938	SI	2.029	36,7660	36,7660	0,0000	7,3030		
41	LACEDONIA	05.12.1951	SI	3.010	459,3472	380,0472	79,3000	12,0000		
42	LAPIO	23.12.1937	SI	1.750	17,4194	17,4194	0,0000	0,0000		

43	LAURO	25.10.1934	SI	3.628	184,3097	184,3097	0,0000	0,0000		
44	LIONI	06.12.1935	SI	6.110	778,8853	755,5853	23,3000	0,0000		*
45	LUOGOSANO	09.03.1938	SI	1.299	15,8692	15,8692	0,0000	1,8450		
46	MANOCALZATI	05.03.1928	NO	3.096	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
47	MARZANO DI NOLA	31.01.1934	NO	1.607	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
48	MELITO IRPINO	12.09.1938	NO	1.996	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
49	MERCOGLIANO	27.07.1937	SI	11.755	494,5020	494,5020	0,0000	0,0000		**
50	MIRABELLA ECLANO	12.04.1938 23.07.1984	SI	8.272	4,4410	3,1080	1,3330	0,0000		*
51	MONTAGUTO	16.06.1939	SI	577	70,3782	70,3782	0,0000	0,0000		
52	MONTECALVO IRPINO	31.03.1934	NO	4.279	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
53	MONTEFALCIONE	23.11.1933	NO	3.397	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
54	MONTEFORTE IRPINO	25.09.1935	SI	8.674	95,8247	95,8247	0,0000	0,0000		*
55	MONTEFREDANE	05.03.1928	NO	2.305	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
56	MONTEFUSCO	02.02.1938	NO	1.475	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
57	MONTELLA	11.10.1938	SI	7.770	3019,0266	3019,0266	0,0000	0,0000		*
58	MONTEMARANO	25.01.1938 25.02.1954	SI	3.043	321,0048	321,0048	0,0000	0,0000		
59	MONTEMILETTO	10.04.1937	SI	5.312	47,8224	0,0000	47,8224	0,0000		*

60	MONTEVERDE	25.05.1935	SI	921	73,4283	73,4283	0,0000	0,0000		
61	MONTORO INFERIORE	23.12.1938	SI	9.508	168,9929	168,9929	0,0000	0,0000		*
62	MONTORO SUPERIORE	24.07.1936	SI	8.054	303,5238	303,5238	0,0000	0,0000		*
63	MORRA DE SANCTIS	30.05.1939	SI	1.408	41,4898	41,4898	0,0000	0,0000		
	MOSCHIANO			1.658	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
64	MUGNANO DEL CARDINALE	03.02.1936	SI	4.910	452,4965	452,4965	0,0000	0,0000		
65	NUSCO	12.03.1935	SI	4.420	614,7468	614,7468	0,0000	1,2309		
66	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	07.02.1935	SI	1.641	163,1358	163,1358	0,0000	0,0000		
67	PAGO DEL VALLO DI LAURO	01.02.1928	SI	1.728	54,7644	54,7644	0,0000	0,0000		
68	PAROLISE	31.12.1935	SI	653	10,2573	10,2573	0,0000	0,0000		
69	PATERNOPOLI	26.08.1939	NO	2.716	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
70	PRETURO IRPINO		NO	400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EX FRAZ. CHIANCHE	
71	PIETRADEFUSI	01.04.1928	NO	2.551	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
72	PIETRASTORNINA	05.05.1939	SI	1.650	252,7131	252,7131	0,0000	0,0000		
73	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	10.04.1936	SI	3.011	8,2377	0,0000	0,0000	8,2377		
74	PRATOLA SERRA	21.08.1934	SI	3.242	1,2302	1,2302	0,0000	0,0000		

75	QUADRELLE	09.04.1938	SI	1.573	571,7455	571,7455	0,0000	0,0000		
76	QUINDICI	13.07.1938	SI	3.005	453,0268	453,0268	0,0000	0,0000		
77	ROCCABASCERANA	01.04.1928	NO	2.333	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
78	ROCCA SAN FELICE	07.01.1939	SI	903	85,8846	85,8846	0,0000	0,0000		
79	ROTONDI	04.05.1939	SI	3.346	131,7551	131,7551	0,0000	0,0000		
80	SALZA IRPINA	06.08.1938	SI	797	139,5101	139,5101	0,0000	0,0000		
81	S. MANGO SUL CALORE	20.08.1938	SI	1.233	53,3231	53,3231	0,0000	0,0000		
82	S. MARTINO VALLE CAUDINA	08.03.1939	SI	4.704	422,5237	422,5237	0,0000	0,0000		
83	S. MICHELE DI SERINO	20.02.1937	NO	2.399	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
84	S. NICOLA BARONIA	12.04.1937	SI	859	16,3208	16,3208	0,0000	0,0000		
85	S. POTITO ULTRA	21.03.1928	NO	1.441	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
86	S. SOSSIO BARONIA	03.04.1939 O1.10.1941	SI	1.914	55,0909	43,8130	11,2779	0,0000		
87	S. LUCIA DI SERINO	18.05.1940	SI	1.516	254,0759	254,0759	0,0000	0,0000		
88	S. ANDREA DI CONZA	12.06.1933	NO	1.930	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
89	S. ANGELO ALL’ESCA	21.03.1928	NO	942	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
90	S. ANGELO A SCALA	16.12.1938	SI	736	238,1059	238,1059	0,0000	0,0000		

91	S. ANGELO DEI LOMBARDI	03.05.1937	SI	4.244	97,4406	0,0000	97,4406	0,0000		
92	S. PAOLINA	21.03.1928	NO	1.432	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
93	S. ARCANGELO TRIMONTE	12.08.1938 19.05.1939	SI	691	58,5770	49,0340	9,5430	0,0000	ORA PROVINCIA DI BENEVENTO	
94	S. STEFANO DEL SOLE	23.10.1939 18.03.1942	SI	1.927	209,4358	209,4358	0,0000	0,0000		
95	SAVIGNANO IRPINO	14.06.1942	SI	1.334	353,4528	333,4528	20,0000	0,0000		
96	SCAMPITELLA		SI	1.435	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EX FRAZ. TREVICO	
97	SENERCHIA	28.06.1940	SI	883	2192,4932	2192,4932	0,0000	0,0000	EX SAVIGNANO DI PUGLIA	
98	SERINO	10.05.1940	SI	7.041	1111,2253	1111,2253	0,0000	0,0000	EX FRAZ. TREVICO	*
99	SIRIGNANO	27.07.1938	SI	2.370	256,9711	256,9711	0,0000	0,0000		
100	SOLOFRA	16.12.1938	SI	11.802	654,1506	654,1506	0,0000	0,0000		**
101	SORBO SERPICO		SI	566	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EX FRAZ. SALZA IRPINA	
102	SPERONE	25.06.1937	SI	3.185	236,2557	236,2557	0,0000	0,0000		
103	STURNO	21.11.1938	SI	3.261	1,7135	1,7135	0,0000	0,0000	VEDI SALZA IRPINA	
104	SUMMONTE	03.12.1937	SI	1.563	708,3951	708,3951	0,0000	0,0000		
105	TAURANO	10.07.1935	SI	1.538	65,2726	65,2726	0,0000	0,0000		
106	TAURASI	05.03.1928	NO	2.750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
107	TEORA	04.08.1937	SI	1.573	96,5940	96,5940	0,0000	0,0000		

108	TORELLA DEI LOMBARDI	20.08.1936	SI	2.202	25,4410	25,4410	0,0000	0,0000		
109	TORRE LE NOCELLE	21.03.1928	NO	1.370	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
110	TORRIONI		NO	633	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI MONTEFUSCO	
111	TREVICO	27.07.1936 29.03.1946	SI	1.284	77,9230	77,9230	0,0000	0,0000		
112	TUFO	13.10.1934 26.10.1937	SI	951	16,3445	3,2625	13,0820	0,0000	VEDI MONTEFUSCO	
113	VALLATA	11.05.1937	SI	3.109	33,7980	0,0000	0,0000	33,7980		
114	VENTICANO		NO	2.547	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
115	VILLAMAINA	18.06.1936	NO	1.005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
116	VILLANOVA DEL BATTISTA	01.06.1935 21.02.1938	NO	1.998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
117	VOLTURARA IRPINA	23.05.1942 18.07.1942 05.12.1959	SI	4.229	1487,0738	1383,6835	103,3903	0,0000	VEDI PIETRADEFUSI	
118	ZUNGOLI	30.10.1937	SI	1.432	37,2500	37,2500	0,0000	0,0000		
119	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	10.07.1936	SI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	PROV. DI FOGGIA DAL 1940	
	VALLESACCARDA	08.10.1965	NO	1.486	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI TREVICO	
	SUPERFICIE COMPLESSIVA			429.869	32.788,63	31825,0469	911,2512	163,5041		

SU UNA SUPERFICIE TOTALE DI HA. 279.200,0000 GLI USI CIVICI INSISTONO PER HA 32.487,5804										
PERCENTUALE 11,74%										
	TOTALE COMPLESSIVO COMUNI						**N. 119**			
	COMUNI CON TERRENI GRAVATI DA USI CIVICI						**N. 84**			
	COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE						**N. 3**			
	COMUNI CON TERRENI NON GRAVATI DA USI CIVICI						**N. 32**			
COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE INFERIORE A 5.000 ABITANTI N. 101										
*** COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI N. 12**										
**** COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI N. 6**										

SETTORE BILANCIO E CREDITO AGRARIO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO – USI CIVICI

DECRETI DI ASSEGNAZIONE TERRE A CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
Legge 16 Giugno 1927, n. 1766 – R.D. 26 Febbraio 1928, n. 332 – L.R. 17 Marzo 1981, n. 11

N° D'ORD. DECRETO	COMUNE	DATA DECRETO	USI CIVICI SI/NO	POPOLAZIONE RESIDENTE	SUPERFICIE ORIGINARIA RILEVABILE DAL DECRETO	TERRENI CTG. "A"	TERRENI CTG. "B"	PROPOSTI PER ALIENAZIONE	NOTE	
1	AIROLA	02.07.1936	SI	7.622	196,2420	196,2420	0,0000	0,0000		*
2	AMOROSI	10.04.1934	NO	2.761	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
3	APICE	09.08.1935	SI	5.666	14,8372	14,8372	0,0000	0,0000		*
4	APOLLOSA	24.08.1934	NO	2.750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
5	ARPAIA	09.06.1939	SI	1.880	148,6068	112,9918	35,6150	0,0000		
6	ARPAISE	05.03.1928	NO	863	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
7	BASELICE	21.06.1938	SI	2.843	106,2840	7,0060	99,2780	0,0000		
8	BENEVENTO	05.03.1928	NO	61.791	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
9	BONEA	09.04.1940	SI	1.510	80,3467	80,3467	0,0000	0,0000		
10	BUCCIANO	23.10.1936	SI	1.894	107,8990	107,8990	0,0000	0,0000		
11	BUONALBERGO		SI	1.938	63,3218	8,5578	0,0000	54,7640		
12	CALVI SAN NAZZARO	05.01.1938	SI	2.483	8,0030	0,0000	8,0030	8,0030		

13	CAMPOLATTARO	23.09.1937	SI	1.135	8,4722	8,4722	0,0000	0,0000		
14	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	21.08.1935	SI	1.515	123,1760	123,1760	0,0000	0,0000		
15	CASALDUNI	13.08.1936	SI	1.602	14,7120	14,7120	0,0000	0,0000		
16	CASTELFRANCO IN MISCANO	21.08.1936	SI	1.065	196,9017	196,9017	0,0000	0,0000		
17	CASTELPAGANO	15.06.1933	SI	1.699	374,8810	374,8810	0,0000	29,5306		
18	CASTELPOTO	16.03.1942	NO	1.466	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
19	CASTELVENERE	05.03.1928	SI	2.632	16,4740	16,4740	0,0000	0,0000		
20	CASTELVETERE VALFORTORE	19.04.1939	SI	1.810	452,9800	327,8684	125,1116	0,0000		
21	CAUTANO	02.04.1938	SI	2.213	1041,6241	1041,6241	0,0000	0,0000		
22	CEPPALONI	19.12.1938	NO	3.402	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
23	CERRETO SANNITA	22.05.1934	SI	4.197	842,2906	842,2906	0,0000	0,0000		
24	CIRCELLO	07.09.1939	SI	2.673	18,6201	16,8596	1,7605	1,7605		
25	COLLE SANNITA	01.10.1937	SI	3.056	65,6600	65,6600	0,0000	2,4774		
26	CUSANO MUTRI	17.07.1935	SI	4.396	3299,6719	3299,6719	0,0000	0,0000		
	DUGENTA	29.09.1939		2.646	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	DAL 1956 EX AMOROSI	
27	DURAZZANO	17.04.1939	SI	2.070	356,2976	318,3157	37,9819	0,0000		

28	FAICCHIO	31.08.1937	SI	3.879	1070,5510	1070,5510	0,0000	40,7410		
29	FOGLIANISE	14.05.1943	SI	3.423	78,6357	78,6357	0,0000	0,0000		
30	FOIANO VALFORTORE	20.10.1936	SI	1.551	190,0721	190,0721	0,0000	0,0000		
31	FORCHIA	11.01.1937	SI	1.161	86,8316	86,8316	0,0000	0,0000		
32	FRAGNETO MONFORTE	23.10.1934	SI	1.962	2,8913	2,8913 *	0,0000	15,4280	*DESTINATI AD USO PUBBLICO	
33	FRAGNETO L'ABATE	15.05.1935	SI	1.215	49,3426	49,3426	0,0000	0,0000		
34	FRASSO TELESINO	19.09.1938	SI	2.708	824,0355	732,2950	91,7405	0,0000		
35	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	20.12.1938	SI	611	224,5355	14,8557	209,6798	0,0000		
36	GUARDIA SANFRAMONDI	11.10.1939	SI	5.592	58,1650	58,1650	0,0000	0,0000		*
37	LIMATOLA	22.07.1938	SI	3.623	120,6864	120,6864	0,0000	0,0000		
38	MELIZZANO	19.10.1937	SI	1.865	156,6970	156,6970	0,0000	0,0000		
39	MOIANO	29.11.1935	SI	4.106	234,7011	234,7011	0,0000	2,6910		
40	MOLINARA	07.12.1935	SI	1.946	5,5230	5,5230	0,0000	0,0000		
41	MONTEFALCONE VALFORTORE	21.03.1938	SI	1.837	144,9895	144,9895	0,0000	0,0000		
42	MONTESARCHIO	03.10.1941	SI	12.878	180,5016	139,3076	41,1940	0,0000		**
43	MORCONE	13.05.1939	SI	5.122	546,9450	546,9450	0,0000	0,0000		*

44	PADULI	02.01.1939	SI	4.262	49,4990	49,4990	0,0000	12,9534		
45	PAGO VEIANO	21.06.1934	SI	2.657	8,2940	8,2940	0,0000	0,0000		
46	PANNARANO	20.12.1940	SI	2.011	345,0130	345,0130	0,0000	0,0000		
47	PAOLISI	20.06.1939	SI	1.758	249,5378	180,7718	68,7660	0,0000		
48	PAUPISI	08.10.1983 11.01.1992	SI	1.521	115,1910	115,1910	0,0000	0,0000		
49	PESCO SANNITA	15.04.1938	SI	2.185	0,9178	0,0000	0,9178	0,9178		
50	PIETRAROJA	16.02.1938	SI	667	1344,4859	1344,4859	0,0000	0,0000		
51	PIETRELCINA	18.03.1935	SI	3.031	6,0018	6,0018	0,0000	2,9765		
52	PONTE	31.03.1935	NO	2.572	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
53	PONTELANDOLFO	13.02.1939	SI	2.520	307,2408	307,2408	0,0000	0,0000		
54	PUGLIANELLO		SI	1.411	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EX FRAZ. DI SAN S.TELESINO	
55	REINO	01.06.1940	SI	1.360	45,9071	0,0000	45,9071	45,9071		
56	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	10.10.1938	SI	5.841	247,7889	247,7889	0,0000	58,1610		*
57	SAN GIORGIO LA MOLARA	05.12.1938	SI	3.297	215,1592	215,1592	0,0000	0,0840		
58	SAN GIORGIO DEL SANNIO	14.12.1935	SI	9.505	7,0000	7,0000	0,0000	0,3700		*
59	SAN LEUCIO DEL SANNIO	01.04.1928	NO	3.159	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		

60	SAN LORENZO MAGGIORE	21.07.1938	SI	2.280	75,1160	75,1160	0,0000	0,0000		
61	SAN LORENZELLO	05.12.1939	SI	2.350	66,3523	66,3523	0,0000	0,0000		
62	SAN LUPO	07.10.1938	SI	877	139,7618	91,7488	48,0130	0,0000		
63	SAN MARCO DEI CAVOTI	31.01.1938	SI	3.752	42,7680	42,7680	0,0000	0,0000		
64	SAN MARTINO SANNITA	05.03.1928	NO	1.180	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	SAN NAZZARO			805	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
65	SAN NICOLA MANFREDI	05.03.1928	NO	3.226	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
66	SAN SALVATORE TELESINO	26.03.1936 14.12.1990	SI	3.706	252,8369	252,8369	0,0000	1,4305		
67	SANT'AGATA DEI GOTI	25.03.1941	SI	11.558	919,1421	919,1421	0,0000	0,0000		**
68	SANT'ANGELO A CUPOLO	05.03.1928	NO	4.185	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	12.08.1938	SI	691	58,5770	49,0340	9,5430	0,0000	EX PROVINCIA DI AVELLINO	
69	SANTA CROCE DEL SANNIO	11.03.1938	SI	1.067	118,4164	118,4164	0,0000	0,0000		
70	SASSINORO	23.04.1938	SI	646	138,8522	138,8522	0,0000	0,0000		
71	SOLOPACA	04.05.1939	SI	4.163	915,0550	915,0550	0,0000	0,0000		

72	TELESE TERME	29.04.1939	SI	5.756	26,9804	26,9804	0,0000	0,0000		*
73	TOCCO CAUDIO	21.07.1941	SI	1.605	494,4864	494,4864	0,0000	0,0000		
74	TORRECUSO	08.07.1963	SI	3.522	183,5296	183,5296	0,0000	0,0000		
75	VITULANO	14.10.1961	SI	3.029	1551,3964	1551,3964	0,0000	0,0000		
	SUPERFICIE COMPLESSIVA			19.788	19437,7124	18556,5459	823,5112	278,1958		

SU UNA SUPERFICIE TOTALE DI HA. 207.100,0000 GLI USI CIVICI INSISTONO PER HA 19437,7124
PERCENTUALE 9,38%

TOTALE COMPLESSIVO COMUNI	N. 78
COMUNI CON TERRENI GRAVATI DA USI CIVICI	N. 64
COMUNI CON TERRENI NON GRAVATI DA USI CIVICI	N. 11
COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE	N. 3

COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE INFERIORE A 5.000 ABITANTI N. 68

* COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI N. 7

** COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI N. 3

SETTORE BILANCIO E CREDITO AGRARIO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO – USI CIVICI

DECRETI DI ASSEGNAZIONE TERRE A CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI CASERTA
Legge 16 Giugno 1927, n. 1766 – R.D. 26 Febbraio 1928, n. 332 – L.R. 17 Marzo 1981, n. 11

N° D'ORD. DECRETO	COMUNE	DATA DECRETO	USI CIVICI SI/NO	POPOLAZIONE RESIDENTE	SUPERFICIE ORIGINARIA RILEVABILE DAL DECRETO	TERRENI CTG. "A"	TERRENI CTG. "B"	PROPOSTI PER ALIENAZIONE	NOTE	
1	AILANO	14.10.1939	SI	1.466	242,6841	242,6841	0,0000	0,0000		
2	ALIFE	05.07.1938	SI	7.164	814,5636	814,5636	0,0000	28,2521		*
3	ALVIGNANO	10.10.1939	SI	4.950	89,4553	89,2103	0,2450	0,0000		
4	ARIENZO	03.02.1995	SI	5.198	174,1447	155,9628	18,1819	0,0000		*
5	AVERSA	20.12.1938	NO	53.369	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
6	BAIA E LATINA	10.06.1936	SI	2.275	465,2512	465,2512	0,0000	0,0000		
7	BELLONA	----------	NO	5.103	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI VITULAZIO	*
8	CAIANELLO	05.03.1928	NO	1.758	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
9	CAIAZZO	01.02.1938	SI	5.879	1,6502	1,6502	0,0000	1,6502		*
10	CALVI RISORTA	12.12.1935	SI	5.856	100,5115	100,5115	0,0000	0,0000		*

11	CAMIGLIANO	----------	0	1.739	14,5226	14,5226	0,0000	0,0000	VEDI PASTORANO	
12	CANCELLO ED ARNONE	26.08.1936	SI	5.153	293,9511	293,9511	0,0000	0,0000		*
13	CAPODRISE	05.03.1928	NO	7.508	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
14	CAPRIATI A VOLTURNO	18.12.1940	SI	1.647	642,4821	642,4821	0,0000	0,0000		
15	CAPUA	16.07.1934	NO	19.041	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
16	CARINARO	----------	NO	6.356	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI AVERSA	*
17	CARINOLA	22.01.1941	SI	8.171	758,6970	730,9760	27,7210	0,0000		*
18	CASAGIOVE	----------	NO	14.821	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI CASAPULLA	**
19	CASAL DI PRINCIPE	----------	NO	19.859	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI CASERTA	**
20	CASALUCE	----------	NO	9.567	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI TEVEROLA	*
	CASAPESENNA			6.629	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
21	CASAPULLA	02.11.1933	NO	7.866	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
22	CASERTA	20.01.1937	SI	75.208	94,1420	94,1420	0,0000	0,0000		**
23	CASTEL CAMPAGNANO	13.08.1935	SI	1.632	98,7208	98,7208	0,0000	0,0000		
24	CASTEL DI SASSO	09.08.1939	SI	1.199	414,8635	414,8635	0,0000	0,0000		

25	CASTELLO DEL MATESE	30.12.1937	SI	1.476	1569,3788	1569,3788	0,0000	0,0000	EX CASTELLO D'ALIFE	
26	CASTEL MORRONE	28.02.1939	SI	3.988	368,0000	368,0000	0,0000	0,0000		
27	CASTELVOLTURNO	03.11.1938 29.11.1937 30.08.1966	SI	18.639	379,5498	372,2670	7,2828	0,0000		**
	CELLOLE			7.149	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	SCIOGLIMENTO PROMISCUITA' CON SESSA A.	*
28	CERVINO	18.03.1936	SI	5.016	99,6961	99,6961	0,0000	0,0000		*
29	CESA	05.03.1928	NO	7.460	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
30	CIORLANO	10.04.1936	SI	524	712,7329	712,7329	0,0000	0,0000		
31	CONCA DELLA CAMPANIA	18.11.1938	SI	1.392	412,5026	412,5026	0,0000	0,0000		
32	CURTI	05.03.1928	NO	6.998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
33	DRAGONI	16.03.1938	SI	2.108	307,3510	307,3510	0,0000	0,0000		
	FALCIANO DEL MASSICO			3.866	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
34	FONTEGRECA	07.03.1936	SI	857	381,8145	381,8145	0,0000	0,0000		
35	FORMICOLA	16.07.1937	SI	1.467	785,3720	785,3720	0,0000	0,0000		
36	FRANCOLISE	09.03.1938	SI	4.905	48,5724	48,5724	0,0000	20,6378		
37	FRIGNANO MAGGIORE	10.02.1936	NO	8.599	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*

38	GALLO MATESE	26.11.1940	SI	761	1447,6012	1447,6012	0,0000	0,0000	PROV. DI CAMPOBASSO	
39	GALLUCCIO	31.01.1935	SI	2.385	140,4776	140,4776	0,0000	0,0000		
40	GIANO VETUSTO	12.08.1936	SI	653	150,8541	150,8541	0,0000	0,0000	AGGREGATO A PIGNATARO M.	
41	GIOIA SANNITICA	05.05.1939	SI	3.697	1766,8249	1766,8249	0,0000	0,0000		
42	GRAZZANISE	28.05.1938	SI	6.830	65,3060	0,0000	0,0000	65,3060		*
43	GRICIGNANO D'AVERSA	20.12.1938	NO	8.903	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
44	LETINO	17.05.1938	SI	783	1856,8558	1856,8558	0,0000	0,0000		
45	LIBERI	20.07.1938	SI	1.222	301,0204	301,0204	0,0000	0,0000		
46	LUSCIANO	20.12.1938	NO	13.078	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
47	MACERATA CAMPANIA	01.04.1928	NO	10.136	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
48	MADDALONI	23.03.1935	SI	37.546	0,2432	0,0000	0,2432	0,0000	SUPERFICIE UTILIZZATA A STRADE DI ACCESSO	**
49	MARCIANISE	27.05.1938	SI	39.876	0,7618	0,0000	0,7618	0,7618		**
50	MARZANO APPIO	06.04.1934	NO	3.087	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
51	MIGNANO MONTE LUNGO	12.12.1938	SI	3.314	1550,9914	1550,9914	0,0000	0,0000		
52	MONDRAGONE	05.10.1937	SI	24.155	397,8566	397,8566	0,0000	0,0000		**
53	ORTA D'ATELLA	29.05.1936	NO	13.070	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**

54	PARETE	05.03.1928	NO	10.325	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
55	PASTORANO	17.11.1936	SI	2.454	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	AGGREGATO A CAMIGLIANO	
56	PIANA DI MONTE VERNA	11.10.1939	SI	2.523	327,1602	327,1602	0,0000	0,0000	EX PIANA DI CAIAZZO	
57	PIEDIMONTE MATESE	22.07.1937	SI	11.462	2548,4710	2548,4710	0,0000	0,0000	EX PIEDIMONTE D'ALIFE	**
58	PIETRAMELARA	22.09.1937	SI	4.464	485,8530	485,8530	0,0000	0,0000		
59	PIETRAVAIRANO	31.10.1939	SI	3.022	625,4871	625,4871	0,0000	0,0000		
60	PIGNATARO MAGGIORE	12.08.1936	SI	6.485	301,3253	301,3253	0,0000	0,0000		*
61	PONTELATONE	07.03.1935	SI	1.881	466,8808	466,8808	0,0000	0,0000		
62	PORTICO DI CASERTA	05.03.1928	NO	6.733	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
63	PRATA SANNITA	11.05.1936	SI	1.699	512,1225	512,1225	0,0000	0,0000		
64	PRATELLA	10.10.1964	SI	1.695	527,4223	527,4223	0,0000	8,6665		
65	PRESENZANO	13.05.1938 22.12.1993	SI	1.741	536,3586	536,3586	0,0000	0,0000		
66	RAVISCANINA	23.11.1938	SI	1.352	1170,4934	1170,4934	0,0000	0,0000		
67	RECALE	05.03.1928	NO	7.147	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
68	RIARDO	19.02.1936	SI	2.509	120,8717	120,8717	0,0000	0,0000		
69	ROCCA D'EVANDRO	02.09.1946 06.05.1963	SI	3.720	552,1058	514,6798	37,4260	0,0000		

70	ROCCAMONFINA	18.11.1938	SI	3.807	107,6000	107,6000	0,0000	0,0000		
71	ROCCAROMANA	24.04.1939	SI	1.035	1504,4794	1504,4794	0,0000	0,0000		
72	ROCCHETTA E CROCE	31.08.1935	SI	524	553,2256	553,2256	0,0000	0,0000		
73	RUVIANO	08.08.1936	SI	1.914	235,0731	235,0731	0,0000	0,0000		
74	S. CIPRIANO D'AVERSA	----------	NO	12.530	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EX ALBANOVA	**
75	S. FELICE A CANCELLO	03.02.1995	SI	16.769	145,4209	144,1104	1,3105	0,0000		**
76	S. GREGORIO MATESE	03.05.1939	SI	1.057	3675,0671	3675,0671	0,0000	0,0000		
77	S. MARCELLINO	05.03.1928	NO	11.644	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
	S. MARCO EVANGELISTA			5.828	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
78	S. NICOLA LA STRADA	05.03.1928	NO	18.724	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
79	S. PIETRO INFINE	08.08.1936 22.05.2006	SI	1.011	545,6239	545,6239	0,0000	5,6430		
80	S. POTITO SANNITICO	28.07.1938	SI	1.897	1334,9060	1334,9060	0,0000	0,0000		
81	S. PRISCO	05.03.1928	NO	10.015	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
82	S. TAMMARO	----------	NO	4.400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI S. MARIA CAPUA VETERE	
83	S. MARIA A VICO	03.02.1995	SI	13.502	95,1655	95,1655	0,0000	0,0000		**
84	S. MARIA CAPUA VETERE	05.03.1928	NO	30.745	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**

85	S. MARIA LA FOSSA	03.10.1934	NO	2.646	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
86	S. ANGELO D'ALIFE	21.11.1938	SI	2.406	1081,3123	1081,3123	0,0000	0,0000		
87	S. ARPINO	05.03.1928	NO	13.394	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
88	SESSA AURUNCA	26.02.1941	SI	22.825	1075,1151	1025,5249	0,0000	49,5902		**
89	SPARANISE	15.04.1936	SI	7.269	59,2597	59,2597	0,0000	0,0000		*
90	SUCCIVO	----------	NO	6.850	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI ORTA D'ATELLA	*
91	TEANO	02.01.1939	SI	13.042	29,8565	29,8565	0,0000	0,0000		**
92	TEVEROLA	23.09.1938	NO	9.831	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
93	TORA E PICCILLI	14.05.1938	SI	1.068	209,1610	209,1610	0,0000	0,0000		
94	TRENTOLA - DUCENTA	02.08.1938	NO	14.126	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
95	VAIRANO PATENORA	31.10.1939	SI	6.259	435,3989	435,3989	0,0000	0,0000		*
96	VALLE AGRICOLA	12.06.1934	SI	1.121	1183,2705	1183,2705	0,0000	0,0000		
97	VALLE DI MADDALONI	14.12.1933	SI	2.556	228,8635	228,8635	0,0000	0,0000		
98	VILLA DI BRIANO	----------	NO	5.703	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
99	VILLA LITERNO	04.01.1939	SI	10.361	339,9421	0,0000	339,9421	2,2581	VEDI FRIGNANO MAGGIORE	**
100	VITULAZIO	14.04.1937	NO	5.443	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*

	SUPERFICIE COMPLESSIVA			852.868	37962,6956	37414,6851	433,1143	182,7657		
	SU UNA SUPERFICIE TOTALE DI HA. 263.900,0000 GLI USI CIVICI INSISTONO PER HA 37.962,6956 PERCENTUALE 14,38%									
	TOTALE COMPLESSIVO COMUNI						N. 104			
	COMUNI CON TERRENI GRAVATI DA USI CIVICI						N. 66			
	COMUNI CON TERRENI NON GRAVATI DA USI CIVICI						N. 34			
	COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE						N. 4			
	COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE INFERIORE A 5.000 ABITANTI N. 50									
	* COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI N. 28									
	** COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI N. 26									

SETTORE BILANCIO E CREDITO AGRARIO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO – USI CIVICI

DECRETI DI ASSEGNAZIONE TERRE A CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Legge 16 Giugno 1927, n. 1766 – R.D. 26 Febbraio 1928, n. 332 – L.R. 17 Marzo 1981, n. 11

N° D'ORD. DECRETO	COMUNE	DATA DECRETO	USI CIVICI SI/NO	POPOLAZIONE RESIDENTE	SUPERFICIE ORIGINARIA RILEVABILE DAL DECRETO	TERRENI CTG. "A"	TERRENI CTG. "B"	PROPOSTI PER ALIENAZIONE	NOTE	
1	ACERRA	12.O9.1935	SI	45.688	9,2670	9,2670	0,0000	9,2670		**
2	AFRAGOLA	05.03.1928	NO	62.319	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
3	AGEROLA	05.03.1928	NO	7.348	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
4	ANACAPRI		SI	5.855	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	AGGR. CAPRI	*
5	ARZANO	05.03.1928	NO	38.510	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
6	BACOLI	05.03.1928	NO	26.507	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
7	BARANO D'ISCHIA	24.09.1936	NO	8.591	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
8	BOSCOREALE	05.03.1928	NO	27.618	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
9	BOSCOTRECASE	05.03.1928	NO	10.638	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
10	BRUSCIANO	23.06.1934	NO	15.309	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**

11	CAIVANO	02.04.1935	NO	36.966	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
12	CALVIZZANO	05.03.1928	NO	12.133	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
13	CAMPOSANO	05.03.1928	NO	5.303	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
14	CAPRI	28.02.1938	SI	7.064	179,7524	179,7524	0,0000	0,0000	VEDI ANACAPRI	*
15	CARBONARA DI NOLA	08.07.1937	SI	2.025	73,6118	73,6118	0,0000	0,0000		
16	CARDITO	24.08.1934	NO	20.683	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
17	CASALNUOVO DI NAPOLI	05.03.1928	NO	47.490	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
18	CASAMARCIANO	03.11.1933	SI	3.283	14,2062	14,2062	0,0000	0,0000		
19	CASAMICCIOLA TERME	09.08.1934	SI	7.374	42,3000	42,3000	0,0000	0,0000		*
20	CASANDRINO	05.03.1928	NO	13.245	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
21	CASAVATORE	21.03.1928	NO	20.087	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
22	CASOLA DI NAPOLI	28.05.1938	SI	3.660	3,9937	3,9937	0,0000	3,9937		
23	CASORIA	21.03.1928	NO	81.888	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
24	CASTELLAMMARE DI STABIA	21.08.1933	NO	66.929	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
25	CASTELLO DI CISTERNA	09.02.1934	NO	6.716	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
26	CERCOLA	01.08.1936	SI	18.876	106,4907	106,4907	0,0000	0,0000		**

27	CICCIANO	17.01.1935	SI	12.573	13,9290	0,0000	13,9290	0,0000		**
28	CIMITILE	05.03.1928	NO	6.840	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
29	COMIZIANO	05.03.1928	NO	1.769	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
30	CRISPANO	05.03.1928	NO	12.072	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
31	FORIO D'ISCHIA	18.05.1938	SI	14.554	11,3047	11,3047	0,0000	0,0000		**
32	FRATTAMAGGIORE	05.03.1928	NO	32.731	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
33	FRATTAMINORE	07.02.1934	NO	15.072	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
34	GIUGLIANO IN CAMPANIA	05.03.1928	NO	97.999	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
35	GRAGNANO	05.03.1928	NO	29.553	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
36	GRUMO NEVANO	30.01.1929	NO	18.644	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
37	ISCHIA	25.11.1937	SI	18.253	0,6032	0,6032	0,0000	0,6032		**
38	LACCO AMENO	05.03.1928	NO	4.273	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
39	LETTERE	14.07.1936	SI	5.605	76,6682	76,6682	0,0000	0,0000		*
40	LIVERI	05.03.1928	NO	1.815	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
41	MARANO DI NAPOLI	01.04.1928	NO	57.448	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
42	MARIGLIANELLA	05.07.1934	NO	6.199	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*

43	MARIGLIANO	16.02.1938	NO	30.083	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
	MASSA DI SOMMA	28.05.1938		5.908	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
44	MASSA LUBRENSE	05.03.1928	SI	12.880	116,8475	116,8475	0,0000	46,7300		**
45	MELITO DI NAPOLI	29.07.1936	NO	34.208	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
46	META DI SORRENTO	05.03.1928	SI	7.696	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	AGGREGATO A SORRENTO	*
47	MONTE DI PROCIDA	05.03.1928	NO	12.838	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
48	MUGNANO DI NAPOLI	21.03.1928	NO	30.069	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
49	NAPOLI	05.03.1928	NO	1.004.500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
50	NOLA	01.08.1935	NO	32.730	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
51	OTTAVIANO	31.01.1936	SI	22.670	157,3442	157,3442	0,0000	0,0000	PROMISCUO CON TERZIGNO	**
52	PALMA CAMPANIA	29.07.1936	SI	14.613	212,9058	212,9058	0,0000	0,0000		**
53	PIANO DI SORRENTO	22.07.1933	SI	12.833	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	AGGREGATO A SORRENTO	**
54	PIMONTE	21.08.1939	NO	5.884	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
55	POGGIOMARINO	01.08.1936	NO	19.653	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
56	POLLENA TROCCHIA	05.03.1928	SI	13.326	40,4149	40,4149	0,0000	0,0000		**
57	POMIGLIANO D’ARCO	24.11.1934 23.05.1938	NO	40.519	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**

58	POMPEI	05.03.1928	NO	25.751	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
59	PORTICI	11.06.1934	NO	60.218	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
60	POZZUOLI	15.12.1938	NO	78.754	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
61	PROCIDA	05.03.1928	SI	10.575	13,3457	13,3457	0,0000	0,0000		**
62	QUALIANO		NO	24.542	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
63	QUARTO		NO	36.543	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	AGGREGATO A MARANO	**
64	RESINA (OGGI ERCOLANO)	17.02.1938	NO	56.738	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
65	ROCCARAINOLA	18.10.1937	SI	7.182	937,5837	920,5325	17,0512	2,0470		*
66	S. GENNARO VESUVIANO	05.03.1928	SI	10.035	130,3964	113,2808	17,1156	0,0000		**
67	S. GIORGIO A CREMANO	17.04.1936	NO	50.763	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
68	S. GIUSEPPE VESUVIANO	05.03.1928	SI	24.531	297,2725	297,2725	0,0000	0,0000		**
69	S. PAOLO BEL SITO	05.03.1928	NO	3.356	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
70	S. SEBASTIANO AL VESUVIO	29.07.1936	NO	9.849	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
71	S. AGNELLO	21.02.1935	SI	8.421	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	AGGREGATO A SORRENTO	*
72	S. ANASTASIA	05.03.1928	SI	28.023	58,2022	58,2022	0,0000	0,0000		**
73	S. ANTIMO	05.02.1938	NO	31.672	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**

74	S. ANTONIO ABATE	05.03.1928	SI	18.124	144,0775	144,0775	0,0000	0,0000		**
75	S. VITALIANO		NO	5.562	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
	SANTA MARIA LA CARITA'	05.03.1928		10.860	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
76	SAVIANO	05.03.1928	NO	14.755	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
77	SCISCIANO	18.05.1938	NO	4.881	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
78	SERRARA FONTANA	07.08.1933	SI	3.060	7,9720	7,9720	0,0000	0,0000		
79	SOMMA VESUVIANA	29.07.1936	SI	33.261	65,2193	65,2193	0,0000	0,0000		**
80	SORRENTO	21.08.1939	SI	16.536	16,7977	16,7977	0,0000	0,0000		**
81	STRIANO	03.08.1935	NO	7.507	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
82	TERZIGNO	05.03.1928	SI	15.870	90,1725	90,1725	0,0000	0,0000	PROMISCUO CON OTTAVIANO	**
83	TORRE ANNUNZIATA	05.03.1928	NO	48.011	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
84	TORRE DEL GRECO	05.03.1928	NO	90.607	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
	TRECASE	05.03.1928		9.179	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
85	TUFINO	15.11.1932	NO	3.247	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
86	VICO EQUENSE	05.03.1928	NO	20.048	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
87	VILLARICCA	23.04.1936 11.04.1939	NO	26.175	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**

88	VISCIANO	23.04.1936 11.04.1939	SI	4.621	80,6225	59,8356	20,7869	0,0000		
	VOLLA			21.574	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
	SUPERFICIE COMPLESSIVA			3.058.746	2901,3013	2832,4186	68,8827	62,6409		

SU UNA SUPERFICIE TOTALE DI HA. 117.100,0000 GLI USI CIVICI INSISTONO PER HA 2.901,3013

PERCENTUALE 2,47%

TOTALE COMPLESSIVO COMUNI	N. 92
COMUNI CON TERRENI GRAVATI DA USI CIVICI	N. 30
COMUNI CON TERRENI NON GRAVATI DA USI CIVICI	N. 58
COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE	N. 4

COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE INFERIORE A 5.000 ABITANTI N. 11

*** COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI N. 19**

**** COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI N. 62**

SETTORE BILANCIO E CREDITO AGRARIO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO – USI CIVICI

DECRETI DI ASSEGNAZIONE TERRE A CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Legge 16 Giugno 1927, n. 1766 – R.D. 26 Febbraio 1928, n. 332 – L.R. 17 Marzo 1981, n. 11

N° D'ORD. DECRETO	COMUNE	DATA DECRETO	USI CIVICI SI/NO	POPOLAZIONE RESIDENTE	SUPERFICIE ORIGINARIA RILEVABILE DAL DECRETO	TERRENI CTG. "A"	TERRENI CTG. "B"	PROPOSTI PER ALIENAZIONE	NOTE	
1	ACERNO	06.07.1938	SI	3.013	4891,5785	4891,5785	0,0000	0,0000		
2	AGROPOLI	03.01.1941	SI	19.949	5,2131	5,2131	0,0000	0,0000		**
3	ALBANELLA	23.09.1937	SI	6.317	139,3305	139,3305	0,0000	4,3876		*
4	ALFANO	18.12.1937	SI	1.308	23,6164	7,6747	15,9417	15,9417		
5	ALTAVILLA SILENTINA	27.07.1937 09.12.1948	SI	6.751	168,2231	143,6010	24,6221	0,0000		*
6	AMALFI	05.07.1934	SI	5.428	0,8015	0,0000	0,0000	0,8015		*
7	ANGRI	23.12.1937	SI	29.761	82,6318	82,6318	0,0000	0,0000		**
8	AQUARA	05.02.1935	SI	1.799	109,8089	100,1136	9,6953	9,6953		
9	ASCEA	10.08.1936 28.07.1975	SI	5.392	663,1246	663,1246	0,0000	0,0000		*
10	ATENA LUCANA	02.01.1936	SI	2.231	495,7225	495,7225	0,0000	0,0000		

11	ATRANI	05.07.1934	SI	965	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI AMALFI	
12	AULETTA	26.01.1935	SI	2.476	299,9712	299,9712	0,0000	0,0000		
13	BARONISSI	28.05.1935	SI	15.226	13,8782	13,8782	0,0000	0,0000		**
14	BATTIPAGLIA	04.04.1941 09.06.1941 14.11.1956	SI	50.359	290,3497	51,8250	238,5247	0,0000		**
	BELLIZZI			12.555	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
15	BELLOSGUARDO	23.10.1935	SI	1.009	74,3922	74,3922	0,0000	0,0000		
16	BRACIGLIANO	05.08.1935	SI	5.230	334,9114	334,9114	0,0000	0,0000		*
17	BUCCINO	22.12.1938 26.01.1948	SI	5.659	787,5075	667,8117	119,6958	5,6169		*
18	BUONABITACOLO	29.11.1937	SI	2.581	813,4704	813,4704	0,0000	0,0000		
19	CAGGIANO	05.09.1935	SI	3.011	346,8057	346,8057	0,0000	0,0000		
20	CALVANICO	28.05.1934	SI	1.365	150,4140	150,4140	0,0000	0,0000		
21	CAMEROTA	16.02.1938 12.06.1950 28.08.1952 22.12.1995	SI	6.846	2310,5184	2251,9624	58,5560	0,0000		*
22	CAMPAGNA	16.02.1938 31.10.1939	SI	15.311	380,0412	300,6824	79,3588	13,4844		**
23	CAMPORA	27.01.1938	SI	563	1579,5669	1431,4952	148,0717	0,4285		
24	CANNALONGA	14.12.2005	SI	1.146	1082,1328	1082,1328	0,0000	0,0000		

25	CAPACCIO	07.07.1936 05.06.1997	SI	20.238	945,2835	680,9191	264,3644	0,0000		**
26	CASALBUONO	06.12.1947	SI	1.303	1207,2672	1207,2672	0,0000	118,5271		
27	CASALETTO SPARTANO	02.12.1936	SI	1.680	5744,6166	5744,6166	0,0000	22,0394		
28	CASAL VELINO	12.01.1935 22.01.1936	SI	4.598	99,8559	19,6803	80,1756	0,0000		
29	CASELLE IN PITTARI	01.08.1939	SI	2.026	1205,4564	1205,4564	0,0000	0,0000		
30	CASTELCIVITA	22.09.1937	SI	2.152	2060,5837	2060,5837	0,0000	1,1559		
31	CASTELLABATE	02.04.1937 02.02.1939	SI	7.775	375,5533	319,3853	56,1680	0,0000		*
32	CASTELNUOVO CILENTO	24.02.1934	SI	2.253	62,7608	62,7608	0,0000	0,0000		
33	CASTELNUOVO DI CONZA	14.10.1937	SI	966	253,8711	240,1854	0,0000	13,6857		
33BIS	CASTEL SAN LORENZO	01.03.1935	SI	3.034	4,9203	4,9203	0,0000	0,0000		
34	CASTEL SAN GIORGIO	29.02.1936	SI	12.879	116,1402	116,1402	0,0000	0,0000		**
35	CASTIGLIONE DEI GENOVESI		SI	1.270	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Aggregato S.Cipriano Pic.	
36	CAVA DEI TIRRENI	14.07.1936	SI	52.616	333,7045	333,7045	0,0000	0,0000		**
37	CELLE BULGHERIA	23.03.1937	SI	2.061	1119,5127	1119,5127	0,0000	0,0000		
38	CENTOLA	21.08.1934 08.04.1938 13.07.1943	SI	4.828	522,0125	241,6778	280,3347	0,0000		

39	CERASO	16.02.1937 02.08.1947	SI	2.510	624,9920	550,4160	74,5760	0,0000		
40	CETARA	05.03.1928	NO	2.357	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
41	CICERALE	24.01.1941	SI	1.351	262,7033	169,9153	92,7880	0,0000		
42	COLLIANO	11.10.1939 18.02.1999	SI	3.830	2904,7801	2904,7801	0,0000	0,0000		
43	CONCA DEI MARINI	20.07.1933	NO	697	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
44	CONTRONE	21.08.1934	SI	943	126,9459	126,9459	0,0000	0,0000		
45	CONTURSI TERME	23.07.1938	SI	3.182	121,1465	120,1281	0,0000	1,0182		
46	CORBARA	18.01.1940	SI	2.455	18,4856	18,4856	0,0000	0,0000		
47	CORLETO MONFORTE	04.12.1939 31.10.1941	SI	764	3211,7679	3143,3995	68,3684	0,0000		
48	CUCCARO VETERE	29.09.1937	SI	622	653,9068	653,9068	0,0000	0,0000		
49	EBOLI	03.04.1941 23.05.1942 21.08.1954	SI	35.842	742,2338	80,9639	661,2699	0,0000		**
50	FELITTO	03.12.1937 30.11.1939	SI	1.393	351,8473	351,8473	0,0000	0,0000		
51	FISCIANO	09.02.1939	SI	12.275	490,8120	490,8120	0,0000	0,0000		**
52	FURORE – CONCA DEI MARINI -		NO	810	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
53	FUTANI	21.03.1941	SI	1.280	534,2144	511,1444	23,0700	0,0000		
54	GIFFONI SEI CASALI	17.06.1939	SI	4.172	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Aggregato S.Cipriano Pic.	

55	GIFFONI VALLE PIANA	02.02.1940 10.11.1942	SI	10.992	3142,5105	3142,5105	0,0000	0,0000		**
56	GIOI CILENTO	28.06.1937	SI	1.465	532,5546	532,5546	0,0000	0,0000		
57	GIUNGANO	01.09.1934	SI	1.116	119,2600	119,2600	0,0000	0,0000		
58	ISPANI	703009259259	SI	1.015	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI N °128s.marina	
59	LAUREANA CILENTO	30.04.1934	SI	1.093	14,2066	14,2066	0,0000	0,0000		
60	LAURINO	19.02.1941 11.03.1943	SI	1.950	2950,2195	2858,0537	92,1658	0,0000		
61	LAURITO	03.12.1937	SI	943	435,5244	435,5244	0,0000	0,0000		
62	LAVIANO	24.06.1937 30.06.1947	SI	1.591	2387,8129	2328,4089	59,4040	0,0000		
63	LUSTRA	15.06.1939 22.12.1950	SI	1.115	66,5413	66,5413	0,0000	0,0000		
64	MAGLIANO VETERE	24.03.1936 14.05.1937 21.09.1937	SI	889	1183,8433	1183,8433	0,0000	0,0000		
65	MAIORI	18.04.1933 27.05.1933	SI	5.740	144,3772	144,3772	0,0000	0,0000		*
66	MERCATO SAN SEVERINO	19.02.1936	SI	20.362	214,9214	214,9214	0,0000	0,0000		**
67	MINORI	05.03.1928	NO	3.023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
68	MOIO DELLA CIVITELLA	20.09.1937	SI	1.823	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	AGGREGATO VALLO LUC.	
69	MONTANO ANTILIA	22.12.1936 14.01.1939 01.09.1948	SI	2.191	809,7513	743,6563	66,0950	0,0000		

70	MONTECORICE	02.03.1935	SI	2.474	10,0057	10,0057	0,0000	0,0000		
71	MONTECORVINO PUGLIANO	24.11.1941	SI	7.811	323,8290	116,2570	207,5720	0,0000		*
72	MONTECORVINO ROVELLA	16.07.1941	SI	11.558	815,8681	815,8681	0,0000	0,0000		**
73	MONTEFORTE CILENTO	02.11.1937 22.12.1953	SI	625	842,5703	830,3001	12,2702	0,0000		
74	MONTESANO SULLA MARCELLANA	12.08.1944	SI	7.220	5068,7845	5035,7083	33,0762	36,8778		*
75	MONTE SAN GIACOMO	31.12.1940	SI	1.682	3331,1850	3331,1850	0,0000	0,0000		
76	MORIGERATI	13.12.1940 24.04.1941	SI	780	762,0270	494,3659	70,0000	0,0000		
77	NOCERA INFERIORE	26.09.1935 12.12.1935	SI	46.540	225,0401	225,0401	0,0000	0,0000		**
78	NOCERA SUPERIORE	20.09.1937	SI	23.837	193,8292	193,8292	0,0000	0,0000		**
79	NOVI VELIA	14.12.2005	SI	2.052	822,2236	822,2236	0,0000	0,0000	AGGREGATO VALLO LUC.	
80	OGLIASTRO CILENTO	20.09.1937	SI	2.202	44,4056	44,4056	0,0000	0,0000		
81	OLEVANO SUL TUSCIANO	12.07.1937	SI	6.399	1006,5470	1006,5470	0,0000	0,0000		*
82	OLIVETO CITRA	27.01.1939	SI	4.005	439,2085	439,2085	0,0000	0,0000		
83	OMIGNANO	07.07.1937	SI	1.536	86,6576	86,6576	0,0000	0,0000		
84	ORRIA	22.01.1936 30.04.1943 14.06.1943	SI	1.293	658,8273	540,1693	118,6580	2,4808		

85	OTTATI	09.09.1938	SI	809	2058,6067	2058,6067	0,0000	0,0000		
86	PADULA	09.03.1942 04.04.1942 01.02.1949	SI	5.403	2243,3433	2089,0540	154,2893	0,0000		*
87	PAGANI	10.09.1937	SI	32.349	75,8821	75,8821	0,0000	0,0000		**
88	PALOMONTE	19.10.1938 20.03.1941 23.07.1946 29.02.1992	SI	4.115	438,9169	438,9169	0,0000	0,0000		
89	PELLEZZANO	31.01.1936	SI	10.202	362,7304	362,7304	0,0000	0,0000		**
90	PERDIFUMO	25.09.1935 31.01.1986	SI	1.866	161,6638	161,6638	0,0000	0,0000		
91	PERITO	13.11.1940	SI	1.101	181,8362	181,8362	0,0000	0,0000		
92	PERTOSA	05.09.1935	SI	727	60,7763	60,7763	0,0000	0,0000		
93	PETINA	30.12.1937	SI	1.238	2108,7345	2108,7345	0,0000	0,0000		
94	PIAGGINE	25.02.1938	SI	1.775	3841,4849	3841,4849	0,0000	0,0000		
95	PISCIOTTA	07.09.1933 01.02.1955	SI	3.038	378,3284	328,1884	50,1400	0,0000		
	POLICASTRO		SI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	SCISSO IN ISPANI E SANTA MARINA	
96	POLLA	25.10.1937	SI	5.347	967,9723	967,9723	0,0000	0,0000		*
97	POLLICA	13.09.1934	SI	2.516	9,0000	9,0000	0,0000	0,0000		

98	PONTECAGNANO FAIANO	05.11.1935 10.03.1942	SI	22.730	31,0000	0,0000	31,0000	0,0000		**
99	POSITANO	28.07.1938	SI	3.882	396,5834	396,5834	0,0000	0,0000		
100	POSTIGLIONE	03.10.1936	SI	2.334	1476,5518	1476,5518	0,0000	5,3999		
101	PRAIANO	05.03.1928	NO	1.915	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
102	PRIGNANO CILENTO	19.09.1934	SI	870	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI N. 153 Torchiara	
103	RAVELLO	19.04.1939	SI	2.508	207,9299	207,9299	0,0000	0,0000		
104	RICIGLIANO	08.07.1937	SI	1.339	890,7458	890,7458	0,0000	0,0000		
105	ROCCADASPIDE	02.01.1938	SI	7.461	1242,8510	1242,8510	0,0000	49,5028		*
106	ROCCAGLORIOSA	24.10.1939	SI	1.734	234,1127	234,1127	0,0000	0,0000		
107	ROCCAPIEMONTE	17.07.1935	SI	9.113	54,8122	54,8122	0,0000	0,0000		*
108	ROFRANO	11.07.1941 18.05.1951	SI	2.193	547,2618	547,2618	0,0000	0,0000		
109	ROMAGNANO AL MONTE	16.12.1938	SI	415	352,4412	352,4412	0,0000	0,0000		
110	ROSCIGNO	11.08.1938 30.07.1992	SI	993	128,2731	128,2731	0,0000	0,0000		
111	RUTINO	15.07.1933	NO	920	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
112	SACCO	13.12.1937	SI	701	1075,8862	1075,8862	0,0000	0,0000		
113	SALA CONSILINA	29.10.1935	SI	12.716	1456,0162	1456,0162	0,0000	0,0000		**

114	SALENTO	28.07.1938 29.05.1946 24.09.1946 04.04.1947 13.10.1956	SI	2.022	447,0632	354,6631	92,4001	0,0000		
115	SALERNO	30.10.1935	SI	138.188	132,5501	132,5501	0,0000	0,0000		**
116	SALVITELLE	20.12.1938	SI	702	140,9496	140,9496	0,0000	0,0000		
117	S. CIPRIANO PICENTINO	07.06.1939	SI	5.978	1202,9210	1202,9210	0,0000	0,0000		*
118	S. GIOVANNI A PIRO	01.08.1935	SI	3.753	1051,6813	1051,6813	0,0000	0,0000		
119	S. GREGORIO MAGNO	23.01.1939	SI	4.616	2616,8934	2616,8934	0,0000	0,0000		
120	S. MANGO PIEMONTE	06.02.1935	SI	2.166	24,4177	24,4177	0,0000	0,0000		
121	S. MARZANO SUL SARNO	05.03.1928	NO	9.472	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
122	S. MAURO CILENTO	11.09.1937	SI	1.011	97,1200	97,1200	0,0000	0,0000		
123	S. MAURO LA BRUCA	13.11.1940	SI	768	260,7852	260,7852	0,0000	0,0000		
124	S. PIETRO AL TANAGRO	15.09.1939 08.01.1940	SI	1.640	190,2328	190,2328	0,0000	0,0000		
125	S. RUFO	22.07.1935	SI	1.853	1195,5483	1195,5483	0,0000	0,0000		
126	S. ANGELO A FASANELLA	20.05.1941	SI	9.285	947,8458	947,8458	0,0000	0,0000		*
127	S. ARSENIO	21.09.1937	SI	3.303	63,7117	63,7117	0,0000	0,0000		
128	S. MARINA	22.05.1936	SI	818	11,0289	11,0289	0,0000	0,0000	VEDI POLICASTRO	

129	SANTOMENNA	14.02.1940	SI	2.752	327,4768	327,4768	0,0000	0,0000		
130	S. EGIDIO AL MONTE	23.12.1937	SI	8.394	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	VEDI ANGRI	*
131	S. VALENTINO TORIO	05.03.1928	NO	580	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
132	SANZA	08.08.1938	SI	3.006	7389,0899	7389,0899	0,0000	0,0000		
133	SAPRI	28.06.1938	SI	7.022	425,3154	425,3154	0,0000	0,0000		*
134	SARNO	12.09.1937	SI	31.059	777,6528	777,6528	0,0000	0,0000		**
135	SASSANO	10.08.1936 11.09.1939 13.12.1940	SI	5.190	1800,8643	1800,8643	0,0000	0,0000		*
136	SCAFATI	30.05.1934	NO	47.082	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		**
137	SCALA	19.04.1939 11.05.1951 07.07.1959	SI	1.488	733,6788	733,6788	0,0000	0,0000		
138	SERRAMEZZANA	05.03.1928	NO	403	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
139	SERRE	23.10.1935	SI	3.818	192,3862	192,3862	0,0000	0,0000		
140	SESSA CILENTO	05.04.1938 22.09.1995	SI	1.466	233,6277	233,6277	0,0000	0,0000		
141	SIANO	24.10.1935	SI	10.104	174,2063	174,2063	0,0000	0,0000		**
142	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	31.07.1944	SI	3.466	2045,4962	2045,4962	0,0000	130,4131		

143	STELLA CILENTO	25.01.1939 19.06.1941 01.07.1963	SI	850	224,2980	110,7190	113,5790	0,0000		
144	STIO	10.04.1937 18.03.1938 03.10.1940	SI	1.088	630,8348	564,6036	66,2312	1,0523		
145	TEGGIANO	11.05.1938 19.04.1955	SI	8.241	1691,7309	1671,7309	20,0000	0,0000		*
146	TORCHIARA	19.09.1934	SI	1.525	6,6253	6,6253	0,0000	0,0000		
147	TORRACA	15.07.1936 01.02.1955	SI	1.232	632,8624	599,5667	33,2957	0,0000		
148	TORRE ORSAIA	05.08.1935 11.11.1939	SI	2.392	233,1282	94,6060	138,5222	0,0000		
149	TORTORELLA	02.12.1936 29.10.1940	SI	603	960,7585	960,7585	0,0000	18,3341		
150	TRAMONTI	05.03.1928	NO	3.935	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
151	TRENTINARA	23.12.1935	SI	1.769	1048,5624	1048,5624	0,0000	10,7880		
152	VALLE DELL'ANGELO	25.02.1938	SI	406	3283,2549	3283,2549	0,0000	0,0000		
153	VALLO DELLA LUCANIA	14.12.2005	SI	8.818	1870,8142	1870,8142	0,0000	0,0000		*
154	VALVA	28.06.1939	SI	1.772	804,3661	804,3661	0,0000	0,0000		
155	VIBONATI	01.12.1936 22.03.1974	SI	3.019	1463,7961	1463,7961	0,0000	8,1092		
156	VIETRI SUL MARE	31.07.1935	NO	8.543	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		*
	SUPERFICIE COMPLESSIVA			1.073.643	122089,2326	118221,7861	3654,2798	469,7402		

	SU UNA SUPERFICIE TOTALE DI HA 491700,0000 GLI USI CIVICI INSISTONO PER HA 122089,2326 PERCENTUALE 24,83 %									
	TOTALE COMPLESSIVO COMUNI						**N. 158**			
	COMUNI CON TERRENI GRAVATI DA USI CIVICI						**N. 145**			
	COMUNI CON TERRENI NON GRAVATI DA USI CIVICI						**N. 13**			
	COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE						**N. 0**			
	COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE INFERIORE A 5.000 ABITANTI						**N. 109**			
	*** COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI**						**N. 25**			
	**** COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI**						**N. 24**			